

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 giugno 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (18CE1225).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (18CE1226).....</u>	Pag. 5
<u>Decisione (UE) 2018/615 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque de France (18CE1227).....</u>	Pag. 9
<u>Decisione (UE) 2018/616 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (18CE1228).....</u>	Pag. 11
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/617 della Commissione, del 19 aprile 2018, che autorizza il Portogallo a rilasciare un'omologazione in deroga alla norma OPS I.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2183] (18CE1229).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/618 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure di prevenzione della propagazione nell'Unione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2018) 2227] (18CE1230).....</u>	Pag. 17
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (18CE1231).....</u>	Pag. 21
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/620 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa alle specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1232).....</u>	Pag. 23
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/621 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa alle specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1233).....</u>	Pag. 56




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 (18CE1234).....</u>	Pag. 80
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/623 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2481] (18CE1235).....</u>	Pag. 81
<u>Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa (18CE1236).....</u>	Pag. 87
<i>Publicati nel n. L 102 del 23 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (18CE1237).....</u>	Pag. 95
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (18CE1238).....</u>	Pag. 131
<u>Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione, del 20 aprile 2018, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (18CE1239).....</u>	Pag. 151
<i>Publicati nel n. L 104 del 24 aprile 2018</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GUL 190 del 19 luglio 2012) (18CE1240).....</u>	Pag. 153
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 55 del 27 febbraio 2018) (18CE1241).....</u>	Pag. 154
<u>Rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GUL 337 del 23 dicembre 2015) (18CE1242).....</u>	Pag. 155
<u>Rettifica del regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo (GUL 99 del 19 aprile 2018) (18CE1243).....</u>	Pag. 157
<i>Publicati nel n. L 102 del 23 aprile 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/613 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7).
- (2) Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 «disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali» e del tipo di prodotto 4 «settore dell'alimentazione umana e animale», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri si può supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 contenenti il PHMB (1415; 4.7) soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) I pareri concludono che il PHMB (1415; 4.7) soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il PHMB (1415; 4.7) soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe essere considerato candidato alla sostituzione.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (8) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.
- (9) Per l'uso nel tipo di prodotto 4 la valutazione non ha riguardato l'incorporazione di biocidi contenenti il PHMB (1415; 4.7) nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Tali materiali possono richiedere la determinazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Pertanto l'approvazione non dovrebbe contemplare detto uso, a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.
- (10) Poiché il PHMB (1415; 4.7) soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) secondo l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati, che sono stati trattati con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.
- (11) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il PHMB (1415; 4.7) è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approva- zione	Tipo di prodot- to	Condizioni specifiche
PHMB (1415; 4.7) [cloridrato di poliesametilene biguanide con un peso molecolare medio numerale (Mn) di 1415 e un indice di poli dispersione (PDI) di 4,7]	Denominazione IUPAC: CoPoly(bisiminoimido- carbonyl, hexamethylene hydrochloride),(iminoi- midocarbonyl, hexame- thylene hydrochloride) N. CE: non disponibile N. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4	943 g/kg (specifica del peso a secco calcolato). Il principio attivo così come prodotto è una soluzione acquosa contenente il 20 % p/p di PHMB (1415; 4.7)	1° novem- bre 2019	31 ottobre 2026	2	Il PHMB (1415; 4.7) è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: a) agli utilizzatori professionali; b) agli utilizzatori non professionali; c) all'esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini piccoli; d) all'ambiente: acque di superficie, sedimenti e suolo. L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
					4	Il PHMB (1415; 4.7) è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approva- zione	Tipo di prodot- to	Condizioni specifiche
						<p>2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:</p> <p>a) agli utilizzatori professionali;</p> <p>b) agli utilizzatori non professionali;</p> <p>c) all'esposizione secondaria del pubblico in generale;</p> <p>d) all'ambiente: acque di superficie, sedimenti e suolo.</p> <p>3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (†) e adottare opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p> <p>4) I prodotti non vanno incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione del PHMB (1415; 4.7) nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.</p> <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:</p> <p>il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo valutato, il principio attivo può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(†) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(‡) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/614 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2018

che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 aprile 2014 il Regno Unito ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo azossistrobina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 1° dicembre 2016 il Regno Unito ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) I pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.
- (4) In base a tali pareri si può supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, contenenti l'azossistrobina, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare l'azossistrobina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (6) I pareri concludono che l'azossistrobina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'azossistrobina soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe essere considerata candidata alla sostituzione.
- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.
- (8) Poiché l'azossistrobina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) secondo l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati, che sono stati trattati con l'azossistrobina o che la contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.
- (9) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'azossistrobina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Azossistrobina	Denominazione IUPAC: Methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate N. CE: non disponibile N. CAS: 131860-33-8	965 g/kg	1° novembre 2018	31 ottobre 2025	7	L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
					9	L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo. L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					10	<p>L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.</p> <p>Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:</p> <p>nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.</p> <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:</p> <p>il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



DECISIONE (UE) 2018/615 DEL CONSIGLIO**del 16 aprile 2018****che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque de France**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 9 marzo 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banque de France (BCE/2018/9) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono essere verificati da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Ai sensi dell'articolo L. 142-2 del Codice monetario e finanziario, il consiglio generale della Banque de France deve nominare due revisori per verificare i conti della Banque de France.
- (3) Il mandato degli attuali revisori esterni della Banque de France è cessato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. È pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.
- (4) La Banque de France ha selezionato Mazars e KPMG S.A. quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023.
- (5) Il Consiglio direttivo della BCE ha proposto che Mazars e KPMG S.A. siano nominati revisori esterni della Banque de France per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023.
- (6) In seguito alla raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:


«4. Mazars e KPMG S.A. sono accettati quali revisori esterni della Banque de France per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

⁽¹⁾ GU C 107 del 22.3.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).




Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

18CE1227



DECISIONE (UE) 2018/616 DEL CONSIGLIO**del 17 aprile 2018****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- (5) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018


*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).



PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018
del ...
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1305/2014 abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 37h (Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 R 1305**: Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come segue:

dopo il punto 3 della sezione 7.1.4. dell'allegato è aggiunto il paragrafo seguente:

4. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato direttivo.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1305/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... ⁽³⁾ [che integra la direttiva 2012/34/UE].

⁽¹⁾ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

⁽³⁾ GU L ...



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

18CE1228



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/617 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che autorizza il Portogallo a rilasciare un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 2183]

(il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 21 febbraio 2017 il Portogallo ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3922/91, la sua intenzione di rilasciare a NETJETS - Transportes Aéreos, SA (in appresso: «NETJETS») un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.
- (2) Nella sua notifica, il Portogallo ha spiegato che NETJETS non è in grado di soddisfare i requisiti della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), perché, al fine di effettuare operazioni di aerotaxi, nei casi in cui un membro dell'equipaggio di NETJETS è tenuto a essere operativo il settimo giorno consecutivo, il limite cumulativo di 60 ore previsto da tale disposizione è raggiunto e già superato mentre tale membro dell'equipaggio è in posizionamento o in altro servizio. La deroga prevista porterebbe pertanto a 70 ore la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi.
- (3) Il Portogallo ha inoltre spiegato che, dopo aver analizzato la valutazione del rischio per la sicurezza presentata da NETJETS, come pure le proposte azioni di riduzione del rischio, in questo caso un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), può essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi. Ha spiegato inoltre che la prevista omologazione in deroga è subordinata all'adozione da parte di NETJETS di determinate misure di riduzione del rischio, che NETJETS ha già attuato conformemente alla norma ORO.FTL.120 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha valutato il livello di sicurezza derivante dalla deroga prevista. La Commissione ha concluso che il provvedimento permetterebbe di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto mediante l'applicazione della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, per i motivi di cui in appresso.
- (5) NETJETS è un operatore di aerotaxi. La tipologia di lavoro dei suoi piloti differisce quindi da quella dei piloti che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale di altro tipo. In media, i piloti di aerotaxi sono soggetti a livelli inferiori di carico di lavoro in termini di ore di volo cumulative e giorni consecutivi di servizio. Per contro, il posizionamento dei piloti di aerotaxi prima e dopo il servizio è molto più frequente rispetto ad altri tipi di operazioni di trasporto aereo commerciale, solitamente con tempi più lunghi di standby in albergo lontano dalla base di servizio e un numero relativamente elevato di ore necessarie per recarsi al lavoro e tornare dal lavoro e di posizionamento. Tuttavia, il livello di affaticamento cumulativo è superiore dopo un periodo di servizio che include un volo rispetto al periodo compreso fra i voli. La deroga prevista dovrebbe essere utilizzata solo per un servizio di posizionamento dei piloti per l'inizio del periodo di riposo esteso e non per il posizionamento tra due periodi di servizio di volo.
- (6) Nel caso di un operatore di aerotaxi dovrebbe essere consentito di derogare ai requisiti della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), prolungando la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi.

⁽¹⁾ GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 296 del 25.10.2012, pag. 1).



- (7) Al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente, tale deroga dovrebbe tuttavia essere consentita solo a determinate condizioni e assoggettata a talune limitazioni. In particolare, la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi dovrebbe restare limitata a 70 ore e le ore supplementari dovrebbero essere utilizzate solo per un servizio di posizionamento dei piloti in questione per l'inizio del periodo di riposo esteso e l'operatore di aerotaxi interessato dovrebbe adottare determinate misure di riduzione del rischio, in particolare al fine di prevenire, monitorare e affrontare eventuali rischi che potrebbero sorgere in relazione al prolungamento del periodo.
- (8) Dalla valutazione è emerso inoltre che la deroga prevista non comporterebbe discriminazioni a motivo della nazionalità dei richiedenti e che essa tiene debitamente conto della necessità di non falsare la concorrenza, in particolare alla luce del fatto che la deroga verrebbe concessa a prescindere dal luogo di stabilimento o della sede principale di attività dell'operatore di aerotaxi interessato, che il prolungamento è limitato e che la stessa deroga potrebbe essere concessa alle stesse condizioni ad altri operatori di aerotaxi registrati nell'Unione per le stesse operazioni.
- (9) Di conseguenza, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a rilasciare a NETJETS l'omologazione di cui alla deroga notificata alla Commissione, a condizione che NETJETS adotti le necessarie misure di riduzione del rischio.
- (10) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3922/91, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può rilasciare un'omologazione in deroga deve essere notificata a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in questione. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione e la descrizione della deroga così come le relative condizioni dovrebbero essere tali da permettere agli altri Stati membri di applicare anch'essi tale misura allorché vengano a trovarsi nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il Portogallo può, in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, autorizzare l'operatore di aerotaxi NETJETS — Transportes Aéreos, SA a prolungare a 70 ore la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi per il servizio di posizionamento dei piloti in questione per l'inizio del periodo di riposo esteso, a condizione che adotti le misure specificate nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione




ALLEGATO

L'operatore interessato adotta tutte le seguenti misure in relazione alle operazioni effettuate in base alla deroga:

1. Integrare il sistema di valutazione dell'affaticamento dell'equipaggio (SAFE) biomatematico o un modello equivalente del rischio di affaticamento nella sua pianificazione del volo e nelle limitazioni di volo e di servizio dei suoi piloti, al fine di prevedere e prevenire livelli di affaticamento elevati.
2. Istituire idonei parametri di pianificazione e valori limite al fine di analizzare l'assegnazione degli equipaggi di condotta ai voli (crew rostering) e trasmettere tali dati e valori all'autorità competente per convalida.
3. Fornire ai piloti un addestramento per la gestione dell'affaticamento come specificato alla norma ORO.FTL.250 del regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
4. Estendere il periodo di riposo settimanale a un periodo di riposo di 72 ore, incluse due notti locali.
5. Monitorare costantemente l'aumento del periodo di servizio totale dei suoi piloti nel quadro del suo sistema di gestione.
6. Monitorare costantemente il tempo per recarsi al lavoro e tornare dal lavoro, di posizionamento e di viaggio dei suoi piloti prima e durante il blocco di sette giorni di servizio consecutivi, quale fonte potenziale di affaticamento cumulativo.
7. Monitorare costantemente e controllare l'alloggio dei piloti lontano dalla base, in particolare la possibilità per loro di dormire in misura sufficiente sotto il profilo quantitativo e qualitativo durante il blocco di sette giorni di servizio consecutivi, raccogliendo i necessari dati dai piloti sotto forma di diari del sonno e di indagini soggettive sullo stato di attenzione.
8. Analizzare costantemente i dati raccolti in provenienza da strumenti di rilevazione dei dati quali il controllo dei dati relativi al volo (FDM), correlando il tasso di eventi a requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza (SPI) legati all'affaticamento.
9. Analizzare costantemente l'assegnazione dei piloti ai voli (rostering) alla luce dei parametri di pianificazione e dei valori limite convalidati dall'autorità competente conformemente al punto 2, utilizzando il sistema di valutazione dell'affaticamento dell'equipaggio (SAFE) o un modello equivalente del rischio di affaticamento.
10. Monitorare costantemente tutti gli altri aspetti delle operazioni mediante una valutazione del rischio al fine di individuare tutti i rischi per la sicurezza delle operazioni che possono derivare dall'applicazione della deroga. Tale valutazione del rischio deve essere ritenuta accettabile dall'autorità competente.
11. Adottare tutte le misure necessarie per ridurre eventuali rischi per la sicurezza delle operazioni individuate mediante le analisi di cui ai punti da 5 a 10, compresa l'integrazione di tali misure necessarie nella pianificazione del volo e nelle limitazioni di volo e di servizio dei suoi piloti.
12. Trasmettere su base regolare i risultati delle analisi di cui ai punti da 5 a 10 all'autorità competente, informandola senza indugio di qualsiasi misura necessaria adottata conformemente al punto 11.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.L. 28 del 31.1.2014, pag. 17).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/618 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2018) 2227]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il numero di piante sensibili colpite dai vasti incendi del 2017 nella zona cuscinetto del Portogallo continentale ha raggiunto proporzioni eccezionali. Di conseguenza il numero di alberi morenti per i quali sono necessari l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento è aumentato drasticamente, in modo improvviso e imprevisto, a circa 1,5 milioni di unità. Anche se le autorità portoghesi hanno aumentato gradualmente le proprie capacità per trattare fino a 300 000 alberi all'anno e continueranno prevedibilmente ad aumentare le loro capacità in base alle crescenti esigenze, sarebbe impossibile per loro effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento di tutti gli alberi danneggiati recentemente entro i termini previsti dalla legge, come richiesto dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Per questo motivo e su richiesta del Portogallo, è opportuno introdurre una deroga temporanea alle disposizioni di legge dell'allegato II, punto 3, lettera b), di detta decisione, al fine di dare al Portogallo la possibilità di completare tali attività di abbattimento nella zona cuscinetto interessata entro un periodo più lungo, ma non oltre il 31 marzo 2020. Ciò darebbe alle autorità portoghesi il tempo supplementare che occorre per effettuare le necessarie attività di abbattimento, il cui volume è notevolmente aumentato a causa dell'ampiezza di tali incendi.
- (3) Detta deroga dovrebbe essere subordinata alla presentazione da parte del Portogallo di un piano d'azione annuale, in modo da garantire un'azione ben preparata e coordinata. Il piano d'azione dovrebbe indicare dettagliatamente le piante sensibili che presentano un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino e richiedono azioni più rapide, le risorse necessarie da assegnare e altre informazioni dettagliate pertinenti, come le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, nonché i termini per la loro attuazione. È opportuno valutare su base annuale il livello di rischio che tali piante comportano e il piano d'azione dovrebbe essere aggiornato di conseguenza, per dare la priorità alle piante che presentano un maggior rischio di provocare la propagazione del nematode del pino.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

Il punto 3, lettera b), dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è sostituito dal seguente:

- «b) gli Stati membri individuano e abbattano, nelle zone cuscinetto interessate, tutte le piante sensibili che sono morte, in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi effettuano la rimozione e lo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore prima e nel corso dell'abbattimento e fino allo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento, alle seguenti condizioni:
- i) le piante sensibili individuate al di fuori della stagione di volo del vettore sono, prima della successiva stagione di volo, abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);
 - ii) le piante sensibili individuate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Se uno Stato membro non ritiene opportuno effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili individuate durante la stagione di volo e colpite da incendio o da tempesta, può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Durante l'abbattimento e la rimozione le piante sensibili in questione sono distrutte sul posto o rimosse e il legname e le cortecce sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se si applica tale deroga, e fatta salva la lettera a), lo Stato membro interessato effettua, durante la stagione di volo, indagini intensive nell'area colpita da incendi o tempeste, prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e, in caso di conferma, svolge indagini più intensive sulle piante sensibili situate nell'area circostante ispezionando, prelevando campioni e analizzando le piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino.


In deroga ai punti i) e ii), il Portogallo può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento delle piante sensibili, ufficialmente riconosciute dall'organismo ufficiale responsabile come colpite dall'incendio del 2017, entro un periodo più lungo e non oltre il 31 marzo 2020. Affinché l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento possano essere effettuati entro tale periodo, si accorda la priorità alle piante sensibili situate nelle seguenti aree:

- le zone adiacenti alla zona infestata;
- le zone che presentano segni di attività di insetti vettori;
- le zone con un maggior tasso di alberi morenti che indica la possibile presenza del nematode del pino;
- qualsiasi altra area che comporti un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino.

Le piante sensibili sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In questo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Le piante sensibili che non possono essere usate dall'insetto vettore per il completamento del suo ciclo di vita possono rimanere sul posto senza essere distrutte.

Entro il 31 maggio 2018 il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri un piano d'azione annuale contenente le mappe che indicano l'ubicazione delle piante colpite dagli incendi nella zona cuscinetto, l'ubicazione delle aree indicate al secondo comma e i motivi di tale selezione, le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, le risorse necessarie e i termini di attuazione delle misure. Entro il 31 maggio 2019 il Portogallo presenta un altro piano d'azione annuale con lo stesso contenuto.


Il livello di rischio presentato dalle piante è valutato su base annuale e il piano d'azione è opportunamente aggiornato. Le attività previste nell'ambito di tale piano d'azione sono prese in considerazione nell'elaborazione del piano d'azione generale di cui all'articolo 9.



Il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri una relazione sui risultati annuali, comprendente le conclusioni delle indagini più intensive sui vettori e qualunque aggiornamento di tale piano d'azione, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in questione.

Dalle piante sensibili abbattute, ad eccezione delle piante completamente distrutte da incendi boschivi, si prelevano campioni che vengono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in tali piante sensibili è inferiore allo 0,02 %.»

18CE1230



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/619 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4).
- (2) Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 «igiene umana», del tipo di prodotto 5 «acqua potabile» e del tipo di prodotto 6 «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 5 e 6, contenenti PHMB (1415; 4.7), potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tali tipi di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale e per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.
- (6) Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1231



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/620 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2018****relativa alle specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il programma Copernicus, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014, è un programma civile, orientato agli utenti, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e il cui principale obiettivo operativo è quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 377/2014, il programma Copernicus si articola in tre componenti, tra cui una componente servizi destinata a garantire la trasmissione di informazioni nei seguenti settori: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. La Commissione ha la responsabilità generale di Copernicus e coordina le sue diverse componenti.
- (3) Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus sono necessarie per stabilire una base di riferimento per l'attuazione della componente servizi quale parte della governance di Copernicus.
- (4) Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus dovrebbero contemplare aspetti quali ambito di applicazione, architettura, portafoglio di servizi tecnici, monitoraggio e valutazione, esigenze di servizi di dati spaziali e in situ, evoluzione, archiviazione e diffusione dei dati; inoltre dovrebbero garantire il corretto funzionamento della componente servizi di Copernicus.
- (5) Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus dovrebbero coprire l'intera componente servizi, con un'attenzione particolare per le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Copernicus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus**

Sono adottate le seguenti specifiche tecniche relative all'attuazione della componente servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2014:

- 1) le caratteristiche generali della componente servizi di Copernicus stabilite nell'allegato I della presente decisione;
- 2) le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato II della presente decisione;
- 3) le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio dell'ambiente marino di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato III della presente decisione;

⁽¹⁾ GUL 122 del 24.4.2014, pag. 44.

- 4) le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato IV della presente decisione;
- 5) le specifiche tecniche del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato V della presente decisione;
- 6) le specifiche tecniche del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato VI della presente decisione;
- 7) le specifiche tecniche del servizio di sicurezza di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato VII della presente decisione;

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA COMPONENTE SERVIZI DI COPERNICUS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione esatto e gli obiettivi di ogni servizio di Copernicus sono specificati nei seguenti allegati tematici da II a VII.

2. SPECIFICHE GENERALI DEL SERVIZIO

2.1. Architettura

Le entità delegate sviluppano l'architettura dei diversi servizi adeguandola alle loro caratteristiche specifiche. Le seguenti funzioni generali sono applicabili a tutti i servizi:

- a) operazioni integrate per fornire in modo tempestivo e affidabile informazioni e prodotti del servizio;
- b) gestione della qualità di prodotti e servizi in modo da fornire informazioni verificate e aggiornate;
- c) continuo miglioramento e evoluzione del servizio in modo da rispondere ai requisiti degli utenti;
- d) promozione dell'adesione di utenti e misure di comunicazione al fine di massimizzare la consapevolezza, l'uso e la valorizzazione del servizio;
- e) distribuzione e archiviazione dei prodotti, mantenimento di un registro delle informazioni fornite e di un archivio di set di dati meno recenti e storici a disposizione degli utenti.

Ai fini del presente allegato con «entità delegate» si intendono gli organismi cui la Commissione ha affidato compiti di attuazione della componente servizi, tra cui:

- a) l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per la componente in situ di Copernicus e le componenti paneuropea e locale del servizio di monitoraggio del territorio;
- b) il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per il servizio di monitoraggio atmosferico e il servizio relativo ai cambiamenti climatici;
- c) Mercator Océan per il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino;
- d) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per la sorveglianza delle frontiere all'interno del servizio di sicurezza di Copernicus;
- e) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) per la sorveglianza marittima all'interno del servizio di sicurezza di Copernicus;
- f) il centro satellitare dell'Unione europea (Satcen) per il sostegno all'azione esterna dell'Unione del servizio di sicurezza di Copernicus.

2.2. Operazioni integrate

I servizi sono progettati in modo da consentire un funzionamento affidabile, efficiente e sostenibile e forniscono prodotti che rispondono alle caratteristiche tecniche e ai requisiti di tempestività stabiliti per ogni prodotto del portafoglio Copernicus.

Nella progettazione dei servizi e nelle loro modalità di funzionamento sono prese precauzioni appropriate al fine di minimizzare l'indisponibilità dei servizi e dei relativi prodotti e i casi di ritardo nella consegna rispetto i requisiti di tempestività specificati nel portafoglio. Al fine di individuare le anomalie nel più breve tempo possibile sono implementati gli appropriati processi (automatizzati) di monitoraggio tecnico.

I servizi forniscono una funzione di assistenza utenti che offre almeno tutte le informazioni tecniche sui prodotti del servizio e le elaborazioni che consentono di associare i metadati ad ogni prodotto del servizio e consegnarli con esso. Un servizio di helpdesk è disponibile in base ad un orario compatibile con i tempi previsti per i prodotti del servizio.

Le entità delegate sostengono il coordinamento delle loro attività con la Commissione, nonché la cooperazione tra loro.



2.3. Gestione della qualità dei prodotti e dei servizi

Le entità delegate istituiscono procedure interne appropriate per garantire un elevato livello di qualità dei servizi. Tale procedura include almeno la verifica delle caratteristiche tecniche di tutti i prodotti del servizio oppure di un campione dei prodotti, compresa la valutazione quantitativa se del caso, nonché la raccolta di feedback sulla soddisfazione degli utenti.

Oltre ai processi interni, i servizi forniscono una serie di indicatori di rendimento da utilizzare nel monitoraggio a livello di programma [conformemente al punto 4].

2.4. Miglioramento costante del servizio

In base ai riscontri derivanti dalla funzione di garanzia della qualità e dal feedback degli utenti, i servizi sviluppano, convalidano e aggiornano periodicamente la procedura per migliorare la qualità dei loro prodotti e/o la soddisfazione degli utenti principali. Le entità delegate informano preventivamente la Commissione prima di modificare la produzione operativa dei prodotti del servizio.

Le modifiche che vanno al di là dell'ordinaria manutenzione e dell'evoluzione già prevista dei prodotti nei rispettivi accordi di delega tra la Commissione e le entità delegate sono concordate preventivamente tra l'operatore del servizio e la Commissione. A tale procedura partecipano anche gli Stati membri.

2.5. Adesione degli utenti e comunicazione

I servizi svolgono attività volte a sviluppare e ampliare la comunità di utenti dei servizi offerti. Queste attività possono includere, ad esempio, l'organizzazione di seminari tematici, la formazione, articoli per la stampa e i media digitali, partecipazione a conferenze e manifestazioni specifiche per settore di utenti.

In un numero limitato di casi giustificati, si possono promuovere attività pilota e/o casi d'uso specifici per stimolare e favorire taluni settori di applicazione e dimostrarne la potenziale utilità.

Le attività a livello di servizio sono coordinate con le attività e con la pianificazione a livello di programma della Commissione.

2.6. distribuzione e archiviazione dei prodotti

La strategia di distribuzione dei prodotti del servizio si basa su un unico punto di accesso (sportello unico) per ciascun servizio che consente agli utenti di accedere ai prodotti e alle informazioni. Il punto di accesso per ciascun servizio è un portale web con un'interfaccia armonizzata per ogni componente del servizio, indipendentemente dall'ubicazione fisica delle fonti di dati.


I requisiti più importanti includono una registrazione utente non restrittiva, una ricerca efficace e una visualizzazione rapida dei prodotti, il facile accesso ai metadati, comprese le descrizioni dei prodotti, la possibilità di visualizzare insiemi di dati, la suddivisione a livello regionale e il trasferimento dati (download) in vari formati.

Le diverse entità delegate mettono a disposizione una raccolta eterogenea di interfacce che consente agli utenti di accedere ai dati e alle informazioni di Copernicus.

Per consentire l'interoperabilità delle diverse piattaforme di distribuzione di Copernicus esistenti e rafforzare il sistema di distribuzione globale di Copernicus va sviluppato un portale Copernicus di dati e informazioni efficiente. Per la realizzazione di tale obiettivo la Commissione istituisce il «servizio di accesso ai dati e alle informazioni» (Data and Information Access Service - DIAS) che mette a disposizione degli utenti i dati e le informazioni di Copernicus mediante un'architettura informatica di tipo cloud.

Tutti i prodotti sono archiviati e l'accesso rapido ai prodotti più recenti è garantito.

La strategia per l'archiviazione si basa sui requisiti e sulle esigenze degli utenti. Tutti i prodotti di dati generati dai servizi sono disponibili in modo permanente per consentire la tracciabilità e la riproducibilità dei risultati e delle conclusioni. In particolare sono archiviati in modo permanente i set di dati di osservazione e le rianalisi. Sono applicate misure appropriate per ridurre il rischio di perdita o distruzione dei dati.



Le domande, i reclami e i suggerimenti degli utenti sono gestiti da un sistema tracciabile. Un servizio di assistenza utenti tratta le domande degli utenti in modo interattivo. Tale funzione è espletata da helpdesk che si trovano presso le entità delegate dei servizi ed è integrata da un supporto utenti presso il fornitore di dati.

Le entità delegate garantiscono l'interoperabilità dei portali dei servizi con «copernicus.eu» e l'armonizzazione globale dei servizi di distribuzione in coordinamento con la Commissione.

3. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

3.1. Norme generali dei prodotti del servizio — Conformità INSPIRE

I dati territoriali e le informazioni generati nell'ambito della componente servizi di Copernicus sono compatibili e interoperabili con i dati e i sistemi di informazione territoriali previsti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ai regolamenti (CE) n. 1205/2008 ⁽²⁾, (UE) n. 1089/2010 ⁽³⁾ e (CE) n. 976/2009 ⁽⁴⁾ della Commissione.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Gli indicatori chiave di prestazione (ICP) sono utilizzati per monitorare la qualità e il progresso dei servizi Copernicus.

Detti ICP contribuiscono in modo significativo a dimostrare che il programma è sulla buona strada e procede come previsto.

Servizi che forniscono prodotti ordinari (territorio, cambiamento climatico, monitoraggio marittimo, monitoraggio atmosferico)

ID	ICP	Metodo di valutazione proposto
1	Qualità e completezza dei prodotti	Qualità e completezza dei prodotti
2	Tempestività del prodotto (se del caso)	Percentuale di prodotti disponibili entro i tempi previsti sul portale di distribuzione dei servizi di Copernicus, in linea con parametri di riferimento predefiniti per ciascun prodotto
3	Disponibilità del servizio	Percentuale, in termini di tempo, della disponibilità per gli utenti del portale di distribuzione dei servizi di Copernicus (al mese)
4	Soddisfazione degli utenti (per assistenza e servizi)	Risultato delle risposte alla domanda «in generale, sei soddisfatto del servizio X di Copernicus? (1 = non soddisfatto, 4 = molto soddisfatto)», da includere nell'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti per ogni servizio di Copernicus.
5	Adesione degli utenti	A/numero di utenti registrati
		B/numero di utenti attivi (che hanno scaricato o richiesto prodotti negli ultimi 3 mesi)

Servizi che forniscono prodotti su richiesta (ad esempio, di sicurezza, emergenza)


ID	ICP	Metodo di valutazione proposto
1	Qualità e completezza dei prodotti	Qualità e completezza dei prodotti

⁽¹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).



ID	ICP	Metodo di valutazione proposto
2	Tempestività del prodotto (se del caso)	Percentuale di prodotti disponibili entro i tempi previsti sul portale di distribuzione dei servizi di Copernicus, in linea con parametri di riferimento predefiniti per ciascun prodotto
3	Disponibilità del servizio	Percentuale, in termini di tempo, della disponibilità per gli utenti del portale di distribuzione dei servizi di Copernicus (al mese)
4	Soddisfazione degli utenti (per assistenza e servizi)	Il risultato delle risposte alla domanda «in generale, sei soddisfatto del servizio X di Copernicus? (1 = non soddisfatto, 4 = molto soddisfatto)», da porre dopo ogni attivazione o da inserire in un'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti.
5	Adesione degli utenti	Numero di attivazioni

I risultati delle misurazioni degli ICP devono essere comunicati alla Commissione. Le entità delegate possono utilizzare altri ICP pertinenti in base alla loro situazione specifica.

5. ESIGENZE DI DATI PER COPERNICUS

Il costante adeguamento delle esigenze di dati per il programma Copernicus si basa sui requisiti degli utenti e sulle specifiche dei servizi. I dati di input per i servizi di Copernicus rientrano in due ampie categorie:

- a) osservazioni satellitari;
- b) dati in situ.

5.1. Osservazioni satellitari

La fornitura di dati spaziali per i servizi Copernicus è gestita da:

- a) la Commissione mediante le specifiche di accesso ai dati di Copernicus relativi alle esigenze di dati spaziali di osservazione della Terra per il periodo 2014-2020;
- b) l'ESA per il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus, la definizione della sua architettura, lo sviluppo e l'acquisizione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e la gestione delle missioni specifiche di Copernicus;
- c) EUMETSAT per l'esecuzione delle missioni specifiche di Copernicus.

Le specifiche di accesso ai dati di Copernicus delle esigenze di dati spaziali di osservazione della Terra per il periodo 2014-2020 sono rispettate mediante il meccanismo Data Warehouse, stabilito sulla base degli accordi di delega di Copernicus con l'ESA.


5.2. Osservazioni in situ

L'accesso ai dati in situ concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus è coordinato principalmente in base alle esigenze dei servizi Copernicus.

La fornitura di dati in situ si avvale di diverse fonti di dati, comprese quelle degli Stati membri. La componente in situ di Copernicus si basa principalmente su fonti di dati e capacità esistenti. Essa comprende diverse categorie di dati (misurazioni in situ e dati di osservazione regolari e frequenti, dati raccolti periodicamente o ad hoc). La componente in situ di Copernicus integra a livello europeo i dati in situ e i dati di riferimento esistenti. Inoltre in alcuni casi i servizi connessi a determinati settori tematici possono aver sottoscritto accordi specifici con i fornitori di dati in situ.

6. EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI DI COPERNICUS FINO AL 2020

I servizi operativi di Copernicus, programmati nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), evolveranno in base ai requisiti degli utenti riconosciuti ed emergenti e alle nuove metodologie.



Al fine di mantenere la pertinenza dei vari prodotti le entità delegate aggiornano e sviluppano costantemente il proprio portafoglio in base al feedback degli utenti, ai progressi tecnologici e ai risultati dei processi di convalida. La manutenzione immediata e il miglioramento del servizio in base al programma di lavoro Copernicus fanno parte dei compiti operativi. Se del caso, l'evoluzione a lungo termine terrà conto degli input da attività svolte nel quadro di Orizzonte 2020 e di altri programmi di ricerca.


In questo QFP si possono prevedere tre principali contesti di evoluzione:

- a) l'ulteriore sviluppo di prodotti esistenti al fine del loro miglioramento;
- b) l'introduzione di nuovi prodotti e gruppi di servizi nel periodo coperto dal programma;
- c) la potenziale aggiunta di nuovi gruppi di prodotti attualmente non previsti nelle presenti specifiche tecniche del servizio in seguito all'apparizione di esigenze nuove ed emergenti riconducibili all'attuazione delle politiche.

Nei casi di cui alla lettera c) l'entità delegata analizza i benefici, i costi e l'impatto sulle operazioni previsti. Su questa base ha luogo una discussione nell'ambito del forum degli utenti Copernicus e del comitato Copernicus per decidere in merito all'eventuale introduzione del nuovo gruppo di prodotti.

Le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) tengono conto dei seguenti fattori:

- a) evoluzione della politica dell'Unione;
- b) evoluzione dei requisiti degli utenti;
- c) feedback degli utenti sul servizio corrente;
- d) disponibilità di nuovi dati di osservazione;
- e) raccomandazioni degli esperti;
- f) nuovi metodi derivanti da progetti di ricerca come Orizzonte 2020.



ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO DI COPERNICUS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS) fornisce informazioni basate su dati satellitari per facilitare il monitoraggio della composizione dell'atmosfera terrestre. Tale servizio sviluppa inoltre capacità proprie di monitoraggio costante della composizione chimica dell'atmosfera terrestre a livello globale e regionale con mezzi assistiti da satellite. Tali capacità comprendono la descrizione della situazione attuale dell'atmosfera (analisi), la previsione dell'evoluzione della situazione nell'arco di qualche giorno (previsione) e la trasmissione di registrazioni coerenti di dati retrospettivi riferite agli anni recenti (rianalisi). Il servizio genera prodotti geofisici che possono essere inseriti in ulteriori trattamenti tecnici, nonché informazioni di alto livello in varie forme destinate all'ulteriore valutazione da parte di esperti come sostegno per i decisori. Tali prodotti sono sottoposti a una rigorosa procedura di verifica della qualità al fine di garantire il massimo livello di qualità.

Il CAMS sostiene numerose applicazioni sviluppate dai portatori di interessi in un'ampia gamma di settori tra cui la sanità, il monitoraggio ambientale, le energie rinnovabili, la meteorologia e la climatologia. Esso fornisce informazioni giornaliere riguardanti la composizione dell'atmosfera globale mediante l'elaborazione dei dati satellitari, il monitoraggio e la previsione di componenti quali gas serra (anidride carbonica e metano), gas reattivi e aerosol, compresi i pollini per l'Europa.

Il CAMS è sviluppato in modo da soddisfare le esigenze di dati e informazioni trattate relativi alla tutela ambientale. Esso offre inventari delle emissioni e stima i flussi netti di CO₂, CH₄ e N₂O sulla superficie terrestre. Il CAMS mira a promuovere la partecipazione alla comunità FAIRMODE in modo da contribuire all'armonizzazione della modellizzazione regionale.

2. ESIGENZE DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il CAMS fornisce i seguenti servizi, classificati in cinque categorie tematiche che raggruppano dati e/o prodotti di informazione in base al principale settore di applicazione:

- a) qualità dell'aria e composizione dell'atmosfera: prodotti che caratterizzano la composizione chimica dell'atmosfera e forniscono informazioni su gas serra, gas reattivi e aerosol. Essi sono forniti su scala globale per tutta l'atmosfera e ad una maggiore risoluzione orizzontale per un settore regionale che copre l'Unione e le zone limitrofe, inclusi gli Stati membri del SEE. I prodotti comprendono, in particolare, le specie pertinenti per le normative dell'Unione e nazionali, nonché i trattati internazionali;
- b) forzatura climatica: prodotti specializzati per quantificare la forzatura del sistema terrestre a causa delle modifiche della composizione dell'atmosfera indotte dalle attività umane;
- c) strato di ozono e radiazione UV: informazioni su componenti di particolare importanza per lo strato di ozono stratosferico, nonché sulla radiazione ultravioletta;
- d) radiazione solare: prodotti della radiazione pertinenti nel contesto dell'energia solare;
- e) emissioni e flussi superficiali: informazioni fornite dal CAMS sulle fonti e sui bacini superficiali dei principali gas serra.


I settori non si escludono a vicenda e alcuni prodotti possono figurare in vari settori.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

La progettazione dell'architettura del servizio assicura la coerenza con la visione globale e la strategia di sviluppo di Copernicus.

Vi sono quattro elementi principali del servizio:

- a) acquisizione e pretrattamento dei dati di input: principalmente le osservazioni (provenienti da strumenti satellitari e in situ) e i dati ausiliari necessari per stimare le emissioni di inquinanti e per valutare le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera;



- b) trattamento globale: funzionamento in tre modalità per fornire i prodotti richiesti dagli utenti:
- 1) produzione giornaliera per analisi e previsioni in tempo prossimo al reale (near real time);
 - 2) produzione giornaliera per analisi e previsioni in modalità differita (delayed-mode);
 - 3) flusso produttivo di rianalisi che fornisce set di dati pluriennali coerenti con un modello/sistema di assimilazione congelato;
- c) trattamento regionale: è eseguito con una maggiore risoluzione spaziale e sostiene in particolare le ulteriori attività di modellizzazione a valle per le sottoregioni su scala ancora più precisa, nonché il monitoraggio della qualità dell'aria e dei pollini e le previsioni delle attività nazionali;
- d) servizi complementari: riguardano il trattamento delle applicazioni, i servizi e i prodotti fondati o integrati nei principali output di trattamento a livello regionale dell'Unione e globale.

Le quattro funzioni trasversali riguardano:

- a) il controllo e la garanzia della qualità;
- b) l'archiviazione;
- c) la distribuzione dei prodotti;
- d) l'interazione con gli utenti e la formazione e la sensibilizzazione degli stessi.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

I prodotti CAMS sono forniti gratuitamente agli utenti registrati mediante un catalogo interattivo disponibile sul portale web CAMS.

Il portafoglio di prodotti CAMS è organizzato in quattro categorie principali e in tredici linee di prodotti.

1) *Prodotti regionali*

I prodotti regionali sono forniti da un insieme di modelli della qualità dell'aria (fino a 10) per il settore europeo e per diverse specie, quali: episodi e concentrazioni di fondo di O₃, NO₂, NO, CO, SO₂, NH₃, PAN, VOC, PM2.5, PM10, pollini (allergeni principali).

I servizi comprendono quanto segue:

- a) analisi e previsioni giornaliere in tempo prossimo al reale;
- b) rianalisi giornaliere intermedie in modalità differita basate su osservazioni in situ in una fase intermedia di convalida;
- c) rianalisi annuali basate su osservazioni in situ completamente convalidate.

2) *Prodotti globali*

I prodotti globali sono forniti utilizzando il sistema integrato di previsioni (IFS) del ECMWF, che viene utilizzato anche per le attività di previsione meteorologica numerica del centro. I servizi consistono di analisi e previsioni giornaliere in tempo prossimo al reale e in modalità differita, nonché rianalisi, che riguardano il periodo a partire dal 2003. Le specie includono aerosol, gas reattivi (solo un sottoinsieme è direttamente limitato dalle osservazioni), CO₂ e CH₄. I prodotti globali riguardano la troposfera e la stratosfera.

3) *Prodotti supplementari*

I prodotti supplementari sono fondati sui prodotti globali o regionali oppure sono integrati in essi.

I prodotti di sostegno strategico comprendono le relazioni di valutazione riguardanti i dati di rianalisi regionali destinati agli esperti tecnici che forniscono consulenza ai responsabili politici, le previsioni giornaliere di scenari che riguardano episodi di inquinamento per valutare l'efficacia delle strategie a breve termine di abbattimento delle emissioni e i calcoli fonte-ricettore che forniscono informazioni sull'origine di episodi di inquinamento atmosferico:

- a) relazioni di valutazione intermedie basate sulle rianalisi intermedie europee;
- b) relazioni di valutazione basate sulle rianalisi dell'Unione eseguite con dati convalidati;



- c) previsioni giornaliere di «scenari verdi» con un livello ridotto di emissioni antropogeniche;
- d) calcoli fonte-ricettore per paese forniti su richiesta;
- e) calcoli fonte-ricettore regionali giornalieri (ripartizione in prodotti locali e trasportati per un numero elevato di agglomerati urbani europei).

I prodotti riguardanti la radiazione solare comprendono le previsioni globali delle radiazioni UV a sostegno del settore sanitario, nonché le basi dati dell'irraggiamento solare a cielo sereno e a cielo coperto a sostegno del settore dell'energia solare e di altri settori:

- a) previsione dell'indice UV solare globale;
- b) irraggiamento solare globale di superficie a cielo sereno;
- c) irraggiamento solare totale della superficie a cielo coperto (oltre alle aree coperte dai satelliti geostazionari).

I prodotti riguardanti l'inversione del flusso di gas serra comprendono le stime dei flussi superficiali per alcuni dei principali gas serra ottenute mediante modellizzazione inversa:

- a) flussi mensili di metano a livello globale (dal 2000 al 2015);
- b) flussi mensili di protossido di azoto a livello globale (dal 1996 al 2015);
- c) flussi mensili di anidride carbonica a livello globale (dal 1979 al 2015);

L'elemento del servizio forzatura climatica fornisce stime della forzatura climatica di aerosol in base alle più recenti rianalisi globali:

- a) forzatura dovuta all'interazione tra aerosol e irraggiamento;
- b) forzatura dovuta all'interazione tra aerosol e nuvole;
- c) forzatura dovuta a CO₂;
- d) forzatura dovuta a CH₄;
- e) forzatura dovuta all'ozono stratosferico;
- f) forzatura dovuta all'ozono troposferico.

4) Prodotti riguardanti le emissioni

I prodotti CAMS riguardanti le emissioni sono un input importante per i sistemi di valutazione globali e regionali e sono inoltre forniti come prodotti finali per gli utenti. I prodotti riguardanti le emissioni osservano:


- a) le emissioni antropogeniche:
 - 1) le emissioni antropogeniche a livello europeo;
 - 2) le emissioni globali naturali e antropogeniche;
- b) le emissioni di combustione: emissioni prodotte dalla combustione di biomassa basate sulle osservazioni satellitari della potenza radiante degli incendi (*fire radiative power*).

5. ESIGENZE DI DATI

L'acquisizione di dati e il pretrattamento costituiscono l'interfaccia diretta con le componenti in situ e di osservazione spaziale.

Il CAMS dispone di due serie di requisiti per quanto riguarda la tempestività del feed di dati relativi alle osservazioni:

- a) le componenti CAMS che operano in base a una routine giornaliera necessitano di dati disponibili in tempo prossimo al reale (NRT), ossia entro poche ore dopo l'osservazione, quindi i corrispondenti requisiti in materia di controllo della qualità dei dati devono essere compatibili con l'NRT e il trattamento automatizzato;
- b) le componenti CAMS che operano in modalità differita (disponibilità entro alcune settimane o pochi mesi).



5.1. Osservazioni satellitari

La produzione CAMS è incentrata sui sistemi di assimilazione dati e di previsione. Il sistema CAMS di assimilazione dati utilizza le osservazioni satellitari per regolare il modello di previsione in modo che questo si attenga il più possibile alle reali condizioni atmosferiche. I modelli vengono inizializzati giornalmente. A tal fine, le previsioni del giorno prima vengono unite alle osservazioni in modo da fornire la migliore stima possibile delle condizioni atmosferiche all'inizio della nuova previsione.

I servizi di previsioni globali CAMS funzionano in tempo reale, in modalità differita e utilizzando le configurazioni di rianalisi; essi utilizzano i dati delle osservazioni satellitari per le osservazioni meteorologiche e per l'analisi della composizione dell'atmosfera.

Le categorie di osservazioni utilizzate comprendono:

- a) le osservazioni operative che sono attualmente utilizzate nei sistemi di assimilazione dati e di previsione CAMS;
- b) le osservazioni preoperative che sono attualmente analizzate al fine di dimostrarne l'uso operativo;
- c) le osservazioni programmate che vengono attualmente prese in considerazione per l'implementazione nei sistemi CAMS.

Il servizio CAMS supporta un trattamento «ad hoc» in tempo prossimo al reale per alcune osservazioni relative ai dati satellitari che non sono normalmente trattate dalle infrastrutture spaziali di Copernicus o, più in generale, dalle agenzie spaziali internazionali. I dati provenienti dalle missioni di osservazione dell'atmosfera Sentinel 5p, 4 e 5 sono presi in considerazione per lo sviluppo del servizio CAMS.

5.2. Osservazioni in situ

Il CAMS non utilizza sistemi di osservazione in situ e raccoglie le osservazioni da un'ampia gamma di fornitori di dati ai fini dell'assimilazione e della convalida dei dati. Esso utilizza le infrastrutture di ricerca esistenti a livello europeo e internazionale. Il CAMS non sostiene finanziariamente l'acquisizione stessa dei dati e finanzia invece le attività dedicate al miglioramento del trattamento dei dati in un contesto operativo. A tal fine vengono conclusi contratti specifici con le istituzioni e le organizzazioni europee e internazionali.



ALLEGATO III

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE MARINO DI COPERNICUS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino di Copernicus (CMEMS) fornisce informazioni di riferimento periodiche e sistematiche sullo stato fisico e biogeochimico, sulla variabilità e sulla dinamica degli ecosistemi oceanici e marini per gli oceani di tutto il globo e i mari della regione europea. Il CMEMS fornisce prodotti che possono essere utilizzati in vari settori e comprende la descrizione della situazione attuale degli oceani (analisi), la previsione dell'evoluzione della situazione nell'arco di qualche giorno (previsione) e la trasmissione di registrazioni coerenti di dati retrospettivi riferite agli ultimi anni (ritrattamento delle osservazioni e rianalisi dei modelli). Il servizio genera prodotti che possono essere inseriti in ulteriori trattamenti tecnici, nonché informazioni ad alto livello in varie forme destinate all'ulteriore valutazione da parte di esperti come sostegno per i decisori.

Il servizio marino fornisce una risposta sostenibile alle esigenze degli utenti europei, in particolare nei settori di applicazione della sicurezza marittima, delle risorse marine, dell'ambiente marino e costiero e delle previsioni meteorologiche, climatiche e stagionali. Esso mette a disposizione informazioni affidabili e generiche, ottenute dalle osservazioni spaziali e in situ e da modelli — comprese le previsioni, le analisi e le rianalisi — riguardanti lo stato fisico e le caratteristiche biogeochimiche degli oceani di tutto il globo e dei mari nella regione europea.

2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

IL CMEMS fornisce servizi classificati nelle quattro categorie tematiche seguenti.

1) *Sicurezza in mare*

I prodotti forniscono informazioni a sostegno della sicurezza delle attività in mare, quali le operazioni marittime, le previsioni meteorologiche marine, le previsioni di ghiaccio nel mare, la lotta allo spandimento di idrocarburi, il traffico marittimo, la ricerca e il soccorso, le piattaforme eoliche offshore e tutte le attività che richiedono misure di sicurezza per le operazioni offshore.

2) *Risorse marine*

I prodotti sono incentrati sulla gestione sostenibile delle risorse marine viventi, mediante l'itticoltura o la maricoltura, e il sostegno delle zone marine protette. Gli obiettivi principali della gestione della pesca sono i servizi per ecosistemi sostenibili per la pesca che garantiscono una resa massima sostenibile e nel contempo contribuiscono a ripristinare gli stock troppo sfruttati. Gli organi di gestione della maricoltura forniscono consulenza sulla valutazione della produttività multitrofica e sull'impatto ambientale dell'acquacoltura marina.

3) *Ambiente marino e costiero*


Questo servizio soddisfa le esigenze degli utenti in diversi settori: turismo e maricoltura sostenibile, protezione delle coste dall'erosione e dalle fonti terrestri di inquinamento, tutela della salute umana e dell'ecosistema. I prodotti e le informazioni sono necessari per sostenere lo sviluppo di concetti efficaci di gestione integrata delle zone costiere e di sistemi a sostegno del processo decisionale.

4) *Previsioni meteorologiche, climatiche e stagionali*

Questo servizio garantisce, su base giornaliera o ogni sei ore, la fornitura affidabile e costante di informazioni marine sottoposte a un controllo della qualità. Tali informazioni comprendono i campi di superficie in quanto condizioni limite, nonché le osservazioni della superficie degli oceani e informazioni basate su modelli dell'oceano al di sotto della superficie.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il CMEMS comprende tre principali elementi del servizio.



1) *Trattamento*

I centri di trattamento elaborano, da vari set di dati di input, i prodotti principali che descrivono lo stato dell'oceano in tempo prossimo al reale e in modalità differita. Il trattamento è realizzato da centri di assemblaggio tematici e da centri di monitoraggio e previsione.

- a) I centri di assemblaggio tematici (TAC) sono incentrati principalmente sul trattamento diretto dei dati in situ, quali variabili di temperatura, salinità e biogeochimica e dati satellitari L2 per diverse variabili oceaniche, quali temperatura della superficie dell'oceano, colore degli oceani, parametri dei ghiacci marini e livello del mare, ossigeno disciolto, proprietà ottiche o altri componenti biogeochimici. I risultati di questo trattamento tematico sono i prodotti che costituiscono l'input diretto per l'ulteriore elaborazione da parte dei centri di monitoraggio e previsione nonché i prodotti destinati all'uso esterno.
- b) I centri di monitoraggio e previsione (MFC) forniscono la descrizione tridimensionale dello stato degli oceani: analisi e previsioni di parametri marini (temperatura, salinità, correnti, ghiacci marini, livello del mare, onde e biogeochimica). Vi sono sette MFC che coprono gli oceani della Terra e i mari della regione europea: globale, Artico, Baltico, Atlantico nordoccidentale, costa iberica, Golfo di Biscaglia, costa irlandese, Mar Mediterraneo e Mar Nero.

2) *Gestione dei prodotti*

La gestione dei prodotti tratta tutti i dati e i prodotti marini in tempo reale o in modalità differita; inoltre comprende la gestione degli archivi e fornisce le capacità necessarie per l'individuazione, la visualizzazione, l'accesso e il trasferimento (download) dei dati e delle informazioni in qualsiasi momento da parte degli operatori del servizio e degli utenti esterni. La gestione dei prodotti si basa sul mantenimento e sull'aggiornamento delle attuali categorie di dati e variabili nel catalogo, nonché sulle informazioni nelle linee di servizio.

3) *Sensibilizzazione e formazione*

Le attività di sensibilizzazione e formazione forniscono agli utenti un accesso facile ed efficace a tali dati e prodotti, nonché la possibilità di scoprire il servizio (online oppure mediante formazioni ed eventi dedicati), migliorare le proprie competenze e conoscenze del servizio, indicare i propri requisiti e dare il proprio feedback. Le attività di sensibilizzazione sono parte integrante del servizio, volte a fornire un collegamento diretto con le competenze tecniche e scientifiche inerenti al servizio. Si possono considerare due aspetti: l'interazione con gli utenti e la comunicazione.

L'entità delegata è responsabile dell'implementazione delle funzioni primarie nonché delle funzioni trasversali e generali necessarie per garantire un servizio marino efficiente e affidabile.

I tre requisiti principali delle funzioni trasversali sono:


- a) operazioni integrate per fornire un servizio tempestivo e affidabile;
- b) gestione della qualità dei prodotti e dei servizi, per fornire informazioni scientificamente verificate e aggiornate e un'elevata qualità e continuità del servizio;
- c) continuo miglioramento del servizio in modo da rispondere ai requisiti degli utenti.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Il servizio CMEMS fornisce i prodotti gratuitamente agli utenti registrati mediante un catalogo interattivo disponibile sul portale web CMEMS. Il CMEMS fornisce regolarmente e sistematicamente informazioni di riferimento essenziali sullo stato fisico e biogeochimico degli oceani e dei mari regionali. Le osservazioni e previsioni prodotte dal servizio forniscono sostegno a tutte le applicazioni marine. L'obiettivo del CMEMS è la qualità e la semplicità: qualità delle informazioni sugli oceani fornite agli utenti e semplicità di accesso alle informazioni.

Il catalogo interattivo consente agli utenti di selezionare i prodotti in base ai seguenti criteri:

- a) zone geografiche: oceani della Terra o aree regionali: Oceano Artico, Mar Baltico, Atlantico nordoccidentale dell'Europa, Atlantico sudoccidentale dell'Europa, Mar Mediterraneo, Mar Nero;
- b) parametri: temperatura, salinità, correnti, parametri dei ghiacci marini (concentrazione, bordo, deriva, spessore, tipo), livello del mare [altezza del livello del mare (SSH), anomalia del livello del mare (SLA), altezza geopotenziale (GH), rumore SLA], zona eufotica, altezza dello strato di rimescolamento, vento, onde, proprietà ottiche dell'acqua, proprietà chimiche dell'oceano (N, P, Fe, O₂, Si, NH₄, RadFlux, PCO₂, pH), biologia dell'oceano (clorofilla-A, fito, zoo, produzione primaria);



- c) copertura temporale: prodotti inerenti alla previsione, in tempo quasi reale, pluriennali, invariabili nel tempo (dalla modellizzazione o dall'osservazione);
- d) modelli o osservazioni (i prodotti derivanti da simulazioni mediante modello, da misurazioni satellitari, osservazioni in situ o una combinazione di prodotti di osservazione e derivanti da un modello);
- e) tipo di grid;
- f) arco di tempo;
- g) copertura verticale;
- h) livello di trattamento;
- i) risoluzione temporale.

5. ESIGENZE DI DATI

Il CMEMS si basa su osservazioni degli oceani provenienti da una varietà di fonti, tra cui strumenti satellitari (da missioni Sentinel e altre missioni partecipanti essenziali come la serie Jason), piattaforme in situ quali boe e galleggianti in superficie e sotto la superficie e osservazioni volontarie delle navi.

5.1. Osservazioni satellitari


Il CMEMS fornisce prodotti basati sui satelliti operativi. Per la climatologia, la rianalisi e le convalide il CMEMS utilizzerà un numero ancora maggiore di osservazioni satellitari provenienti da missioni precedenti o da satelliti che non forniscono dati in tempo reale.

I più importanti tipi di dati utilizzati dal CMEMS provengono da spettroradiometri (tenore di clorofilla, tenore di materiali organici e minerali, temperatura della superficie del mare e copertura dei ghiacci marini), radiometri a infrarossi (temperatura della superficie del mare), radiometri a microonde [tenore di vapore acqueo nell'atmosfera, tenore acqueo (nuvole) nell'atmosfera, tassi di precipitazione, concentrazione, tipo e estensione dei ghiacci marini, temperatura della superficie del mare, salinità], altimetri (altezza della superficie del mare, velocità del vento sulla superficie del mare, altezza delle onde, ghiacci marini), diffusometri (velocità del vento e direzione in cui si dirige, pioggia, concentrazione dei ghiacci marini) e radar ad apertura sintetica (vento e campi d'onda di superficie e monitoraggio dei ghiacci marini).

Le osservazioni spaziali delle missioni Sentinel-1, Sentinel-3 e Jason-3 sono pienamente integrate nei prodotti CMEMS e nuovi dati sulle onde e nuovi prodotti biogeochimici saranno aggiunti al portafoglio. Le osservazioni di Sentinel-2 saranno interate progressivamente al fine di migliorare il portafoglio di prodotti biogeochimici.

5.2. Osservazioni in situ

Il CMEMS non si occupa dell'implementazione di sistemi di osservazioni in situ, ma raccoglie le osservazioni da fornitori di dati, principalmente da EuroGOOS, JCOMM networks, SeaDataNet e EMODnet.



ALLEGATO IV

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO DI COPERNICUS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus fornisce agli utenti nel campo ambientale e di altre applicazioni terrestri informazioni di alta qualità basate su dati spaziali in combinazione con altre fonti di dati.

Il servizio si rivolge a un'ampia gamma di politiche, quali ambiente, agricoltura, sviluppo regionale, trasporti, energia e cambiamenti climatici, a livello dell'Unione ma anche a livello globale visti gli impegni assunti dall'Unione europea in trattati e convenzioni internazionali.

Il servizio di monitoraggio del territorio è incentrato sulle priorità già definite da un'ampia consultazione dei principali utenti: i servizi pertinenti della Commissione, il forum degli utenti Copernicus, la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), i punti focali nazionali (NFP), i centri di riferimento (NRC) e i portatori di interessi internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite.

2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio Copernicus di monitoraggio del territorio comprende una componente globale, incluso un elemento di monitoraggio sistematico e di «hot spot», una componente paneuropea e una componente locale.

La componente globale del monitoraggio del territorio fornisce sostegno alla Commissione in vari campi di applicazione. I prodotti sono utilizzati, tra l'altro, per: il monitoraggio delle colture, dei pascoli e dei fenomeni di siccità, il sostegno alla gestione del bestiame, gli studi climatici, la valutazione della qualità dell'acqua, la navigazione sulle vie d'acqua interne, il monitoraggio idrologico, la valutazione dell'irrigazione, i sistemi di preallarme di rilevamento delle cavallette, gli studi sanitari, per la conservazione della biodiversità, il trasporto, le previsioni di degrado del territorio e di erosione del suolo. I prodotti sono messi a disposizione degli Stati membri, di paesi terzi, di istituzioni dell'ONU (FAO, WFP), di istituzioni di ricerca pubbliche e private.


Nell'ambito dell'elemento di monitoraggio sistematico, la componente globale del monitoraggio del territorio produce una vasta gamma di variabili biofisiche a livello mondiale che descrivono lo stato della vegetazione, il bilancio energetico e il ciclo dell'acqua. Nell'ambito dell'elemento di monitoraggio «hot spot», la componente globale del monitoraggio del territorio fornisce, su richiesta, informazioni dettagliate su settori specifici di interesse dell'Unione al di fuori del territorio dell'Unione, a sostegno della politica ambientale, della politica di sviluppo o di altre politiche dell'Unione. Tali informazioni completano l'attività di monitoraggio sistematico. Il terzo elemento della componente globale del monitoraggio del territorio è la produzione di dati pronti per l'analisi basati sui dati satellitari Sentinel.

La componente paneuropea comprende 5 strati tematici ad alta risoluzione (HRL), che descrivono le principali caratteristiche della copertura del suolo: superfici artificiali, zone boschive, zone agricole (prati e pascoli), zone umide e piccoli corpi idrici. Le HRL forniscono informazioni complementari ad altre nomenclature di copertura/utilizzo del suolo, come il Corine Land Cover (CLC). Le HRL sono aggiornate su base triennale. Con la serie di nuovi prodotti HRL si prevede anche lo sviluppo di una HRL relativa alle piccole macchie boschive e alla fenologia.

La componente paneuropea prevede la manutenzione e l'aggiornamento del set di dati Corine Land Cover (CLC) ogni 6 anni in base agli anni di riferimento 2012 e 2018. Tale aggiornamento comprende la produzione di informazioni sul cambiamento della copertura e dell'uso del suolo. Il CLC è un set di dati di input essenziali per il calcolo della serie di indicatori principali (CSI) del SEE e una fonte di informazioni di riferimento per numerose relazioni tematiche sull'ambiente.

A partire dal 2018 un prodotto CLC di nuova generazione sarà introdotto in parallelo, migliorando il concetto basato sull'oggetto elaborato dal gruppo d'azione EIONET in materia di copertura del suolo in Europa (EAGLE). Il nuovo prodotto relativo alla copertura del suolo risponde all'evoluzione dei requisiti degli utenti evidenziati dal monitoraggio dell'elemento «uso del suolo, cambiamento dell'uso del suolo e foreste» (LULUCF).

La componente locale fornisce informazioni più specifiche e dettagliate sulla copertura e sull'utilizzo del suolo che sono complementari alle informazioni ottenute dalla componente paneuropea. Essa si focalizza su settori specifici di interesse o «hot spots» che sono soggetti a specifiche sfide ambientali. Il prodotto Urban Atlas (UA) include informazioni di terza dimensione riguardanti le aree dei centri urbani. L'UA risponde ai requisiti a sostegno delle politiche regionali e urbane dell'Unione e di elaborazione di una serie di relazioni sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione.



La componente locale si concentra sulla mappatura e sul monitoraggio su base regolare delle aree sensibili dell'ambiente, aggiornando le zone ripariali in vista dell'azione 5 della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020.

Il sostegno allo strumento Natura2000 dell'Unione e la valutazione dello stesso sono alla base delle modifiche del monitoraggio in LC/LU in alcuni siti Natura2000, compresi le potenziali rischi circostanti dalla prospettiva dell'uso del suolo.

L'evoluzione della componente locale prevede lo sviluppo di un prodotto di monitoraggio delle zone costiere (in collaborazione con il servizio Copernicus di monitoraggio dell'ambiente marino). Un servizio per la neve e il ghiaccio esplorerà le economie di scala in cooperazione con gli attuali servizi omologhi a livello degli Stati membri.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il servizio di monitoraggio del territorio è articolato in due componenti principali: la componente globale e la componente europea.

1) La componente globale del monitoraggio del territorio comprende tre elementi.

- a) Il monitoraggio sistematico fornisce sistematicamente e in tempo prossimo al reale le variabili terrestri biogeofisiche essenziali per garantire il sostegno alle politiche dell'UE. L'attività produce un insieme di variabili biofisiche pertinenti per il monitoraggio delle colture, la previsione della produzione agricola, il bilancio del carbonio, la biodiversità, la qualità e la disponibilità dell'acqua, il monitoraggio della neve e dei cambiamenti climatici a livello mondiale, nonché ulteriori variabili biofisiche pertinenti per scopi di monitoraggio ambientale a livello globale e continentale. La componente globale del monitoraggio del territorio fornisce principalmente prodotti di media risoluzione (300 m), ma insieme a prodotti specifici con una risoluzione più elevata, quali la copertura dinamica del suolo con una risoluzione di 100 m che sfrutta le capacità satellitari e la disponibilità dei dati Sentinel. L'attività globale di monitoraggio sistematico del territorio offre una copertura completa della Terra rispetto alla copertura precisa e mirata delle attività locali e paneuropee. La qualità delle variabili è sottoposta ad un controllo costante, con una particolare attenzione alla costituzione di una serie cronologica coerente che è cruciale per molte applicazioni di monitoraggio e di preallarme.
- b) Il monitoraggio «hot spot» fornisce una copertura del suolo dettagliata ad alta e altissima risoluzione e informazioni di riferimento tematiche su settori specifici di interesse per l'UE al di fuori del territorio dell'Unione europea, in particolare in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali. L'attività riguarda la mappatura della copertura del suolo e del cambiamento della copertura del suolo nelle zone protette e paesaggistiche chiave in Africa e nelle zone rilevanti per lo sviluppo rurale in Asia. Le attività forniscono sostegno al monitoraggio delle foreste, compreso il processo di riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD). L'elenco dei settori di interesse da monitorare e mappare è definito in collaborazione con i servizi dell'UE e con le delegazioni dell'UE che seguono le attività in corso sul campo, nonché con programmi/istituzioni partner. Al fine di sostenere la strategia sulla biodiversità e le attività di sviluppo, per le aree protette e quelle circostanti, nonché per le aree di interesse per il processo REDD+, saranno prodotte mappe su misura della copertura del suolo e del cambiamento della copertura del suolo.
- c) Dati pronti per l'analisi (ARD): I dati pronti per l'analisi (ARD) faciliteranno l'adozione di Sentinel 2, fornendo variabili specifiche alle comunità di utenti, quali REDD+ per le foreste, l'agricoltura o la valutazione ambientale. L'attività offrirà l'intero archivio di dati Sentinel 2 di livello 3. I dati di Sentinel 1 possono essere messi a disposizione su richiesta.

2) Il monitoraggio del territorio europeo comprende due componenti.

- a) La componente paneuropea di monitoraggio del territorio: fornisce una gamma di servizi, che vanno dai mosaici di immagini, dalla mappatura della copertura del suolo e del cambiamento della copertura del suolo alla mappatura delle caratteristiche tematiche complementari della copertura del suolo. Una prima serie di compiti della componente paneuropea riguarda il post-trattamento dei dati spaziali e la produzione di mosaici di immagini paneuropee ortorettificate e di prodotti intermedi, quali le variabili biofisiche. Una seconda serie di compiti riguarda l'aggiornamento e il miglioramento delle strati ad alta risoluzione (HRL) per le caratteristiche LC. Le HRL vanno aggiornate su base triennale. Una terza serie di compiti riguarda l'ulteriore aggiornamento e il miglioramento della serie cronologica CLC. Il CLC è un prodotto di punta del servizio di monitoraggio del territorio ed è aggiornato ogni sei anni.
- b) La componente locale di monitoraggio del territorio fornisce informazioni più dettagliate sulla copertura e l'uso del suolo, che sono complementari alla componente paneuropea relativa alle aree d'interesse specifiche, ossia gli «hot spots». La componente comprende e si concentra sulla mappatura e sull'analisi dei cambiamenti delle grandi aree urbane in seguito agli esercizi Urban Atlas del 2006 e del 2012 (aggiornati attualmente su base quinquennale). La componente locale di monitoraggio del territorio provvede alla mappatura e al monitoraggio delle zone sensibili sul piano ambientale, nonché all'aggiornamento periodico delle zone ripariali. Il servizio zone



ripariali fornisce informazioni fondamentali per il monitoraggio e la valutazione del funzionamento dell'ecosistema e il monitoraggio della biodiversità, conformemente al quadro MAES. In questo contesto vengono forniti anche i prodotti del servizio cambiamento della copertura del suolo. Inoltre è previsto un servizio analogo per monitorare i cambiamenti nei siti Natura2000 e i potenziali rischi circostanti dalla prospettiva dell'uso del suolo. In cooperazione con il servizio Copernicus di monitoraggio dell'ambiente marino, il monitoraggio delle zone costiere si concentra sulle specificità della fascia costiera, che rappresenta un hot spot con complessità, gradienti, dinamiche, pressioni e rischi per la società estremi.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

La componente globale del monitoraggio del territorio, insieme all'elemento di monitoraggio sistematico, fornisce una serie di variabili biofisiche globali che descrivono sistematicamente lo stato e l'evoluzione della vegetazione e del suolo, il bilancio energetico in superficie e il ciclo dell'acqua. La famiglia di prodotti relativa alla vegetazione include:

- a) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI);
- b) Leaf Area Index (LAI);
- c) Fraction of absorbed photosynthetically active radiation (FaPar);
- d) Fraction of Vegetation Cover (Fcover);
- e) Vegetation Condition Index (VCI);
- f) Vegetation Productivity Index (VPI);
- g) Greenness Evolution Index (GEI);
- h) Dry Matter Productivity (DMP);
- i) Phenology metrics (PHENO);
- j) Evapotranspiration (ET);
- k) Radiation fluxes;
- l) Global Land Cover (GLC);
- m) Burnt areas (BA).

La famiglia di prodotti relativa al bilancio dell'energia include:

- a) Top of Canopy Reflectance(ToC-R);
- b) Surface Albedo (SA);
- c) Land Surface Temperature (LST).

La famiglia di prodotti relativi al ciclo d'acqua include:

- a) Surface Soil Moisture (SSM);
- b) Soil water Index (SWI);
- c) Water bodies (WB).

La famiglia di prodotti relativa alla criosfera include:

- a) Snow extent (SE);
- b) Snow water equivalent (SWE).

La famiglia di prodotti relativa ai laghi include:

- a) Lake ice coverage;
- b) Lake surface water temperature;



- c) Lake and river water level;
- d) Lake surface reflectance;
- e) Lake turbidity;
- f) Lake trophic state.

La famiglia di prodotti riguardanti gli hot spot si basa su immagini ad alta e altissima risoluzione acquisite per settore di interesse, con una risoluzione spaziale compresa tra circa 1 e 30 metri e una frequenza di valutazione del cambiamento compresa tra 1 e 20 anni.

La componente paneuropea produce mosaici di immagini satellitari, informazioni sulla copertura e sull'uso del suolo (LC/LU) contenute nei dati di copertura del suolo Corine e strati ad alta risoluzione.

- a) I mosaici di immagini ad alta e altissima risoluzione sono mosaici raster paneuropee ortorettificati continui basati su immagini satellitari di 39 paesi.
- b) I dati di copertura del suolo Corine sono forniti a scadenze regolari. Le serie cronologiche includono anche uno strato di cambiamenti che evidenzia le variazioni nella copertura e nell'uso del suolo.
- c) Il servizio CLC+ fornisce il prodotto CLC di nuova generazione, riducendo l'unità di mappatura minima a $\pm 0,5$ ha e applicando un modello di dati basato sul concetto EAGLE.
- d) I strati ad alta risoluzione (HRL) sono set di dati basati su raster che forniscono informazioni su varie caratteristiche della copertura del suolo che sono complementari ai set di dati della mappatura della copertura del suolo. Le HRL forniscono alcune delle principali caratteristiche della copertura del suolo: superfici impermeabili (sigillate); aree forestali (copertura arborea, densità di copertura e tipo di fogliame); prati e pascoli; zone umide e corpi idrici; piccoli macchie boschive.

La componente locale fornisce informazioni più specifiche e dettagliate che sono complementari alle informazioni ottenute dalla componente paneuropea. La componente locale si concentra sui diversi tipi di hot spot, ossia settori che sono soggetti a sfide e problemi ambientali specifici. Essa si basa su immagini ad altissima risoluzione ($2,5 \times 2,5$ m pixel) in combinazione con altri set di dati disponibili (immagini ad alta e media risoluzione) che coprono la regione paneuropea.

I prodotti dalla componente locale comprendono:


- a) l'Urban Atlas fornisce dati comparabili a livello paneuropeo sulla copertura e sull'uso del suolo (compresa la terza dimensione) per una serie di aree urbane funzionali (FUA);
- b) le zone ripariali riguardano la copertura e l'uso del suolo in zone lungo i fiumi;
- c) i siti Natura2000 (N2K).

5. ESIGENZE DI DATI

5.1. Osservazioni satellitari

I dati satellitari necessari per lo sviluppo del prodotto sono forniti dall'Agenzia spaziale europea (ESA) nel contesto dell'archivio delle immagini satellitari Copernicus (Data Ware House - DWH). Sono presi in considerazione i seguenti sensori di dati: sensori ottici ad alta e altissima risoluzione nel campo dell'infrarosso vicino visibile (VNIR), integrati da sensori ottici SAR ad alta e media risoluzione nel campo dell'infrarosso ad onde corte (SWIR).

Il monitoraggio globale sistematico del territorio si basa su compositi spaziali e temporali dei dati satellitari da spettrometri, radiometri a microonde, altimetri e radar ad apertura sintetica. I satelliti in orbita polare e geostazionari sono utilizzati nella produzione e trasmettono i propri dati in tempo prossimo al reale al fine di fornire le variabili per gli utenti entro tre giorni dopo ogni periodo di 10 giorni. Al fine di garantire la continuità delle osservazioni e la disponibilità di serie cronologiche lunghe vengono combinati diversi sensori. I dati intercalibrati sono disponibili su richiesta.




Gli elementi di mappatura della copertura e dell'uso del suolo delle componenti globale e paneuropea si basano su dati satellitari ad alta e altissima risoluzione di spettroradiometri e radar ad apertura sintetica. I dati storici sono necessari anche per l'analisi dei cambiamenti. La mappatura paneuropea si basa su una copertura completa multitemporale EU39. I dati di Sentinel 1 e 2 sono integrati a livello operativo nel processo operativo, e sono integrati con i dati satellitari a risoluzione VHR per applicazioni specifiche e a fini di convalida.

5.2. Osservazioni in situ

I servizi di monitoraggio del territorio di Copernicus usano dati in situ per le attività di calibrazione e convalida.

—



ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO RELATIVO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI COPERNICUS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S) unisce le osservazioni e i modelli del sistema climatico con le più recenti conoscenze scientifiche per sviluppare informazioni autorevoli e di qualità sullo stato passato, attuale e futuro del clima in Europa e nel mondo.

Il C3S mira a realizzare gli obiettivi seguenti:

- a) documentare lo stato passato e attuale del clima (basandosi su osservazioni e rianalisi);
- b) generare le previsioni stagionali di 6 mesi (usando un approccio con modelli multipli);
- c) fornire proiezioni climatiche (basandosi su diversi scenari).

Il servizio fornisce l'accesso a vari indicatori e indici climatici riguardanti i fattori dei cambiamenti climatici individuati e gli impatti previsti sul clima.

Il servizio mira a fornire informazioni che aiuteranno la società e i settori imprenditoriali a migliorare il processo decisionale e la pianificazione per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La prestazione di servizi tiene conto delle pertinenti azioni nel programma quadro di ricerca e innovazione nell'Unione europea (Orizzonte 2020), delle strutture esistenti a livello nazionale e, ove possibile, contribuisce alla realizzazione delle priorità del quadro mondiale per i servizi climatici (GFCS) dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio C3 è rivolto principalmente ai responsabili politici europei, ai fornitori di servizi climatici nazionali e regionali e agli intermediari al servizio dei governi nazionali. Il C3S fornisce informazioni sui cambiamenti climatici a livello mondiale ed europeo, integrate da informazioni locali su misura messe a disposizione dai fornitori di servizi climatici nazionali e regionali. Il servizio C3 è una piattaforma europea volta a promuovere la coerenza e le migliori pratiche, nonché a fornire informazioni di base e capacità di formazione comuni al fine di facilitare la comprensione tra e all'interno degli Stati membri. Infine il C3S favorisce l'uso delle sue infrastrutture da parte dei servizi nazionali per il clima, compresi i set di dati, l'orientamento, le competenze e gli strumenti relativi al clima.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

L'infrastruttura del servizio C3 è progettata in modo da servire tutti gli elementi del servizio, mettendo a disposizione set di dati, sistemi e strumenti interoperabili, strutture di calcolo, servizi web e servizi dati. Essa facilita la condivisione delle risorse e delle migliori pratiche con altri servizi Copernicus, è distribuita a molteplici fornitori di dati e riutilizza il più possibile le infrastrutture e i software esistenti.

L'architettura proposta per C3S si basa su quattro pilastri complementari:

- a) l'archivio di dati climatici (CDS) che contiene le informazioni essenziali sul clima per soddisfare i requisiti a valle. Il CDS è progettato e realizzato in modo da includere le serie di variabili geofisiche, di cui la maggior parte è elencata come variabili climatiche essenziali (ECV) o registrazioni dei dati tematici sul clima (TCDR), le previsioni stagionali, le proiezioni e gli indicatori climatici per vari settori;
- b) il sistema d'informazione settoriale (SIS) fornisce informazioni e analisi su misura, adeguate alle esigenze degli utenti finali e dei clienti del servizio per varie politiche settoriali dell'UE. Il SIS è alimentato principalmente da prodotti di dati e prodotti geofisici disponibili dal CDS ed è integrato, se del caso, da set di dati ausiliari necessari per valutare, ad esempio, gli impatti climatici specifici per settore a livello europeo. Il SIS è progettato in modo da sostenere le principali politiche settoriali europee riguardanti il cambiamento climatico;
- c) la funzione di valutazione e controllo della qualità (EQC) comprende multiple funzioni e consente di valutare la qualità scientifica e tecnica del servizio, compreso il valore per gli utenti. La funzione EQC è il veicolo naturale che farà scattare azioni per migliorare il servizio e l'interfaccia con revisioni esterne eventualmente eseguite dalla Commissione;



- d) la piattaforma di sensibilizzazione e distribuzione (O&D) è concepita in modo da garantire la distribuzione tempestiva ed efficiente delle informazioni presso le istituzioni europee, le autorità pubbliche e i cittadini (a seconda dei casi), utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione moderni. Questa componente costituirà l'interfaccia con altre istituzioni internazionali responsabili di monitorare e fornire informazioni sul cambiamento climatico e su altre questioni pertinenti.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Il servizio relativo ai cambiamenti climatici unisce le osservazioni e varie categorie di modelli del sistema climatico con le più recenti conoscenze scientifiche al fine di sviluppare informazioni autorevoli e di qualità sullo stato passato, presente e futuro del clima in Europa e nel mondo.

L'archivio di dati climatici (CDS) contiene le informazioni geofisiche necessarie per analizzare gli indicatori dei cambiamenti climatici in modo coerente e armonizzato. Il CDS fornisce, a livello globale, continentale e regionale, stime coerenti di variabili climatiche essenziali (ECV), indicatori climatici e altre informazioni pertinenti sull'evoluzione passata, presente e futura del sistema climatico associato.

L'attività centrale del CDS è composta da quattro categorie.

1) Osservazioni climatiche

Questo elemento del servizio contribuisce a sviluppare e fornire l'accesso a set di dati completi e a lungo termine che forniscono informazioni su una serie di ECV (temperatura dell'aria di superficie, precipitazioni di superficie, vapore acqueo, bilancio della radiazione di superficie, bilancio della radiazione terrestre, anidride carbonica, metano, ozono, aerosol, proprietà delle nuvole, direzione e velocità del vento, colore dell'oceano, ghiacci marini, livello del mare, temperatura della superficie del mare, contenuto di calore dell'oceano, copertura di neve, ghiacciai e calotte di ghiaccio, albedo, frazione della radiazione fotosinteticamente attiva assorbita, perturbazioni causate da incendi, croste ghiacciate). Esso riguarda in particolare i molteplici set di dati ECV derivati direttamente dai dati storici di osservazione della Terra e non generati da rianalisi e simulazioni su modello.

2) Rianalisi del clima

Questa componente fornisce risorse per lo sviluppo tecnico, la produzione, il monitoraggio, la valutazione e la messa a disposizione di quanto segue:

a) i seguenti prodotti e set di dati di rianalisi globali del clima:


- 1) una rianalisi dell'atmosfera che copre almeno 30 anni, progettata per il monitoraggio in tempo prossimo al reale (meno di 5 giorni) del sistema climatico basato sul sistema di osservazione globale, comprese le osservazioni satellitari e in situ;
- 2) rianalisi estese (> 100 anni) del sistema climatico associato;
- 3) rianalisi globali ad alta risoluzione dell'oceano e informazioni meteorologiche sulla superficie terrestre provenienti da rianalisi dell'atmosfera utilizzate per ottenere stime coerenti delle variabili climatiche essenziali (ECV) della superficie terrestre e degli oceani ad alta risoluzione spaziale (inizialmente 16 km);

b) set di dati e prodotti della rianalisi climatica regionale.

Le rianalisi sono prodotte assimilando le osservazioni climatiche di alta qualità a un modello atmosfera/terra/oceano/ghiacci marini associato, compatibile con il sistema di previsioni stagionali ECMWF. Le rianalisi a livello regionale utilizzano le osservazioni ad alta risoluzione e forniscono prodotti di dati per la regione europea che hanno una risoluzione maggiore rispetto alle rianalisi globali. Un ciclo di rigenerazione ogni cinque anni è istituito per beneficiare di tutti gli input che contribuiscono alla generazione di analisi regionali.

3) Previsioni climatiche

Questa componente del servizio sostiene l'integrazione dei contributi europei nelle previsioni di punta a livello globale e regionale. Tali dati, attualmente conservati sull'ESGF (Earth System Grid Federation), sono accessibili in modalità operativa. Tale elemento del servizio sostiene inoltre lo sviluppo di prodotti e indicatori climatici basati su diversi modelli, sia generici che settoriali. Un sostegno analogo è fornito per integrare gli scenari di proiezione regionale ad alta risoluzione nello sviluppo associato di indicatori climatici.



4) Previsioni stagionali

Questa componente fornisce risorse per la produzione di prodotti di alta qualità comprendenti insiemi di modelli diversi e ben calibrati e garantisce il libero accesso ai dati sulle previsioni stagionali. A tal fine sostiene le attività regolari di rivalutazione delle previsioni presso diversi fornitori europei a risoluzioni e con frequenze che altrimenti non sarebbero realizzabili. Una volta al mese fornisce inoltre un insieme di prodotti comprendenti modelli diversi, utilizzando tali rivalutazioni delle previsioni e le previsioni prodotte dai centri.

5. ESIGENZE DI DATI

Il servizio rafforza e completa le capacità a livello nazionale esistenti e in fase di sviluppo mediante una serie di iniziative di ricerca sul cambiamento climatico.

Esso fornisce informazioni complete sul clima che coprono un'ampia gamma di componenti del sistema terrestre (atmosfera, suolo, oceani, ghiacci marini e carbonio) e periodi di tempo che vanno da decenni a diversi secoli. Esso massimizza l'uso delle osservazioni satellitari della Terra passate, attuali e future (provenienti da sistemi di osservazione in situ e satellitari) insieme alle capacità di modellizzazione, supercalcolo e networking. Tale associazione produrrà una descrizione completa, coerente e credibile del clima passato, attuale e futuro.

5.1. Osservazioni satellitari

Il C3S utilizza strumenti operativi e satellitari per fornire prodotti per la climatologia, la rianalisi e la convalida.

Esso utilizza i seguenti tipi di dati:

- a) dati da radiometri e spettrometri acquisiti nel campo delle lunghezze d'onda che vanno dall'infrarosso alle microonde per misurare la temperatura di brillanza e in seguito ottenere diversi parametri geofisici (vettore vento, ozono, temperatura di superficie);
- b) dati da radio occultazione GPS per ottenere informazioni sulla temperatura, sulla pressione e sul contenuto di vapore acqueo nell'atmosfera;
- c) dati da diffusometri per misurare la velocità e a la direzione del vento in prossimità della superficie;
- d) dati da altimetri per ottenere l'altezza delle onde dell'oceano.

Il servizio riceve sostegno anche da dati e prodotti dei satelliti Sentinel.

5.2. Osservazioni in situ

Il servizio C3S non utilizza sistemi di osservazione in situ ma raccoglie le osservazioni dai fornitori di dati. Esso utilizza le infrastrutture esistenti a livello europeo e internazionale. Esso non sostiene finanziariamente l'acquisizione di dati, ma solo le attività di trattamento dati (controllo di qualità, aspetti relativi al formato e alla distribuzione) necessarie a soddisfare i requisiti operativi.

Diversi tipi di osservazione (pressione di superficie, temperatura, vento, umidità, profili del vento) sono raccolti da stazioni terrestri, boe galleggianti, radiosonde, navi e aeromobili.



ALLEGATO VI

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI COPERNICUS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate, ottenute da telerilevamento satellitare e integrate da fonti disponibili in situ o open source, agli operatori autorizzati in tutto il mondo che partecipano alla gestione di calamità naturali, situazioni di emergenza provocate dall'uomo e crisi umanitarie.

Il servizio fornisce mappe e analisi basate su immagini satellitari (prima, durante o dopo le crisi), nonché servizi di preallarme per inondazioni, siccità e rischi d'incendio. Il servizio sostiene i responsabili della gestione di crisi, le autorità della protezione civile e gli operatori umanitari che si occupano di calamità naturali, situazioni di emergenza provocate dall'uomo e crisi umanitarie, nonché chi partecipa alle attività di recupero, riduzione del rischio di catastrofi e preparazione.

2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) offre una serie di vantaggi per gli utenti nei settori di emergenza, gestione delle crisi, aiuto umanitario, riduzione del rischio di catastrofi, preparazione e prevenzione e fornisce informazioni utili e tempestive soprattutto alle autorità della protezione civile e alle agenzie di aiuto umanitario.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il CEMS si basa su due componenti: il servizio di mappatura e i sistemi di preallarme.

1) *Componente mappatura*

La componente mappatura offre sostegno in tutte le fasi del ciclo di gestione delle emergenze: preparazione, prevenzione, riduzione del rischio di catastrofi, risposta alle emergenze e recupero. Il servizio di mappatura CEMS funziona in modalità urgente per le attività di gestione delle emergenze che richiedono una risposta immediata o in modalità standard per offrire supporto alle attività non correlate al rapido intervento.

Il servizio è fornito in due moduli.


- a) Il modulo di mappatura rapida (RM) fornisce un servizio rapidissimo durante o immediatamente dopo l'insorgere di catastrofi o crisi umanitarie ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni l'anno. Il servizio fornisce mappe (e analisi) nelle ore e nei giorni immediatamente successivi a un evento catastrofico. Il servizio si basa sulla rapida acquisizione, trattamento e analisi delle immagini satellitari e di altri dati geospaziali e fornisce agli utenti i prodotti sotto forma di mappe e analisi brevi.
- b) Il modulo mappatura rischio e recupero (RRM) è progettato per le situazioni di pre- o post-crisi e offre sostegno per le attività di recupero, riduzione del rischio di catastrofi, prevenzione e preparazione. L'RRM fornisce mappe (e analisi) nell'arco di poche settimane o mesi, a sostegno delle attività di recupero, riduzione del rischio di catastrofi, prevenzione e delle fasi di preparazione. Si possono inoltre richiedere informazioni per diversi tipi di rischio connessi all'esposizione, alla vulnerabilità e alla resilienza delle persone e degli edifici.

Allo scopo di migliorare costantemente la qualità del servizio una componente di convalida dedicata è utilizzata per la verifica indipendente di un campione degli output del servizio prodotti dai moduli RM e RRM.

2) *La componente preallarme fornisce le segnalazioni di allerta e le valutazioni del rischio di inondazioni, incendi boschivi e siccità.*

Il servizio si basa su tre moduli principali.

- a) Il Sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS) fornisce previsioni delle probabilità di inondazioni per tutti i fiumi europei. L'EFAS fornisce prodotti a valore aggiunto di previsione precoce delle inondazioni e prodotti unici che offrono una panoramica di generale delle inondazioni in corso e previste in Europa con oltre 3 giorni di anticipo.



- b) Il Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) è un sistema di informazione geografica basato sul web che fornisce previsioni di rischio di incendio con fino a 10 giorni di anticipo e informazioni storiche e in tempo prossimo al reale sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e sul loro andamento. Il monitoraggio degli incendi in EFFIS comprende l'intero ciclo di incendio e il servizio fornisce informazioni sia sulle condizioni prima dell'incendio, sia sui danni dopo l'incendio. L'EFFIS diventerà un sistema di informazione mondiale sugli incendi (GWIS).
- c) L'Osservatorio europeo sulla siccità (EDO) sarà razionalizzato insieme ad altri moduli di preallarme EMS di Copernicus. Esso utilizza i dati meteorologici provenienti dalle raccolte dati per l'EFAS e l'EFIS e gli output del modello idrologico distribuito EFAS relativi all'umidità del suolo e ai flussi fluviali. Tali prodotti sono elaborati ulteriormente e trasformati in indicatori pertinenti per la siccità e combinati con gli indicatori satellitari sulle condizioni della vegetazione. L'Osservatorio sulla siccità globale (GDO) fornisce indicatori settoriali specifici degli impatti della siccità in tutto il mondo, nonché analisi mirate per i fenomeni di siccità in corso.

3.1. distribuzione dei prodotti

Le informazioni prodotte dal servizio di gestione delle emergenze di Copernicus sono messe a disposizione del pubblico in modo integrale, aperto e gratuito mediante il suo portale web pubblico dedicato. In circostanze eccezionali possono essere imposte limitazioni di distribuzione per motivi di sicurezza o di tutela dei diritti di terzi.

Per i prodotti di mappatura l'ERCC effettua un controllo di sensibilità; se non vi sono preoccupazioni per la sicurezza, i prodotti sono messi a disposizione sul portale. Tuttavia se l'attivazione e i prodotti sono ritenuti sensibili, il fornitore di servizi informa l'utente autorizzato tramite posta elettronica della disponibilità su un server SFTP (Secure File Transfer Protocol) (protetto da password).

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

1) CEMS - *Prodotti di mappatura rapida*

L'utente ha la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di mappe.

- a) Le mappe di riferimento forniscono rapidamente conoscenze aggiornate sul territorio e le infrastrutture usando i dati antecedenti alla catastrofe. Il contenuto comprende determinate caratteristiche topografiche dell'area colpita, in particolare le infrastrutture esposte e altre informazioni disponibili che possono assistere gli utenti nei loro specifici compiti di gestione della crisi.
- b) Le mappe di delineazione forniscono una valutazione della portata dell'evento (e, su richiesta, della sua evoluzione). Tali mappe sono ottenute da immagini satellitari acquisite dopo le catastrofi e variano a seconda del tipo di catastrofe e della delineazione delle aree colpite dalla catastrofe.
- c) Le mappe di classificazione forniscono una valutazione del grado di danno (e, su richiesta, della sua evoluzione). Tali mappe sono ottenute da immagini satellitari acquisite dopo l'evento. Le mappe di classificazione descrivono la portata, le dimensioni o i gradi di danno per ogni tipo di catastrofe. Possono inoltre fornire informazioni aggiornate e pertinenti che riguardano specificamente le popolazioni e le infrastrutture colpite.

2) CEMS — *Prodotti di mappatura rischio e recupero*

Tale servizio comprende la fornitura su richiesta di informazioni geospaziali. Le informazioni sostengono le attività di gestione delle emergenze che non sono connesse alla fase di pronto intervento. L'utente può richiedere i prodotti in due modi: selezionando caratteristiche e informazioni da un insieme predefinito di caratteristiche topografiche dettagliate (in particolare per quanto riguarda le infrastrutture) e informazioni sul rischio di catastrofi (pericolo, esposizione, rischio) o descrivendo a testo libero le esigenze specifiche di informazioni per una determinata situazione e il tipo di prodotto richiesto.

Sono disponibili le seguenti categorie di prodotto:

- a) mappe di riferimento che forniscono informazioni complete e aggiornate sul territorio e sulle infrastrutture pertinenti in un contesto di riduzione del rischio di catastrofi;
- b) mappe della situazione anteriore alla catastrofe che forniscono informazioni tematiche pertinenti e aggiornate che possono contribuire alla pianificazione per imprevisti nelle aree esposte a rischi in modo da minimizzare la perdita di vite umane e i danni;
- c) mappe della situazione post-catastrofe che forniscono informazioni tematiche pertinenti e aggiornate per la pianificazione della ricostruzione e il monitoraggio dei progressi, fornendo una mappatura dell'impatto a lungo termine.



Le mappe di cui alle lettere a), b) e c) sono aggiornate frequentemente.

Le mappe contengono le seguenti informazioni:

- a) caratteristiche topografiche delle aree esposte a rischi, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture;
- b) informazioni sul rischio di catastrofi;
- c) altre informazioni disponibili che possano assistere gli utenti nelle loro attività specifiche di pianificazione della gestione delle crisi, ad esempio la protezione da potenziali catastrofi, comprese le attività di ingegneria e altre misure protettive, le misure legislative e le campagne di sensibilizzazione.

3) CEMS – EFAS

L'EFAS fornisce informazioni complementari di preallarme di inondazioni ai servizi idrologici nazionali e regionali e al centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). L'EFAS include i seguenti moduli che forniscono dati con un anticipo fino a 10 giorni:

- a) previsioni delle inondazioni: informazioni di preallarme a livello paneuropeo e globale;
- b) allarme inondazioni: informazioni quali gli allarmi di inondazioni improvvise;
- c) monitoraggio delle inondazioni: monitoraggio delle inondazioni in corso.

4) CEMS – EFFIS


L'EFFIS sostiene la protezione delle foreste contro gli incendi nell'Unione mettendo a disposizione quattro moduli che vanno dalla fase pre-incendio alla fase post-incendio:

- a) valutazione del rischio di incendio: dati paneuropei e globali a sostegno della prevenzione incendi e della preparazione; mappe giornaliere che offrono una proiezione da 1 a 6 giorni del livello di rischio di incendio nell'UE utilizzando i dati delle previsioni meteorologiche. Il modulo sarà attivo nel periodo tra il 1° marzo e il 31 ottobre;
- b) mappatura attiva degli incendi: dati paneuropei e globali a sostegno della lotta antincendio; mappe giornaliere degli incendi attivi che forniscono un quadro sinottico degli incendi in corso nel mondo;
- c) valutazione rapida dei danni: dati paneuropei di valutazione post-incendio; aggiornamento giornaliero del perimetro delle superfici incendiate in Europa per gli incendi di almeno 40 ha;
- d) valutazione settimanale dei danni: dati paneuropei di valutazione post-incendio; aggiornamento settimanale dei perimetri delle aree incendiate in Europa.

5) CEMS — Osservatorio europeo sulla siccità (EDO)

L'EDO fornisce quattro moduli per le comunicazioni relative alla scarsità di risorse idriche e la siccità:

- a) modulo di monitoraggio e mappatura: visualizzazione dell'evoluzione spaziale e temporale della siccità usando diversi indicatori relativi a piogge, manto nevoso, temperatura, umidità del suolo, acque sotterranee, flussi fluviali e salute della vegetazione. Gli indicatori sono calcolati a partire da misurazioni in situ (dati meteorologici, acque sotterranee), risultati dei modelli (umidità del suolo, flussi fluviali) e dati satellitari (stress della vegetazione, umidità del suolo, temperatura della superficie terrestre). L'impatto sull'agricoltura e sull'ecosistema è ottenuto da una selezione di indicatori dei livelli di allerta;
- b) modulo di previsione: previsioni ottenute da determinati indicatori di siccità;
- c) modulo di analisi dei dati: analisi e confronto dei profili temporali degli indicatori disponibili, confronto territoriale e aggregazione alle unità amministrative;
- d) relazioni analitiche per eventi gravi di siccità: analisi dell'estensione e della gravità della siccità, nonché dei potenziali impatti.




5. ESIGENZE DI DATI

5.1. Osservazioni satellitari e in situ

La maggior parte delle informazioni geospaziali fornite dalla componente mappatura del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) sono ottenute da dati di telerilevamento satellitare e completati da altri dati disponibili in situ o da fonti open source. Le immagini satellitari sono fornite dalle missioni partecipanti Copernicus (CCM) nonché dalle osservazioni Sentinel 1 e 2 in modo da soddisfare l'intera gamma di requisiti operativi. I dati in situ per la componente mappatura sono forniti mediante dati open source e/o dati messi a disposizione dalle agenzie nazionali della mappatura e del catasto (NMCA) conformemente all'accordo bilaterale tra NMCA e SEE.

La componente preallarme del CEMS utilizza tutte le immagini disponibili ottenute dai satelliti Sentinel, ossia attualmente i satelliti Sentinel-1, Sentinel-2 (incendi boschivi) e Sentinel 3. Vista l'esigenza di acquisizione di dati ad alta frequenza per la valutazione in tempo prossimo al reale di danni da incendio, sono utilizzati anche altri sensori come MODIS e VIIRS per le immagini a media risoluzione spaziale e un insieme di immagini ad alta risoluzione spaziale ottenute da satelliti come Landsat, SPOT e IRS. Le variabili, come ad esempio l'equivalente in acqua della neve e l'umidità del suolo utilizzate per la componente preallarme inondazioni, sono ottenute da sensori a bordo dei satelliti Metop e DMSP.

I dati in situ includono anche le osservazioni aeree [ottenute da aeromobili e velivoli senza equipaggio (UAV)]. Per la componente preallarme, la componente in situ include le osservazioni idrometeorologici delle pertinenti autorità nazionali e regionali.



ALLEGATO VII

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DI COPERNICUS

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA DI COPERNICUS

Il servizio di sicurezza di Copernicus è volto a garantire la fornitura di dati e informazioni pertinenti e appropriati per consentire all'Unione di rispondere alle sfide poste dalla sicurezza civile, migliorando le capacità di prevenzione delle crisi e di preparazione e risposta alle stesse, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza marittima e delle frontiere, e il sostegno di Copernicus all'azione esterna dell'Unione. Il servizio di sicurezza di Copernicus comprende le seguenti componenti:

- a) la componente sorveglianza delle frontiere, gestita su delega da Frontex in quanto entità delegata;
- b) la componente sorveglianza marittima, gestita su delega da Frontex in quanto entità delegata;
- c) il sostegno alla componente azione esterna dell'Unione, gestita su delega da SATCEN in quanto entità delegata.

L'integrazione delle diverse capacità di osservazione delle tre entità delegate comporta una gamma sincronizzata di prodotti, sviluppata a un costo minimo e in base alle sinergie operative.

PARTE I

Componente sorveglianza delle frontiere del servizio di sicurezza di Copernicus

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'elemento di sorveglianza delle frontiera del servizio di sicurezza Copernicus è progettato per fornire una maggiore conoscenza della situazione contingente, contribuendo alla risposta ai rischi per la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione mediante l'individuazione e il monitoraggio dei rischi transfrontalieri per la sicurezza, la valutazione dei rischi, i sistemi di preallarme, la mappatura e il monitoraggio.

2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

In risposta ai requisiti individuati presso gli utenti, la componente di sorveglianza delle frontiere fornisce servizi nei seguenti settori di attualità, raggruppando dati e/o prodotti di informazione secondo il principale settore di applicazione:


- a) i servizi terrestri (S1, S2, S3) sono basati su immagini satellitari e includono analisi dei porti, delle coste, delle spiagge e dei valichi di frontiera e richiedono l'interpretazione umana da parte di specialisti;
- b) i servizi marittimi (S4, S5, S6, S7) sono basati sui sistemi di segnalazione delle navi e il rilevamento delle imbarcazioni nelle immagini satellitari e sono semiautomatizzati;
- c) il servizio ambientale (S8) fornisce un'analisi delle variabili ambientali, incluse le informazioni sul terreno e sulle condizioni climatiche.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

La componente sorveglianza delle frontiere è suddivisa nei seguenti settori di attività:

- a) gestione generale delle attività delegate, compresi appalti, gestione di contratti e rendicontazione;
- b) gestione dei servizi, tra cui la definizione delle esigenze, l'acquisizione, la garanzia della qualità e la prestazione di servizi di sorveglianza delle frontiere;
- c) sviluppo del servizio in base all'evoluzione delle esigenze degli utenti (autorità di controllo delle frontiere e Frontex);
- d) adesione degli utenti e formazione, comprese tutte le attività necessarie per formare gli utenti nonché la valutazione del livello di utilizzo di ciascuno dei servizi forniti.

I servizi di sorveglianza delle frontiere di Copernicus sono attuati nell'ambito della fusione dei servizi di Frontex già in servizio presso l'Agenzia.



Le seguenti attività sono gestite per lo più da Frontex, all'occorrenza con il sostegno di contraenti, e comprendono:

- a) operazioni quotidiane e relazioni con gli utenti;
- b) pianificazione, ordinazione, acquisto e fatturazione dei prodotti (prodotti EO e non-EO);
- c) gestione delle operazioni IT, inclusa la gestione di eventi e problemi;
- d) garanzia della qualità dei prodotti forniti;
- e) correzioni e aggiornamenti dei servizi;
- f) monitoraggio della fornitura del servizio.


A sostegno alle attività di cui sopra, FRONTEX ha concluso accordi sul livello dei servizi con l'EUSC e l'EMSA, finanziati in parte da Copernicus, per l'analisi delle zone marittime e terrestri, rispettivamente.

L'attuazione di prove di fattibilità e di progetti preoperativi può essere utilizzata per testare e convalidare i nuovi requisiti degli utenti.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Le attivazioni specifiche del servizio Copernicus ai fini della sorveglianza delle frontiere sono determinate da FRONTEX, in base alla sua valutazione del rischio della situazione attuale. La sorveglianza delle frontiere prevede i seguenti elementi:

- a) (S1) monitoraggio delle coste: prodotti Copernicus sviluppati nel settore del monitoraggio delle coste costituiti da relazioni periodiche e ad hoc sulle analisi delle immagini, dati vettorizzati e immagini delle fasce costiere (spiagge e porti) individuate mediante l'analisi dei rischi a sostegno della valutazione operativa di migrazione irregolare e attività criminali transfrontaliere;
- b) (S2) monitoraggio delle aree in prossimità delle frontiere: relazioni periodiche e ad hoc sulle analisi delle immagini, dati vettorizzati e immagini delle zone in prossimità delle frontiere individuate mediante l'analisi dei rischi a sostegno della valutazione operativa della migrazione irregolare e delle attività criminali transfrontaliere;
- c) (S3) mappatura/immagini di riferimento: prodotti Copernicus sviluppati nei settori della mappatura e delle immagini di riferimento, basati su immagini satellitari VHR e dati vettorizzati riguardanti aree specifiche di paesi terzi individuati mediante l'analisi dei rischi;
- d) (S4) sorveglianza marittima di un'area di interesse: prodotti Copernicus sviluppati nel settore della sorveglianza marittima di un'area di interesse che comprendono l'identificazione e la localizzazione di imbarcazioni di interesse utilizzando dati di osservazione della Terra insieme a dati in situ forniti da fonti open source e da piattaforme e sensori;
- e) (S5) servizio di rilevamento delle imbarcazioni: prodotti Copernicus sviluppati nel quadro del servizio di rilevamento delle imbarcazioni che comprendono il rilevamento via satellite (SAR) e l'identificazione (ottica) delle imbarcazioni in associazione con sistemi cooperativi (AIS, LRIT);
- f) (S6) servizio di localizzazione e segnalazione delle imbarcazioni: prodotti Copernicus sviluppati nel quadro del servizio di rilevamento e segnalazione delle imbarcazioni che comprendono feed di dati terrestri/satellitari AIS, LRIT e VMS;
- g) (S7) servizio di rilevamento delle anomalie delle imbarcazioni: prodotti Copernicus sviluppati nel quadro del servizio di rilevamento delle anomalie delle imbarcazioni che comprendono gli allarmi generati automaticamente in caso di rilevamento di comportamenti sospetti;
- h) (S8) valutazione ambientale per l'analisi dei rischi: prodotti Copernicus nel settore della valutazione ambientale per l'analisi dei rischi che comprendono informazioni ambientali (condizioni meteorologiche attuali e previste e stato del mare) a sostegno della pianificazione operativa, dei processi decisionali e della pianificazione delle acquisizioni satellitari;
- i) (S9) valutazione ambientale di grandi aree per l'analisi dei rischi: servizio fornito «su richiesta». Esso può essere richiesto mediante i servizi Eurosur per la fusione dei dati ed è fornito mediante l'analisi delle immagini in base al monitoraggio di aree specifiche utilizzando immagini nuove e da archivio;



- j) (S10) servizio di ricognizione e osservazione della Terra (EO) - servizio fornito «su richiesta». Esso può essere richiesto dai NCC mediante i servizi Eurosur per la fusione dei dati. Il servizio di ricognizione e osservazione della Terra (EO) fornisce la valutazione iniziale e l'identificazione di aree specifiche e obiettivi d'interesse all'interno di vaste zone. Le aree e gli oggetti individuati sono convalidati dal richiedente e, all'occorrenza, vengono ulteriormente analizzati mediante i servizi regolari di monitoraggio;
- k) (S11) servizio di valutazione delle reti migratorie e criminali transfrontaliere: servizio fornito «su richiesta». Esso può essere richiesto dai NCC mediante i servizi Eurosur per la fusione dei dati e fornisce una base di riferimento socioeconomica e un'analisi iniziale di un'area specifica, un'attività e/o gruppo criminale organizzato associati alla migrazione irregolare o alle attività criminali transfrontaliere. Esso è basato su varie fonti.

5. ESIGENZE DI DATI

Al fine di fornire servizi di intelligence relativi alla sorveglianza delle frontiere Frontex raccoglie dati da una vasta gamma di fonti e produce un valore aggiunto mediante il suo servizio di fusione dei dati.

Il servizio si avvale dei seguenti input di dati:

- a) immagini satellitari (immagini ottiche e radar);
- b) dati provenienti da sistemi specializzati di rilevamento delle imbarcazioni;
- c) informazioni meteorologiche;
- d) informazioni di intelligence.

PARTE II

Componente sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La componente sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus è volta a migliorare la prevenzione delle crisi, la preparazione e la capacità di risposta dell'Unione mediante una sorveglianza marittima rafforzata che si basa sull'impiego di dati e informazioni Copernicus per migliorare l'individuazione e il monitoraggio delle minacce alla sicurezza transregionale, sulla valutazione dei rischi, sui sistemi di preallarme, nonché sulla mappatura e sul monitoraggio delle zone marittime.

2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

La componente sorveglianza marittima risponde ai requisiti di monitoraggio delle seguenti comunità di utenti:

- a) controllo della pesca;
- b) sicurezza marittima e security;
- c) servizi doganali e di contrasto;
- d) difesa.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

I servizi di sorveglianza marittima di Copernicus si basano sull'architettura dell'EMSA al fine di combinare vari elementi del servizio, tra cui l'osservazione della Terra, e fornire servizi su misura per le diverse comunità di utenti. Tali elementi del servizio sono suddivisi in input del servizio e moduli del servizio.

Gli input del servizio comprendono quanto segue:

- a) osservazione della Terra;
- b) conoscenza specifica del settore marittimo (MDA).

I moduli di servizio comprendono quanto segue:

- a) i moduli di servizio generici;
- b) i moduli di servizio di integrazione.



La combinazione degli input del servizio con le capacità appropriate (moduli) consente la fornitura di servizi su misura ed efficienti in termini di costi a tutte le comunità di utenti autorizzati.

All'EMSA sono affidati i seguenti compiti specifici:

- a) gestione generale delle attività delegate;
- b) gestione e amministrazione, tra cui appalti, gestione di contratti, rendicontazione e garanzia della qualità;
- c) sviluppo di servizi, che comprende la progettazione, la prova e messa in opera;
- d) funzionamento del servizio, che include le operazioni quotidiane, la gestione di eventi e problemi e il costante miglioramento dei servizi. Il funzionamento del servizio comprende tutte le attività connesse alla pianificazione, all'ordinazione e alla convalida di prodotti satellitari;
- e) adesione degli utenti e formazione, comprese tutte le attività necessarie per formare gli utenti nonché la valutazione del livello di utilizzo di ciascuno dei servizi forniti.

Oltre a tali attività, ma in relazione alla fornitura dei servizi, possono essere realizzati progetti preoperativi e prove di fattibilità al fine di testare e convalidare i nuovi requisiti degli utenti in un settore specifico.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

I prodotti forniti nel quadro della componente sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus comprendono i seguenti servizi.

1) *Servizi di controllo della pesca*

Le attività di pesca illegali possono compromettere la realizzazione dei piani di gestione e compromettono lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche. Tali servizi tengono conto dei seguenti requisiti:

- a) monitoraggio delle zone di pesca;
- b) monitoraggio dei porti pescherecci per sorvegliare e controllare la partenza o lo sbarco di pescherecci.

2) *Servizi di sicurezza marittima e security*

I servizi di sicurezza marittima e security rispondono alle esigenze di due categorie principali di utenti:

- a) ricerca e soccorso: i servizi di ricerca e soccorso (S&R) riguardano la ricerca di persone in pericolo o a rischio imminente di morte e la prestazione di assistenza salvavita. Le attività S&R comprendono operazioni in zone isolate, operazioni di salvataggio in mare e strumenti specialistici di S&R normalmente non disponibili ai servizi di emergenza. Un servizio S&R include la definizione rapida dei compiti delle risorse satellitari, il dispiegamento di UAV per il monitoraggio di ampie aree, la visualizzazione della posizione e dei relativi modelli di ricerca degli strumenti S&R al fine di un miglior coordinamento delle operazioni;
- b) sicurezza delle navi: il servizio consiste nella ricerca e nella fornitura di immagini migliorate del traffico marittimo, avvalendosi dei prodotti EO e ha una copertura globale, con un ulteriore accento sulle aree remote e, in particolare, sulle regioni polari.


3) *Servizi doganali*

I servizi doganali assicurano, per una serie di scopi, l'uso di dati cooperativi per localizzare le navi e correlare le traiettorie e gli arrivi in porto con le informazioni di sistemi già esistenti.

Il monitoraggio dei traffici illeciti di merci si concentra sull'espansione delle conoscenze del settore marittimo e sul controllo incrociato delle informazioni con i registri di base, le informazioni relative alle imbarcazioni e i dati comunicati. Il servizio fornisce sostegno a operazioni e interventi specifici che richiedono una rapida definizione dei compiti e il monitoraggio. Le attività comprendono il monitoraggio dei porti e delle spiagge di paesi terzi al fine di verificare la partenza di navi specifiche, nonché l'individuazione di comportamenti anomali.

4) *Servizi di contrasto*

I servizi di contrasto si concentrano sull'ampliamento delle conoscenze del settore marittimo in base a risorse e capacità civili esistenti e integrando ulteriormente le informazioni. Si basano su modalità con una rapida definizione dei compiti e il monitoraggio di operazioni specifiche.



5) *Servizi per l'ambiente marino*

I servizi per l'ambiente marino comprendono le attività CleanSeaNet. Essi offrono assistenza agli Stati partecipanti per le seguenti attività:

- a) individuazione e rilevamento dell'inquinamento da idrocarburi sulla superficie del mare;
- b) monitoraggio dell'inquinamento accidentale durante le emergenze;
- c) partecipazione all'identificazione dei responsabili dell'inquinamento.

5. ESIGENZE DI DATI

I servizi di sorveglianza marittima di Copernicus comprendono dati Copernicus e non-Copernicus come input per la fornitura di prodotti.

1) Dati EO e prodotti derivati, provenienti da:

- a) immagini SAR;
- b) immagini ottiche;
- c) video satellitare.

2) Dati non-EO e prodotti che conferiscono un valore aggiunto:

- a) sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS);
- b) satellite AIS (SAT-AIS);
- c) sistemi di segnalazione delle navi in conformità alle rispettive basi giuridiche;
- d) informazioni relative alle imbarcazioni (da basi dati delle imbarcazioni).

3) Dati in situ da altre fonti - sensori montati su qualsiasi veicolo, imbarcazione o altro mezzo.

PARTE III

Sostegno alla componente azione esterna dell'Unione del servizio di sicurezza di Copernicus

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio SEA è basato sull'ipotesi di una stretta collaborazione con il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus. Il coordinamento tra SEA e EMS si basa sui seguenti principi:

- a) l'integrazione dei portafogli EMS e SEA deve tenere conto delle esigenze di entrambe le comunità di utenti;
- b) il coordinamento dei servizi non deve compromettere la rapidità, le specificità o la qualità dei rispettivi portafogli di servizi e la sensibilità della domanda;
- c) il coordinamento deve mirare a potenziali risparmi sui costi mediante la condivisione delle risorse.


2. REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio copre i seguenti settori principali:

- a) informazione in caso di crisi;
- b) prevenzione e preparazione alle crisi;
- c) note informative e attività di analisi.

I prodotti del servizio SEA sono disponibili solo per i seguenti utenti autorizzati:

- a) il servizio europeo per l'azione esterna (strutture di gestione delle crisi SEAE; delegazioni dell'UE, uffici regionali del SEAE);
- b) le missioni e operazioni CSDP;



- c) i seguenti servizi della Commissione:
 - 1) DG-ECHO;
 - 2) DG-DEVCO;
- d) i ministeri della Difesa, dei ministeri degli Affari esteri e i centri di intelligence negli Stati membri;
- e) le Nazioni Unite.

3. ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il servizio comprende la fornitura su richiesta di informazioni geospaziali a sostegno del processo decisionale e delle operazioni durante una crisi. Il servizio si basa sull'acquisizione, il trattamento e l'analisi delle immagini satellitari e delle informazioni collaterali.

I prodotti sono una combinazione di strati standardizzate di informazioni che rispondano alle esigenze degli utenti. Tali strati possono essere raggruppate in diversi formati di output, quali mappe, set di dati geospaziali (dati Vector e Raster) e/o servizi accessibili via web (web map). Gli utenti possono selezionare prodotti dal portafoglio SEA o indicare le loro esigenze specifiche.

Il servizio mira a una disponibilità di 24 ore al giorno/7 giorni su 7 e include un servizio di «rapido intervento».

Le operazioni del servizio comprendono:

- a) punto focale del servizio (SFP) per qualsiasi attivazione del SEA;
- b) helpdesk Copernicus;
- c) progettazione dei prodotti;
- d) richieste/gestione di dati CSCDA;
- e) orientamento per i contraenti per quanto riguarda la generazione dei prodotti;
- f) analisi interna e valore aggiunto, se del caso, per tutte le attivazioni conformi alla governance SATCEN;
- g) convalida e distribuzione dei prodotti;
- h) coordinamento con il servizio EMS Copernicus;
- i) coordinamento con altri servizi Copernicus pertinenti per l'azione esterna e gli utenti CFSP/CSDP;
- j) distribuzione e attuazione delle politiche, tenendo conto dei profili degli utenti e dei dati sensibili.

Le operazioni di servizio implementano e fanno funzionare tutti i processi per il servizio SEA conformemente al quadro definito a livello di gestione e coordinamento.

Il coordinatore del servizio SEA (SSC) è responsabile delle seguenti azioni per ciascuna attivazione:


- a) stima dei costi per un equilibrio costi-benefici o valutazione d'impatto;
- b) gestione di questioni sensibili;
- c) gestione di eventi e problemi;
- d) monitoraggio dei servizi forniti.

4. PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Il portafoglio dettagliato del servizio SEA di Copernicus è composto dei seguenti prodotti.

1) Mappe di riferimento

Le mappe di riferimento sono prodotti cartografici di alta qualità comprendenti una vasta gamma di caratteristiche osservabili. I diversi strati delle informazioni comprendono tipi di base come rete stradale, confini, idrografia, terreno ecc. Le informazioni contenute nelle mappe di riferimento offrono sostegno all'orientamento, alla navigazione locale, al processo decisionale strategico e allo spiegamento logistico. A seconda delle circostanze li strati delle informazioni nella mappa di riferimento possono essere arricchite da uno strato specifico richiesto dalla situazione.



2) *Valutazione dello stato della rete stradale*

La valutazione dello stato della rete stradale fornisce agli utenti una mappa contenente diversi tipi di informazioni sullo stato della rete stradale.

3) *Valutazione dei danni connessi a conflitti*

La valutazione dei danni connessi a conflitti si avvale del rilevamento dei cambiamenti al fine di fornire un'interpretazione visiva contenente informazioni sulla distribuzione dei danni in una zona di crisi. Nelle aree urbane i blocchi urbani sono differenziati con un codice colore per evidenziare l'intensità dei danneggiamenti. Nelle aree disperse una mappa di calore è utilizzata per rappresentare i danni. Le sfumature di colore di diversa intensità consentono di evidenziare come sono state colpite le diverse sezioni di ogni area.

4) *Analisi delle infrastrutture critiche*

L'analisi delle infrastrutture critiche individua i principali componenti di un'infrastruttura naturale o fatta dall'uomo che è considerata essenziale e ne valuta lo stato operativo.

5) *Sostegno ai piani di evacuazione*

Il sostegno ai piani di evacuazione fornisce informazioni geospaziali a sostegno dell'evacuazione delle persone dalle zone di crisi. I prodotti sviluppati in base a un'analisi preliminare effettuata in conformità ai tipi di rischi associati ad una particolare localizzazione, comprendono informazioni, quali possibili punti di raduno, piazzole di atterraggio degli elicotteri e punti e vie di evacuazione.

6) *Mappa delle frontiere extra-UE*

Le mappe delle frontiere extra-UE forniscono agli utenti la possibilità di acquisire informazioni specifiche a sostegno delle decisioni sulle questioni relative alle frontiere extra-UE.

7) *Analisi dei campi*

Le analisi dei campi sono un prodotto orientato a sostenere il processo decisionale relativo agli sfollati (sfollati all'interno del proprio paese o rifugiati). I prodotti si concentrano sulla caratterizzazione delle strutture di un campo, l'individuazione delle abitazioni e degli edifici con altre funzionalità, fornendo infine stime delle variazioni della popolazione nel campo.

8) *Quadro della situazione di crisi*

Il quadro della situazione di crisi è un prodotto volto a valutare complessivamente la gravità di un conflitto o di una crisi e le sue conseguenze. A tali fini il prodotto comprende una raccolta di informazioni complementari riguardanti la crisi. Tali informazioni complementari sono raccolte, rese omogenee e preparate in modo da presentare un quadro d'insieme (insieme di mappe della situazione e, facoltativamente, una relazione).


9) *Relazione di attività*

L'obiettivo della relazione di attività è fornire all'utente un'analisi di una determinata attività umana. Il prodotto è molto flessibile.

5. ESIGENZE DI DATI

Il servizio richiede l'uso di dati ad altissima risoluzione.

18CE1232



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/621 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2018****relativa alle specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, lettera b),


considerando quanto segue:

- (1) Il programma Copernicus, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014, è un programma civile, orientato agli utenti, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e il cui principale obiettivo operativo è quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 377/2014, il programma Copernicus si articola in tre componenti, tra cui una componente spaziale destinata a garantire osservazioni spaziali sostenibili per i seguenti tipi di servizi: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. La Commissione ha la responsabilità generale di Copernicus e coordina le sue diverse componenti.
- (3) Le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus sono necessarie per stabilire una base di riferimento per l'attuazione e l'evoluzione della componente spaziale quale parte della governance di Copernicus.
- (4) Le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus dovrebbero riguardare aspetti quali il completamento e l'esercizio di missioni specifiche, la ricezione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati, la fornitura, l'archiviazione e la divulgazione di dati di missioni partecipanti ad integrazione dei dati di missioni specifiche, e il processo volto a garantire l'evoluzione del sistema.
- (5) Lo sviluppo della componente spaziale di Copernicus ha avuto inizio nell'ambito del programma relativo alla componente spaziale del GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza), che comprende finanziamenti dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e della Commissione. Le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus dovrebbero coprire l'intera componente spaziale, con un'attenzione particolare per le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014.
- (6) La componente spaziale di Copernicus è finanziata nel suo complesso mediante una serie di accordi, tra cui figurano gli accordi conclusi nell'ambito del programma dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES, dell'accordo Copernicus e del programma facoltativo Jason-3 e Jason-CS dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT). Le attività finanziate nell'ambito del programma dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES comprendono lo sviluppo delle unità A e B di Sentinel-1, Sentinel-2 e Sentinel-3, delle unità A e B di Sentinel-5p e di Sentinel-4 e delle unità A di Sentinel-5 e Sentinel-6. L'EUMETSAT cofinanzia Sentinel-6 nell'ambito del programma facoltativo Jason-CS dell'EUMETSAT.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Copernicus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus**

Sono adottate le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 377/2014, con riferimento alla relativa attuazione ed evoluzione in base alle esigenze degli utenti, che figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 122 del 24.4.2014, pag. 44.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPONENTE SPAZIALE

La componente spaziale di Copernicus comprende le seguenti attività:

- a) sviluppo, lancio e funzionamento di satelliti Copernicus dedicati (satelliti Sentinel);
- b) elaborazione e generazione di prodotti derivati dai dati acquisiti da Sentinel (Sentinel Data Products);
- c) distribuzione dei dati;
- d) acquisizione e fornitura di dati provenienti da missioni satellitari di terzi (missioni partecipanti di Copernicus), nel caso i dati richiesti dai servizi Copernicus non possano essere forniti dai satelliti Sentinel.

I prodotti derivati dai dati satellitari sono utilizzati dai servizi di Copernicus e da altri utenti che, combinandoli a dati provenienti da più fonti, li convertono in variabili geofisiche uniformi o in prodotti di informazione di più alto livello.

La componente spaziale di Copernicus è progettata in base ai requisiti relativi ai dati e alle osservazioni degli utenti principali di Copernicus (istituzioni e organi dell'Unione ed autorità europee, nazionali, regionali o locali attive nel settore del monitoraggio atmosferico, del monitoraggio dell'ambiente marino, del monitoraggio del territorio, dei cambiamenti climatici, della gestione delle emergenze e della sicurezza). Tali esigenze costituiscono la base per la definizione dei requisiti del sistema della componente spaziale di Copernicus.

I requisiti di Copernicus per i dati spaziali di osservazione della Terra per il periodo 2014-2020 sono indicati nel documento sui requisiti dell'archivio di dati («**Data Warehouse Requirements document**», **versione 2.x**), compilato in base ai requisiti dei servizi di Copernicus e degli utenti di Copernicus che richiedono i dati di osservazione della Terra. Gli aggiornamenti del documento devono essere tenuti in considerazione per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus. I requisiti relativi ai dati sono stabiliti nella Tabella 1.

Tabella 1

Tabella riassuntiva dei requisiti del set di dati dei servizi di Copernicus

Requisiti relativi ai dati principali (*)	Potenziati fonti di dati di Copernicus
Monitoraggio del territorio	
Copertura paneuropea (SEE39) con immagini ad alta risoluzione (HR) cielo senza nuvole	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Copertura europea (SEE39) completa con immagini ad altissima risoluzione (VHR)	Missioni partecipanti
Copertura mondiale con immagini ottiche ad alta risoluzione	Missioni specifiche
Copertura mondiale con immagini ottiche a media risoluzione	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Copertura mondiale con immagini SAR a media risoluzione	Missioni specifiche
Copertura con immagini SAR a bassa risoluzione	Missioni partecipanti
Copertura mondiale a media risoluzione con altimetria SAR	Missioni specifiche
Monitoraggio dell'ambiente marino	
Monitoraggio dei ghiacci marini con immagini SAR a media risoluzione	Missioni specifiche Missioni partecipanti




Requisiti relativi ai dati principali ⁽¹⁾	Potenziali fonti di dati di Copernicus
Dati sistematici globali/regionali relativi al colore degli oceani	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati sistematici globali e regionali relativi alla temperatura della superficie del mare	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati sistematici globali e regionali relativi all'altimetria e al livello del mare	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Monitoraggio atmosferico	
Dati per il monitoraggio e le previsioni relativi agli aerosol	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative all'anidride solforosa (SO ₂) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative alla formaldeide (HCHO) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative all'ozono (O ₃) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative al monossido di carbonio (CO) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative all'anidride carbonica (CO ₂) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative al metano (CH ₄) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Dati per il monitoraggio e le previsioni relative al biossido di azoto (NO ₂) nella composizione atmosferica	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Monitoraggio dei cambiamenti climatici	
Dati per il calcolo delle variabili climatiche essenziali (ECV)	Missioni specifiche Missioni partecipanti
Gestione delle emergenze	
Set di dati con specifiche flessibili (modalità urgente, modalità standard, alta/altissima risoluzione, immagini ottiche/SAR, dati archiviati/nuove acquisizioni)	Missioni specifiche Missioni partecipanti

(1) La risoluzione spaziale delle immagini a risoluzione altissima (VHR), alta (HR), media (5MR) e bassa (LR) è definita come segue:
VHR: <= 4 m; HR: > 4 m e <= 30 m; MR > 30 m e <= 300 m; LR > 300 m.

2. PANORAMICA DELLA COMPONENTE SPAZIALE DI COPERNICUS

2.1. Aspetti generali

La componente spaziale di Copernicus garantisce una capacità autonoma di osservazioni spaziali al fine di raggiungere gli obiettivi del programma Copernicus, a sostegno principalmente della componente di servizi del programma. La componente spaziale è costituita da un *segmento spaziale* di missioni satellitari e da un *segmento di terra* a sostegno di tali missioni.



Il *segmento spaziale* comprende due tipi di missioni satellitari, ovvero:

- 1) missioni satellitari specifiche, chiamate Sentinel, organizzate in sei diverse «famiglie»: Sentinel-1, -2 e -3 (comprendente ciascuna 4 unità, piena capacità operativa costituita da 2 unità in volo simultaneamente, sostituite da 2 unità per garantire la continuità delle osservazioni), Sentinel-4 (2 unità), Sentinel-5 (3 unità) e Sentinel-6 (2 unità). A questi satelliti si aggiungono Jason-3 e Sentinel-5p, sviluppati da terzi ma gestiti da Copernicus;
- 2) missioni di terzi, costituite da satelliti di osservazione della Terra lanciati da organizzazioni europee, nazionali o commerciali, chiamate **missioni partecipanti di Copernicus** (CCM).

Il *segmento di terra* gestisce le missioni Sentinel, riceve i dati dai satelliti, li elabora, li archivia e li distribuisce ai servizi e alle comunità di utenti Copernicus, e genera un flusso coordinato di dati per soddisfare le esigenze di dati di Copernicus.

La componente spaziale di Copernicus comprende le seguenti attività:

- a) fornitura di osservazioni spaziali provenienti da missioni specifiche. Ciò comprende il completamento, la manutenzione, l'esercizio, la convalida e la calibrazione dei satelliti Sentinel, del relativo segmento di terra e dei prodotti derivati dai dati nonché la protezione degli spettri di frequenza necessari;
- b) fornitura, archiviazione e distribuzione di dati di missioni partecipanti;
- c) attività preparatorie connesse all'evoluzione della componente spaziale in risposta all'evolversi delle necessità, compresa la specificazione di nuove missioni specifiche;
- d) protezione dei satelliti contro i rischi di collisione;
- e) smantellamento sicuro dei satelliti a fine vita.

2.2. Finanziamento della componente spaziale di Copernicus

Le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 comprendono le operazioni di tutti i satelliti Sentinel e di Jason-3, l'acquisizione delle unità Sentinel-1, -2, -3 C e D, l'acquisizione delle unità Sentinel-5 B e C, l'acquisizione dell'unità Sentinel-6B, i servizi di lancio, la distribuzione dei dati, l'acquisizione dei dati delle missioni partecipanti.


Le attività finanziate a norma dell'accordo Copernicus sono strettamente collegate alle attività finanziate dal programma dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES e dai programmi facoltativi EUMETSAT Jason-3 e -CS.

2.3. Governance e attuazione

L'attuazione della maggior parte delle attività della componente spaziale di Copernicus è delegata all'ESA e all'EUMETSAT.

Le attività delegate all'ESA comprendono il coordinamento tecnico generale della componente spaziale e la definizione dell'architettura generale della componente spaziale. All'ESA sono affidati i seguenti compiti:

- a) acquisizione e sviluppo delle unità ricorrenti C e D dei satelliti Sentinel-1, -2, e -3;
- b) acquisizione delle unità B e C dello strumento Sentinel-5;
- c) acquisizione dell'unità Sentinel-6B;
- d) acquisizione dei servizi di lancio e delle attività di preparazione al lancio (comprese le attività che vanno dalla fase di *Flight Acceptance Review* fino alla *In Orbit Commissioning Review*);
- e) operazioni della componente spaziale di Copernicus specificata nella sezione 3.5;
- f) operazioni relative alla circolazione dei dati e ai servizi di rete;



- g) distribuzione dei dati Sentinel-1, -2, -3 (parte relativa al territorio) e Sentinel-5p, così come dei servizi di accesso alle informazioni e ai dati (Data and Information Access Services);
- h) acquisizione dell'accesso ai dati delle missioni partecipanti di Copernicus;
- i) manutenzione degli elementi pertinenti della componente spaziale di Copernicus;
- j) evoluzione degli elementi pertinenti della componente spaziale;
- k) sostegno alla Commissione per la definizione dei requisiti degli utenti, delle specifiche dei servizi e dei requisiti relativi ai dati dei servizi per l'infrastruttura spaziale.

Le attività delegate all'EUMETSAT comprendono l'esercizio di missioni specifiche e l'accesso ai dati di missioni partecipanti, conformemente al suo mandato e alle sue competenze. All'EUMETSAT sono affidati i seguenti compiti:

- a) esercizio e manutenzione della serie di satelliti Sentinel-3 in coordinamento con l'ESA;
- b) esercizio e manutenzione degli strumenti Sentinel-4 e Sentinel-5 compresi nei satelliti MTG e METOP-SG;
- c) esercizio e manutenzione del satellite Jason-3 in base alla cooperazione con le organizzazioni partner;
- d) esercizio e manutenzione della missione Sentinel-6 in coordinamento con l'ESA e altre organizzazioni partner;
- e) fornitura dei servizi del segmento di terra, delle operazioni di accesso ai dati e della distribuzione dei dati per Jason-3, Sentinel-3 (parte relativa all'ambiente marino), -4, -5, -6 e i servizi di accesso alle informazioni e ai dati;
- f) manutenzione ed evoluzione del segmento e dell'infrastruttura di terra;
- g) fornitura di dati pertinenti derivanti da missioni partecipanti selezionate relative ai servizi di monitoraggio atmosferico, dell'ambiente marino e dei cambiamenti climatici;
- h) sostegno all'ESA per lo sviluppo, il lancio e la fase orbitale iniziale (EOP) delle unità C e D di Sentinel-3 e dell'unità B di Sentinel-6;
- i) sostegno all'ESA per lo sviluppo delle unità B e C di Sentinel-5;
- j) sostegno alla Commissione per la definizione dei requisiti degli utenti, delle specifiche dei servizi e dei requisiti relativi ai dati dei servizi (a richiesta e soggetto a un ulteriore finanziamento da parte della Commissione);
- k) sostegno al servizio Copernicus di monitoraggio dei cambiamenti climatici, rielaborazione di EUMETSAT e di dati concordati di Copernicus e di terzi (a richiesta e soggetto a un ulteriore finanziamento da parte della Commissione).

La gestione di tali attività comprende le interazioni operative quotidiane con i prestatori di servizi e gli utenti pertinenti, la gestione dei rischi, le attività di comunicazione e il sostegno alla Commissione nell'interazione con i portatori di interessi di Copernicus.

Il coordinamento tra l'ESA e l'EUMETSAT è gestito mediante un piano congiunto di gestione delle operazioni (Joint Operations Management Plan - JOMP).

2.4. Calendario indicativo del dispiegamento


Le attività e i compiti del segmento spaziale CSC che hanno rilevanza per i finanziamenti del QFP (2014-2020) sono attuati in una prospettiva pluriennale, in particolare il programma di acquisizione delle unità ricorrenti.

Le tappe principali per la componente CSC comprendono le fasi e i risultati conseguiti illustrati nella figura seguente.



Figura 1

Calendario indicativo delle attività della componente spaziale di Copernicus



Il calendario deve essere aggiornato in seguito all'attuazione tecnica delle attività e alla valutazione delle opzioni programmatiche.

2.5. Politica in materia di dati e informazioni di Copernicus

L'uso dei dati è soggetto alle disposizioni di un avviso legale che indica che:

- a) gli utenti dispongono di un accesso libero, pieno e aperto ai dati dei satelliti Sentinel e alle informazioni dei servizi di Copernicus senza garanzie esplicite o implicite, neppure per quanto riguarda la qualità e l'idoneità a tutti gli usi;
- b) il diritto dell'Unione concede il libero accesso ai dati dei satelliti Sentinel e alle informazioni dei servizi di Copernicus per gli usi seguenti, purché siano leciti:
 - 1) riproduzione,
 - 2) distribuzione,
 - 3) comunicazione al pubblico,



- 4) adattamento, modifica e combinazione con altri dati e altre informazioni,
 - 5) qualsiasi combinazione dei punti da 1) a 4);
- c) utilizzando i dati o le informazioni dei servizi dei satelliti Sentinel l'utente riconosce tali condizioni come applicabili nei suoi confronti e rinuncia a eventuali richieste di risarcimento nei confronti dell'Unione e dei fornitori di dati e di informazioni.

2.6. Norme

I prodotti e le informazioni derivati dai dati territoriali generati nell'ambito della componente spaziale di Copernicus sono compatibili e interoperabili con i dati e i sistemi di informazione territoriali previsti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ai regolamenti (CE) n. 1205/2008 ⁽²⁾, (UE) n. 1089/2010 ⁽³⁾ e (CE) n. 976/2009 ⁽⁴⁾ della Commissione.

2.7. Monitoraggio e valutazione

L'attuazione delle attività CSC è monitorata dalla Commissione. Sia l'ESA che l'EUMETSAT riferiscono su base trimestrale in merito ai progressi nell'attuazione delle attività loro assegnate. La Commissione elabora le relazioni e, se necessario, chiede chiarimenti. Le relazioni trimestrali contengono, tra gli altri, gli indicatori chiave di prestazione (ICP) usati per monitorare l'attuazione della componente spaziale di Copernicus. Gli ICP comprendono:

- a) numero delle missioni Sentinel e il numero delle unità Sentinel in volo;
- b) numero delle missioni che hanno raggiunto la piena capacità operativa (2 unità in volo simultaneamente nel caso di Sentinel-1, -2 e -3);
- c) numero delle unità ricorrenti in fase di sviluppo;
- d) disponibilità di unità e strumenti Sentinel;
- e) volume di dati distribuiti agli utenti;
- f) numero di utenti;
- g) disponibilità e continuità end-to-end del servizio di accesso ai dati Sentinel;
- h) disponibilità e continuità end-to-end del servizio di accesso ai dati delle missioni partecipanti;
- i) volume di accesso ai dati delle missioni partecipanti di Copernicus;
- j) licenze firmate per quanto riguarda le missioni partecipanti di Copernicus;
- k) tempestività della trasmissione dei dati;
- l) prestazioni dell'assistenza utenti e dell'helpdesk.

Gli ICP sono comunicati sia dall'EUMETSAT che dall'ESA in conformità alle attività loro assegnate.

Oltre al monitoraggio operativo delle prestazioni della componente spaziale, deve essere valutato il conseguimento degli obiettivi di tutti i compiti finanziati da Copernicus per quanto concerne i risultati e il livello di incidenza, il valore aggiunto a livello europeo e l'efficienza nell'uso delle risorse. Tale valutazione deve essere condotta in stretta collaborazione con gli operatori di Copernicus (ESA e EUMETSAT per la componente spaziale) e gli utenti di Copernicus.

3. MISSIONI SPECIFICHE DI COPERNICUS (SENTINEL)

3.1. Aspetti generali

Le missioni specifiche sono costituite da un segmento spaziale e da un segmento di terra, ciascuno con le sue funzioni e caratteristiche. Il *segmento spaziale* comprende il satellite e/o lo strumento e il *segmento di terra* comprende l'intera infrastruttura posta a terra, incluse le stazioni riceventi, i centri di elaborazione, i segmenti delle operazioni di volo e i centri di controllo delle prestazioni delle missioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).



Le risorse del segmento di terra sotto il controllo dell'ESA sono fornite in qualità di servizi. Le operazioni sia del segmento spaziale che di quello di terra sono finanziate da Copernicus.

Una descrizione dettagliata di tutti gli elementi tecnici della componente spaziale di Copernicus è resa disponibile al pubblico.

3.2. Segmento spaziale - Missioni Sentinel

3.2.1. Descrizione generale del segmento spaziale

Le missioni specifiche Sentinel prevedono l'impiego di una vasta gamma di tecnologie, compresi radar e strumenti per l'acquisizione di immagini multispettrali per il monitoraggio atmosferico, del territorio e degli oceani. Esse sono sviluppate dall'ESA e organizzate in sei diverse famiglie di missioni.

Missione Sentinel-1: comprende una costellazione di almeno due satelliti in orbita polare per raggiungere la piena capacità operativa, che funzionano giorno e notte e acquisiscono immagini radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C, che consente loro di acquisire immagini indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Missione Sentinel-2: comprende una costellazione di almeno due satelliti in orbita polare con l'obiettivo di monitorare la variabilità delle condizioni della superficie del territorio a sostegno del monitoraggio dei cambiamenti di vegetazione nella stagione vegetativa.

Missione Sentinel-3: comprende una costellazione di almeno due satelliti in orbita polare con l'obiettivo di monitorare globalmente le masse terrestri e gli oceani. La parte relativa all'ambiente marino della missione Sentinel-3 misura la topografia e la temperatura della superficie del mare e il colore della superficie dell'oceano, a sostegno dei sistemi di previsione relativi agli oceani e del monitoraggio dell'ambiente e del clima. La parte relativa al territorio della missione Sentinel-3 misura l'altezza della superficie del territorio e delle acque interne, la temperatura e il colore della superficie terrestre.

Missione Sentinel-4: monitora i gas in traccia e gli aerosol essenziali per la qualità dell'aria che si trovano sull'Europa, a sostegno del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAM5) ad alta risoluzione spaziale e con un tempo di rivisitazione breve. Sentinel-4 è attuato in quanto parte del sistema satellitare geostazionario di terza generazione Meteosat EUMETSAT. Gli strumenti di Sentinel-4 sono ospitati sui satelliti EUMETSAT MTG-S-1 (Sentinel-4 A) e MTG-S-2 (Sentinel-4B) con un tempo di funzionamento previsto di 15,5 anni per entrambi i satelliti combinati.

Missione Sentinel-5: fornisce misurazioni accurate dei costituenti essenziali dell'atmosfera, quali ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, metano, formaldeide, e delle proprietà dell'aerosol. Sentinel-5 è attuato in quanto parte del sistema polare EUMETSAT di seconda generazione (EPS-SG). Gli strumenti di Sentinel-5 sono ospitati sui satelliti EUMETSAT METOP-SG-A-1, METOP-SG-A-2, METOP-SG-A-3 (ciascuno con una durata di vita prevista di 7,5 anni), che ospitano rispettivamente Sentinel-5 A, -5B, -5C. Sentinel-5p⁽¹⁾ è la missione precorritrice di Sentinel 5.

Missione Sentinel-6: è una missione altimetrica radar, con l'obiettivo di fornire misurazioni ad alta precisione del livello del mare globale come missione altimetrica di riferimento. Sentinel-6 consta di 2 unità (A e B, ciascuna con una durata di vita prevista di 5 anni), che coprono un periodo di osservazione di 10 anni.

Sentinel-1, Sentinel-2 e Sentinel-3 constano di 4 satelliti ciascuno, di cui 2 unità sono necessarie per raggiungere la piena capacità operativa e 2 unità assicurano la capacità di osservazione ricorrente dopo la fine del ciclo di vita delle prime 2 unità.

Le operazioni di **Jason-3**⁽²⁾ sono incluse nella componente spaziale di Copernicus al fine di fornire continuità di osservazione tra Jason-2 e Sentinel-6 come missione altimetrica di riferimento.

Le caratteristiche delle missioni specifiche di Copernicus sono dettagliate nella tabella 2.

⁽¹⁾ La missione precorritrice di Sentinel-5 (Sentinel-5p) è un'iniziativa congiunta tra l'ESA e il Regno dei Paesi Bassi.

⁽²⁾ Jason-3 è il risultato di una cooperazione di lunga durata tra EUMETSAT, NOAA, CNES e NASA. Si tratta di una missione altimetrica dell'oceano ad alta precisione che fornisce continuità tra le missioni Jason-2 e Sentinel-6 ed è operativa dal 2016, con una durata di vita prevista di 5 anni.




Tabella 2

Caratteristiche delle missioni specifiche di Copernicus

Missione Sentinel	Caratteristiche e finalità principali	Numero di unità	Payload	Orbita satellitare	Periodo approssimativo di funzionamento (1)
Sentinel-1	Missione RADAR	4 unità (A, B, C, D), due unità in volo in parallelo per la piena capacità operativa	Payload SAR in banda C con frequenza centrale di 5,405 GHz (4 polarizzazioni) e 4 modalità: <ul style="list-style-type: none"> — modalità <i>Strip Map</i> con uno <i>swath</i> di 80 km e una risoluzione spaziale di 5 × 5 metri — modalità <i>Interferometric Wide Swath</i> con uno <i>swath</i> di 250 Km e una risoluzione spaziale di 5 × 20 metri — modalità <i>Extra-wide Swath</i> con uno <i>swath</i> di 400 Km e una risoluzione spaziale di 20 × 40 metri — modalità <i>Wave</i> con una risoluzione spaziale di 5 × 5 metri a 100 km lungo l'orbita 	Orbita eliosincrona a circa 693 km	A, B: 2014 – 2022 C, D: 2022 – 2030
Sentinel-2	Missione per l'acquisizione di immagini ottiche ad alta risoluzione per l'osservazione del territorio	4 unità (A, B, C, D), due unità in volo in parallelo per la piena capacità operativa	<ul style="list-style-type: none"> — MSI (Multi Spectral Imager) con 13 canali multispettrali tra 400 nm e 2 300 nm, risoluzione spettrale tra 1 nm e 180 nm e risoluzioni spaziali di 10 m, 20 m e 60 m. Comprende un payload di comunicazione ottica per la ritrasmissione dei dati della missione tramite EDRS. 	Orbita eliosincrona a circa 786 km	A, B: 2015 – 2023 C, D: 2023 – 2030
Sentinel-3	Acquisizione di immagini globali dell'oceano e del territorio	4 unità (A, B, C, D), due unità in volo in parallelo per la piena capacità operativa	<ul style="list-style-type: none"> — OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) con 21 bande e risoluzione spaziale di 300 m — SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) con 9 bande e risoluzione spaziale di 500 m (VIS, SWIR) and 1 km (MWIR, TIR) (?) — SRAL (SAR Radar Altimeter) con CX e bande Ku doppie — MWR (Microwave Radiometer) con una frequenza di funzionamento in banda doppia 23,8 GHz e 36,5 GHz 	Orbita eliosincrona a circa 814,5 km	A, B: 2016 – 2023 C, D: 2023 – 2030



Missione Sentinel	Caratteristiche e finalità principali	Numero di unità	Payload	Orbita satellitare	Periodo approssimativo di funzionamento (1)
Sentinel-4	Monitoraggio atmosferico	2 strumenti (A, B) a bordo di satelliti successivi Meteorat Third Generation – Sounder (MTG-S)	Lo strumento della missione Sentinel-4 è uno spettrometro per l'acquisizione di immagini ad alta risoluzione (risoluzione spaziale di 8 × 8 km) che copre tre bande di lunghezza d'onda: — ultravioletto (305-400 nm) — visibile (400-500 nm) — infrarosso vicino (750-775 nm)	A bordo dei satelliti Meteorat di terza generazione in orbita geostazionaria a circa 35 786 Km. Copertura dell'Europa e del Nord Africa con un ciclo di ripetizione di circa 60 minuti.	2022 – 2040
Sentinel-5	Monitoraggio atmosferico	3 unità (A, B, C) a bordo di satelliti successivi METOP Second Generation – A	Lo strumento UVNS Sentinel-5 è uno spettrometro ad alta risoluzione (risoluzione spaziale di circa 7 km) che copre le seguenti bande di lunghezza d'onda: — ultravioletto (270-370 nm) — visibile (370-500 nm) — infrarosso vicino (685-773 nm) — infrarosso a onda corta (1 590-1 675; 2 305-2 385 nm)	Parte del sistema polare EUMETSAT di seconda generazione (EPS-SG) a circa 817 km	2022 – 2040
Sentinel-5p	Monitoraggio atmosferico	Satellite precursore di Sentinel-5	— TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument) con 4 canali nei seguenti intervalli spettrali: 270-500 nm, 675-775 nm, 2 305-2 385 nm e risoluzione spaziale di 7 × 7 Km	Orbita eliosincrona a circa 824 km	2017 – 2024
Sentinel-6	Altimetria dell'oceano ad alta precisione	2 unità (A, B)	— POSEIDON-4 (Altimetro radar SAR) — AMRC-C (radiometro a microonde per l'osservazione della qualità del clima) un contributo NOAA/JPL	Non eliosincrona a circa 1 336 km	A: 2020 – 2025 B: 2025 – 2030

(1) Il periodo di funzionamento può variare in base alla durata di vita effettiva delle singole unità satellitare e alla valutazione delle opzioni programmatiche.

(2) Abbreviazioni: VIS = Visual Range Bands (bande nello spettro visibile); SWIR = Short Wave Infrared (infrarosso a onde corte); MWIR = Mid-Wave Infrared (infrarosso a onde medie); TIR = Thermal Infrared (infrarosso termico).

3.2.2. Attività del segmento spaziale

L'ESA è responsabile dell'acquisizione e del lancio dei seguenti satelliti e strumenti:

- sviluppo delle unità C e D di Sentinel-1, -2, e -3;
- strumenti di Sentinel-5B e -5C;
- unità di Sentinel-6B;
- servizi di lancio.

Sviluppo e acquisizione delle unità C e D di Sentinel-1, -2, e -3

L'ESA è responsabile dell'acquisizione, dello sviluppo e della fase di *Flight Acceptance Review* delle unità C e D di Sentinel-1, -2, -3. Inoltre le attività di preparazione al lancio delle unità C devono essere coperte dal programma Copernicus se si verificano prima del 31 dicembre 2021.



Le specifiche tecniche delle unità C e D oggetto di acquisizione devono essere equivalenti a quelle delle unità A e B per garantire la coerenza tecnica e operativa. Lo sviluppo delle unità A, B e C, D deve tuttavia tenere conto dell'obsolescenza dell'hardware dovuta allo scarto temporale dallo sviluppo delle unità A e B. Le unità C e D di Sentinel-1 dovrebbero essere dotate di uno strumento AIS (Automatic Identification System) per incrementare i dati del payload SAR per applicazioni relative al traffico marittimo delle navi e tutte le unità C e D devono essere dotate di un ricevitore GNSS. Le unità C e D di Sentinel-1 e -2 devono comprendere un payload di comunicazione ottica e le unità C e D di Sentinel-3 devono comprendere un payload DORIS. Entrambi i payload sono oggetto di acquisizione nell'ambito del contratto e sono finanziati dal programma Copernicus.

Sviluppo e acquisizione degli strumenti Sentinel-5B e -5C

ESA è responsabile dell'acquisizione, lo sviluppo e il sostegno all'integrazione di Sentinel-5B e -5C con METOP-SG, compresa la verifica end-to-end delle prestazioni dello strumento.

Sviluppo e acquisizione dell'unità Sentinel-6B

Sentinel-6B è un'unità completamente ricorrente di Sentinel-6 A. Sentinel-6B deve essere inclusa come opzione nel contratto di sviluppo di Sentinel-6 A.

Servizi di lancio

I servizi di lancio per le unità A e B di Sentinel-1, -2 e -3, cominciati nell'ambito dell'accordo dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES, devono continuare nell'ambito del programma Copernicus. In quanto parte del programma Copernicus, l'ESA si assume la piena responsabilità per l'acquisizione dei servizi di lancio di Sentinel-1B, -2 A e -3B. L'acquisizione dei servizi di lancio deve comprendere la fabbricazione dei veicoli di lancio, l'adattatore del veicolo spaziale, il sostegno alla campagna di lancio, la progettazione dell'interfaccia satellite/veicolo di lancio e tutte le attività dalla fase di *Flight Acceptance Review* fino alla fine della *In-Orbit Commissioning Review* (compresa la fase di lancio e della prima messa in orbita).

3.3. Segmento di terra - Missioni Sentinel

3.3.1. Descrizione generale

Il segmento di terra Sentinel costituisce il principale accesso alle missioni Sentinel. Le componenti principali dei segmenti di terra Sentinel sono i seguenti:

- il segmento delle operazioni di volo (Flight Operations Segment - FOS) Sentinel;
- il segmento di terra dei dati del payload (Payload Data Ground Segment - PDGS) Sentinel.

Le operazioni del PDGS Sentinel dipendono da una rete WAN (Wide Area Network) e dai servizi di accesso ai dati.


3.3.2. Segmento delle operazioni di volo

Il segmento delle operazioni di volo (FOS) assicura la capacità di programmare le operazioni della missione e di monitorare e controllare il veicolo spaziale e il payload durante tutte le fasi della missione. Il FOS è responsabile delle attività di comando del veicolo spaziale e dell'acquisizione della telemetria in banda S. Esso fornisce inoltre le funzionalità richieste per la generazione e la trasmissione terra-satellite (uplink) della pianificazione dei comandi di routine agli strumenti e alla piattaforma e l'archiviazione/analisi sistematica della telemetria di housekeeping. Il FOS include un sistema per la gestione della dinamica di volo (Flight Dynamics System Facility), che consente di prevedere e definire l'orbita e di generare informazioni sull'assetto e sul controllo dell'orbita.

Le funzioni e le attività del FOS comprendono la pianificazione di segmenti di visibilità della stazione di terra in banda S e la fornitura dell'accesso a telemetrie di housekeeping archiviate a utenti esterni autorizzati. Oltre a questi compiti di routine, il gruppo di controllo della missione FOS è responsabile del monitoraggio dello stato di salute del satellite, dell'attuazione di tutte le necessarie azioni di recupero in caso di anomalie e della verifica e trasmissione terra-satellite delle patch del software di bordo.

Il servizio del FOS per la prevenzione delle collisioni con detriti calcola la probabilità di collisione di uno qualsiasi dei satelliti Sentinel con altri satelliti e/o con detriti e fornisce le corrispondenti relazioni sulle previsioni anticollisione che sono analizzate e, se necessario, tradotte in manovre anticollisione satellitare.

Il FOS fornisce sostegno all'attuazione di misure sicure e affidabili per i veicoli spaziali a fine vita, comprese le attività per il rientro e lo smaltimento.



3.3.3. Segmento di terra dei dati del payload

Il segmento di terra dei dati del payload comprende i seguenti componenti:

- a) stazioni di terra principali (Core Ground Stations - CGS) Sentinel;
- b) centri di elaborazione e archiviazione (Processing and Archiving Centres - PAC) Sentinel;
- c) centri di controllo delle prestazioni della missione (Mission Performance Centres - MPC) Sentinel;
- d) centri di gestione dei dati del payload (Payload Data Management Centres - PDMC) Sentinel;
- e) servizio di determinazione dell'orbita precisa (Precise Orbit Determination Service - POD) Sentinel.

Stazioni di terra principali (Core Ground Stations - CGS) Sentinel

L'ESA gestisce l'intera rete delle stazioni di terra principali in banda X. Un'infrastruttura dedicata consente di svolgere i seguenti compiti:

- a) acquisire i dati Sentinel trasmessi dal satellite a terra (downlink);
- b) demodulare e immagazzinare i dati ISP (Instrument Source Packets);
- c) fornire i dati ISP al processore di livello 0 e all'EUMETSAT per Sentinel-3;
- d) inviare i dati di livello 0 (L0) ai centri di elaborazione e archiviazione;
- e) produrre dati L1/L2 in tempo prossimo al reale (Near Real Time - NRT) e renderli disponibili agli utenti e ai PAC.

Centri di elaborazione e archiviazione (Processing and Archiving Centres - PAC) Sentinel

I PAC garantiscono l'archiviazione dei dati Sentinel, l'elaborazione sistematica in modalità non urgente (Non-Time Critical - NTC) e/o «al volo» (on-the-fly) di dati Sentinel, l'accesso online ai prodotti e la distribuzione dei dati ad altri elementi CSC.

Centri di controllo delle prestazioni della missione (Mission Performance Centres - MPC) Sentinel

Le attività di calibrazione e convalida per Sentinel-1, -2, -3 e 5p sono eseguite dai centri di controllo delle prestazioni della missione. Tali attività comprendono, tra l'altro, la manutenzione e le evoluzioni degli algoritmi, il controllo di qualità operativo e il monitoraggio end-to-end delle prestazioni del sistema. Per mantenere le necessarie prestazioni di qualità della missione, gli MPC dipendono dalla prestazione di servizi complementari relativi alla qualità da parte di laboratori che offrono il sostegno di esperti e di gruppi dedicati CAL/VAL.

Centri di gestione dei dati del payload (Payload Data Management Centres - PDMC) Sentinel

I centri di gestione dei dati del payload (PDMC) costituiscono l'interfaccia con il FOS per l'attribuzione di compiti al satellite e per la pianificazione del downlink. I PDMC sono responsabili della missione Sentinel e della pianificazione sistematica della produzione, in linea con i requisiti della missione e di accesso ai dati e con la configurazione del PDGS, comprese le impostazioni di organizzazione, circolazione e distribuzione.

Servizio di determinazione dell'orbita precisa (Precise Orbit Determination Service - POD) Sentinel

Il servizio POD Sentinel fornisce i dati relativi all'orbita precisa a sostegno delle elaborazioni non in tempo reale del PDGS. Il centro POD è comune alle missioni Sentinel-1, -2 e -3 e riceve i dati GPS di livello 0 dalle stazioni di terra principali e genera dati relativi all'orbita precisa per i PAC ai fini dell'elaborazione offline dei dati.

3.4. Operazioni del segmento di terra EUMETSAT

Il segmento di terra EUMETSAT dipende dai servizi implementati e forniti dall'ESA, comprese le stazioni principali di terra per il ricevimento di Sentinel-3. Il segmento di terra di Copernicus attuato all'EUMETSAT può comprendere funzioni e infrastrutture condivise con altre missioni che fanno parte dei programmi di EUMETSAT, ma non del programma Copernicus. Il segmento di terra EUMETSAT di Copernicus fornisce dati provenienti da missioni specifiche (Sentinel-3 per la parte relativa all'ambiente marino, -4, -5, -6 e Jason-3) e da missioni partecipanti e garantisce l'accesso agli utenti. I set di dati e i servizi forniti da EUMETSAT sono documentati nelle specifiche del livello di servizio (Service Level Specifications - SLS).



3.5. Sistema europeo di trasmissione dati (European Data Relay System - EDRS)

I servizi del sistema europeo di trasmissione dati (EDRS) forniscono la capacità di acquisire dati Sentinel complementare a quella delle stazioni di terra principali in banda X, a sostegno in particolare delle esigenze di osservazione quasi in tempo reale (quasi-real time, QRT, che prevede la fornitura entro un'ora dei prodotti derivati dai dati). In particolare l'EDRS fornisce le seguenti capacità:

- a) introduce la flessibilità nello scenario complessivo di acquisizione dei dati, che conduce a una maggiore disponibilità dei dati Sentinel;
- b) consente la trasmissione di dati satellite-terra (downlink) quando i satelliti Sentinel sono fuori dalla visibilità delle stazioni di terra principali in banda X;
- c) insieme alla rete di stazioni principali in banda X, sostiene e migliora la disponibilità e l'affidabilità end-to-end della fornitura di dati all'utente finale;
- d) fornisce flessibilità aggiuntiva per tenere conto dei requisiti di Copernicus legati alla sicurezza, «proteggendo» la ricezione dei dati della missione mediante un downlink criptato EDRS in banda Ka.

L'uso del servizio EDRS a sostegno delle missioni Sentinel-1 e Sentinel-2 costituisce un'ulteriore opportunità per migliorare la tempestività dei prodotti, anche al di là dell'attuale impegno formale dell'NRT, che prevede la fornitura entro tre ore dei prodotti derivati dai dati.

L'EDRS consente di eseguire un rapido downlink dei dati acquisiti al di fuori della visibilità delle stazioni principali in banda X. I dati devono essere trasmessi dal satellite a terra mediante l'EDRS in modalità «pass-through» quando queste aree vengono osservate. Ciò dovrebbe a sua volta migliorare la tempestività associata ai prodotti principali e consentire ai partner di generare prodotti in QRT/NRT.

L'EDRS dovrebbe essere utilizzato per la trasmissione satellite-terra di un'alta percentuale di dati registrati in memoria, al di fuori della visibilità delle stazioni principali in banda X. Ciò a sua volta aumenterà il volume di dati trasmessi satellite-terra e quindi il volume di dati in NRT generati dal segmento di terra CSC.

I principali compiti funzionali eseguiti dal servizio EDRS sono:

- a) la trasmissione di dati dei satelliti Sentinel-1 e -2 mediante un collegamento ottico (laser) tra OCP a bordo dei satelliti LEO e l'unità equivalente a bordo dei satelliti GEO (EDRS-A and EDRS-C);
- b) la ritrasmissione di dati della missione tra i satelliti GEO e i terminali riceventi a terra in banda Ka;
- c) la ricezione, la decommutazione e la fornitura dei dati della missione al punto di interfaccia del servizio, compresa la rete per la circolazione dei dati.

Il servizio è pertinente per le missioni Sentinel-1 e Sentinel-2 (gli altri satelliti Sentinel non hanno a bordo il necessario payload di comunicazione ottica). L'area geografica in cui le stazioni riceventi EDRS possono scaricare i dati Sentinel deve comprendere almeno l'Europa.

Il servizio fornito da EDRS deve essere acquisito mediante un accordo dedicato sul livello dei servizi e gestito in base a una serie di rigorosi indicatori di prestazione.

3.6. Operazioni complessive e strategia di acquisizione dei dati delle missioni specifiche di Copernicus

La strategia operativa di tutte le missioni Sentinel persegue i seguenti obiettivi:

- a) fornire dati a Copernicus e ad altri utenti conformemente a requisiti specifici;
- b) garantire attività operative di routine e sistematiche con un alto livello di automazione e un funzionamento il più possibile predefinito.

La strategia operativa di Sentinel è documentata in un piano operativo di alto livello (HLOP) che è reso disponibile al pubblico e comprende informazioni su osservazione/pianificazione, acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati.

Il piano operativo di alto livello è definito principalmente in base ai requisiti di osservazione dei servizi Copernicus, ai requisiti nazionali degli Stati che partecipano a Copernicus, ai requisiti delle pertinenti istituzioni dell'Unione e di altri utenti, tenendo conto anche degli accordi internazionali, degli usi scientifici e del valore aggiunto commerciale. In base ai requisiti di osservazione raccolti, si esegue una serie di simulazioni al fine di elaborare gli scenari di osservazione tenendo conto delle priorità e dei vincoli tecnici. Gli Stati che partecipano a Copernicus sono consultati generalmente una volta l'anno, in occasione del forum degli utenti, sia in merito alla raccolta dei requisiti di osservazione che ai piani di osservazione.



La strategia di acquisizione rispetta i seguenti principi:

- a) le acquisizioni Sentinel-1 sono eseguite conformemente a un piano di background della missione;
- b) Sentinel-2 acquisisce dati sistematicamente tra 56° Sud e 84° Nord sulla terraferma, le aree costiere e le isole più grandi;
- c) Sentinel-3, -5p, -5 e -6 acquisisce dati sistematicamente sull'intero globo;
- d) Sentinel-4 acquisisce dati sistematicamente sull'Europa da un'orbita geostazionaria.

3.7. Elenco dei prodotti derivati dai dati acquisiti dalle missioni specifiche di Copernicus

I dati acquisiti dai satelliti Sentinel sono automaticamente trasferiti dal satellite alle stazioni principali di terra e sistematicamente elaborate dal segmento di terra dei dati del payload. I dati sono sistematicamente elaborati per generare un insieme di prodotti principali predefiniti (chiamati livello 0, livello 1 e livello 2). Tali prodotti principali sono messi a disposizione degli utenti Copernicus («prodotti per gli utenti») in base a una tempistica ben definita che va dal tempo prossimo al reale (NRT) al non urgente (NTC), ovvero sono normalmente disponibili in un intervallo di tempo da 3 a 24 o 48 ore dopo essere stati rilevati dal satellite.

La tabella 3 elenca i prodotti derivati dai dati che sono resi disponibili dalle missioni specifiche di Copernicus. I prodotti per gli utenti per le missioni Sentinel-4, -5 e -6 devono essere specificati durante la fase di sviluppo. Un elenco dettagliato di tutti i prodotti è reso disponibile al pubblico.

Tabella 3

Riassunto dell'elenco dei prodotti derivati dai dati acquisiti dalle missioni specifiche di Copernicus

Categoria di prodotti per gli utenti	Contenuto/descrizione del prodotto
Sentinel-1	
SAR Livello 0	Dati SAR grezzi non focalizzati e compressi
SAR Livello 1 complesso <i>single look</i>	Dati SAR complessi, focalizzati, georeferenziati, forniti in geometria <i>slant-range</i>
SAR Livello 1 piena risoluzione rilevata in <i>ground range</i>	Dati SAR complessi, focalizzati, georeferenziati, <i>multi look</i> e proiettati in geometria <i>ground range</i>
SAR Livello 2 prodotto oceani	Parametri geofisici geolocalizzati (ad esempio campo di vento dell'oceano, spettro dell'onda e velocità radiale)
Sentinel-2	
Strumento multispettrale Livello-1	Riflettanza alla parte alta (top) dell'atmosfera in geometria cartografica
Strumento multispettrale Livello-2 (!)	Riflettanza alla parte bassa dell'atmosfera in geometria cartografica
Sentinel-3 (comune alle parti relative al territorio e all'ambiente marino)	
OLCI (Ocean and Land Colour Instrument - strumento per il monitoraggio del colore del territorio e dell'oceano) Livello 1	Radianze OLCI del top dell'atmosfera, geolocalizzata con rettificazione ortogonale e ri-campionata.
SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer - radiometro per la temperatura della superficie del terreno e del mare) Livello 1	Temperature di brillantezza SLSTR e radianze del top dell'atmosfera, geolocalizzate con rettificazione ortogonale e ri-campionate.



Categoria di prodotti per gli utenti	Contenuto/descrizione del prodotto
Sentinel-3 parte relativa all'ambiente marino	
STM (Surface Topography Mission - missione per la topografia di superficie) Livello 2	Parametri geofisici sull'oceano (ad esempio retrodiffusione della superficie, altezza della superficie del mare, altezza significativa dell'onda, profondità dell'oceano, altezza della marea, concentrazione dei ghiacci marini, bordo libero dei ghiacci marini, velocità del vento sulla superficie del mare, tasso di pioggia)
OLCI Livello 2	Parametri geofisici sull'oceano (ad esempio riflettanza della superficie del mare, concentrazione di pigmenti algali, concentrazioni di materia sospesa)
SLSTR Livello-2	Temperatura della superficie del mare
Sentinel-3 parte relativa al territorio	
STM (Surface Topography Mission - missione per la topografia di superficie) Livello 2	Parametri geofisici sul territorio (ad esempio retrodiffusione della superficie, intervalli di altimetria, altezza della superficie, densità e profondità della neve)
OLCI Livello 2	Parametri geofisici sul territorio (ad esempio radiazione fotosinteticamente attiva, indice di vegetazione globale)
SLSTR Livello-2	Temperatura della superficie del territorio
Prodotti della sinergia tra OLCI e SLSTR	Parametri geofisici sul territorio (riflettanza della superficie del territorio e carico aerosol sul territorio)
Sentinel-5p	
Strumento TROPOMI Livello-2	Ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, formaldeide, monossido di carbonio, metano, aerosol, nuvole
Jason-3 (missione di cooperazione Europa-USA, operazioni finanziate da Copernicus)	
Registrazione dati geofisici Livello 2	Prodotti geocodificati corrispondenti ai parametri di altimetria

(¹) La generazione di dati Sentinel-2 di livello 2 deve essere resa disponibile attraverso il segmento di terra principale Sentinel o deve essere abilitata mediante uno strumento lato utente.

Nota: La nomenclatura Livello 0 (L0), Livello 1 (L1) e Livello 2 (L2) si riferisce ai livelli successivi di elaborazione di un prodotto, in cui L0 indica i dati non elaborati del payload e degli strumenti, L1 indica i dati calcolati, calibrati e georeferenziati e L2 si riferisce alle variabili geofisiche derivate. Per la missione per la topografia di superficie (STM), i prodotti di livello 2P & 3 sono generati anche in base ai prodotti L2 con correzioni geofisiche migliorate, correzioni delle distorsioni (bias) e aggiustamento degli errori orbitali


3.8. Sviluppi intesi a modernizzare la componente spaziale di Copernicus

Le modifiche (escluse le modifiche strategiche concordate a livello politico) volte a dare una risposta ai nuovi requisiti degli utenti o a quelli in evoluzione, che possono essere soddisfatti mediante una evoluzione incrementale dell'infrastruttura della componente spaziale di Copernicus, possono comprendere:

- il miglioramento dell'infrastruttura di elaborazione e di distribuzione per aumentare le prestazioni;
- la produzione di nuovi prodotti basati su capacità esistenti;
- l'acquisizione di nuovi set di dati basati su missioni di terzi esistenti.

Gli aggiornamenti a breve termine della componente spaziale di Copernicus devono essere attuati a seguito di un processo di *gestione del cambiamento* comprendente le seguenti fasi generiche:

- individuazione delle modifiche necessarie;
- avvio della richiesta di modifica da parte della Commissione, dell'ESA o dell'EUMETSAT;



- 3) analisi della richiesta di modifica, compresa un'analisi dell'impatto (tecnico, sui costi, sulla tempistica);
- 4) accordo della Commissione sull'attuazione delle modifiche proposte;
- 5) attuazione delle modifiche.

3.9. Attività di sviluppo intese a mitigare i rischi operativi

Nel garantire la protezione dei satelliti contro i rischi di collisione, l'ESA e l'EUMETSAT devono tenere conto del quadro di sostegno dell'Unione alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) istituito a norma della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le cui misure hanno un effetto sulla componente spaziale di Copernicus, con l'inclusione di una funzione di prestazione di servizi SST agli operatori dei veicoli spaziali e alle autorità pubbliche.

4. MISSIONI PARTECIPANTI DI COPERNICUS

4.1. Aspetti generali

Per «missioni partecipanti di Copernicus» (CCM) si intendono le missioni spaziali di osservazione della Terra che forniscono a Copernicus dati ad integrazione di quelli forniti dalle missioni specifiche.

I dati delle CCM sono acquisiti da Copernicus per soddisfare i requisiti relativi ai dati di cui alla sezione 1, qualora questi non possano essere soddisfatti dalle missioni Sentinel.

I dati delle missioni partecipanti di Copernicus possono essere gratuiti o possono essere acquisiti conformemente a specifiche condizioni per la concessione di licenze.

Per i set di dati sottoposti dalle CCM a condizioni di distribuzione restrittive si applicano le seguenti categorie di utenti:

- a) servizi di Copernicus;
- b) istituzioni e organi dell'UE;
- c) partecipanti a progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca dell'UE;
- d) autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE e degli Stati che partecipano a Copernicus;
- e) organizzazioni internazionali e ONG internazionali;
- f) pubblico in generale.

4.2. Processo complessivo

In base al documento sull'archivio di dati (Data Warehouse Document, cfr. sezione 1), l'ESA e l'EUMETSAT effettuano un'analisi congiunta al fine di individuare i set di dati che potrebbero essere forniti da missioni di terzi, senza ricorrere ad acquisizioni. I risultati di tale analisi sono documentati nel documento di tracciabilità dell'archivio di dati (Data Warehouse Traceability Document). I set di dati sono ulteriormente descritti nel documento sul portafoglio di accesso ai dati (Data Access Portfolio - DAP), per quanto riguarda i set di dati forniti dall'ESA, e il documento sulle specifiche del livello di servizio (Service Level Specifications - SLS), per quanto riguarda i set di dati forniti dall'EUMETSAT. Il tasso di utilizzo dei set di dati deve essere comunicato dall'ESA e dall'EUMETSAT su base trimestrale. L'acquisizione/la ricerca di dati di terzi deve, se necessario, essere adattata in base all'utilizzo dei dati e all'analisi delle esigenze.

4.3. Acquisizione dei dati delle missioni partecipanti di Copernicus


Per i dati che devono essere acquisiti, le condizioni di concessione delle licenze per i dati devono essere negoziate con i fornitori di dati delle missioni partecipanti. Tali condizioni di concessione delle licenze potrebbero non essere conformi alla politica di apertura dei dati.

Le attività di acquisizione dei dati sono sotto la responsabilità dell'ESA e si concentrano sulla fornitura di dati relativi all'osservazione della Terra provenienti da missioni nazionali o internazionali, sia private sia istituzionali. I set di dati PRINCIPALI sono acquisiti sulla base di specifiche predefinite, mentre i set di dati SUPPLEMENTARI sono acquisiti attraverso un meccanismo di quote o accordi «in blocco» con i fornitori, per la fornitura di dati all'interno di una dotazione finanziaria.

Le attività di acquisizione includono:

- a) l'analisi dei requisiti, la definizione di specifiche per l'acquisizione dei dati e la selezione dei fornitori pertinenti;
- b) l'acquisizione dei dati effettivi sulla base di licenze o di acquisto di risorse;

⁽¹⁾ Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GUL 158 del 27.5.2014, pag. 227).



- c) l'integrazione delle missioni partecipanti nella infrastruttura di terra della componente spaziale di Copernicus o la loro esclusione dalle stesse;
- d) l'armonizzazione e l'omogeneizzazione della fornitura di dati, anche in casi di grandi raccolte di dati provenienti da diverse missioni.

I set di dati acquisiti possono includere dati dalle seguenti missioni partecipanti (elenco non esaustivo, gli elenchi completi sono disponibili nel sito <http://spacedata.copernicus.eu>) Pleiades 1 A/B, Deimos-2, Worldview-1/2, Radarsat-2, TerraSAR-X, COSMO-SkyMed (1/2/3/4), RISAT-1, Proba-V, GeoEye-1, SPOT-5/6/7 ecc..

4.4. Accesso ai dati di missioni partecipanti che non richiedono meccanismi di acquisizione

L'accesso ai dati di missioni di terzi che non richiedono meccanismi di acquisizione è fornito dall'ESA, compresi i dati delle missioni di esplorazione della Terra (Earth Explorer), e dall'EUMETSAT, compresi i dati delle missioni EUMETSAT.

L'EUMETSAT garantisce l'accesso ai dati provenienti dalle proprie missioni, nonché dalle missioni di terzi selezionati relative ai servizi di monitoraggio atmosferico, dell'ambiente marino e dei cambiamenti climatici. In questo contesto per missioni di terzi si intendono le missioni di operatori satellitari con cui EUMETSAT ha firmato accordi formali di scambio dati e/o di cooperazione.

L'attività comprende i seguenti elementi:

- a) accesso e fornitura di dati delle missioni partecipanti di Copernicus ai servizi e agli utenti di Copernicus;
- b) elaborazione di prodotti pertinenti derivanti da tali dati, se del caso;
- c) distribuzione di tali dati e prodotti mediante i servizi e l'infrastruttura di distribuzione multi-missione di EUMETSAT.

I set di dati di questo tipo possono includere dati delle seguenti missioni: Meteosat, Metop, Suomi-NPP, Landsat, Cryosat e altre.

5. DISTRIBUZIONE DEI DATI DELLA COMPONENTE SPAZIALE DI COPERNICUS

La distribuzione dei dati interessa tutte le attività e le funzioni necessarie per attuare e sostenere la fornitura di servizi di accesso (servizi «pull») e/o di trasmissione (servizi «push») agli utenti di Copernicus di dati di missioni specifiche e di missioni partecipanti. La distribuzione dei dati CSC interessa:

- a) le infrastrutture dedicate di accesso ai dati;
- b) i servizi agli utenti.

L'infrastruttura di accesso ai dati di Copernicus attua la politica in materia di dati di Copernicus e deve essere adattata alle esigenze di una serie predefinita di tipologie di utenti, vale a dire i servizi Copernicus, gli Stati membri, i partner internazionali e altri, nonché all'uso scientifico. L'infrastruttura di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi include i seguenti componenti:

- a) infrastruttura di accesso ai dati («hub» di Sentinel);
- b) accesso ai dati online (Online Data Access - ODA);
- c) accesso ai dati online di Copernicus (Copernicus Online Data Access - CODA);
- d) sistema coordinato di accesso ai dati (Coordinated Data Access System - CDS) per i dati provenienti dalle missioni partecipanti;
- e) sistema satellitare europeo di ritrasmissione dati (European Data Relay System - EDRS)
- f) EUMETCast;
- g) centro dati EUMETSAT;
- h) infrastruttura dei servizi di accesso alle informazioni e ai dati.

I sistemi di distribuzione dei dati della componente spaziale di Copernicus comprendono i prodotti disponibili come elencati nella tabella 4.




Tabella 4

Panoramica riassuntiva dei sistemi di distribuzione dei dati della componente spaziale di Copernicus

Sistema di distribuzione dei dati	Descrizione	Prodotti disponibili (stato attuale)
Hub di Sentinel	Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'ESA che consente di estrarre i dati Copernicus per: i servizi Copernicus («Copernicus Services Data Hub», hub dei servizi di Copernicus) gli Stati che partecipano a Copernicus («Collaborative Data Hub», hub dati collaborativo) i partner internazionali («International Data Hub», hub dati internazionale) l'accesso aperto («Copernicus Open Access Hub», hub Copernicus ad accesso aperto)	Dati relativi al territorio di Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3
Accesso ai dati online di Copernicus (CODA)	Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'EUMETSAT che consente di estrarre i dati Copernicus	Dati in NRT di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3
Accesso ai dati online (ODA);	Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'EUMETSAT che consente ai servizi di Copernicus e ai membri del gruppo di convalida di estrarre i dati Copernicus	Dati in NRT di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3
Sistema coordinato di accesso ai dati (CDS)	Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'ESA che consente agli utenti di scaricare i dati provenienti dalle missioni partecipanti	Dati delle missioni partecipanti
EUMETCast	Servizio di multicast satellitare e terrestre gestito dall'EUMETSAT per il trasferimento a Copernicus di prodotti EO in NRT	Dati in tempo prossimo al reale (NRT) di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3 e dati delle missioni partecipanti distribuiti da EUMETSAT
Centro dati EUMETSAT	Fornitura di prodotti e set di dati Copernicus per l'intero ciclo di vita della missione, che possono essere ordinati dagli utenti usando un meccanismo di ordinamento, filtro e ricerca.	Dati archiviati di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3 e dati delle missioni partecipanti distribuiti da EUMETSAT
Infrastruttura dei servizi di accesso alle informazioni e ai dati	Infrastruttura che consente agli utenti di accedere, elaborare e analizzare i dati e le informazioni di Copernicus	Dati e informazioni della componente servizi e della componente spaziale di Copernicus

I sistemi di distribuzione dei dati sono utilizzati da diverse comunità di utenti Copernicus; i dati disponibili in ciascuno dei sistemi è ottimizzato in base alle esigenze di tali comunità.

Gli hub Sentinel dell'ESA sono adattati a diverse tipologie di utenti (servizi Copernicus, Stati partecipanti, partner internazionali e altri). La loro configurazione può essere diversa in termini di prestazioni garantite, offerta di prodotti e numero di scaricamenti simultanei consentiti.

L'hub dati dei servizi Copernicus fornisce l'accesso a tutti i prodotti Sentinel entro un certo margine di tempo (a seconda del prodotto) e garantisce la disponibilità end-to-end del servizio (disponibilità di almeno il 94 % per ciascuna costellazione della missione Sentinel). L'hub dati collaborativo e l'hub dati internazionale forniscono l'accesso ad archivi costantemente aggiornati di prodotti Sentinel con obiettivi di prestazione. L'hub Copernicus ad accesso aperto è configurato in modo da evitare la saturazione delle risorse derivante da scaricamenti di enormi quantità di dati da parte di un numero limitato di utenti.

L'infrastruttura di distribuzione dati Copernicus è costantemente aggiornata e migliorata per stare al passo con l'aumento degli scaricamenti da parte degli utenti e con la crescita del volume dei dati da distribuire.

I servizi agli utenti includono caratteristiche quali la registrazione e la gestione degli utenti, i servizi di ricerca, visualizzazione e scaricamento dati, l'helpdesk e i servizi di elaborazione dati in hosting.



I cataloghi dei servizi di distribuzione Copernicus sono interoperabili tra loro e forniscono informazioni complete.

Le descrizioni tecniche dettagliate relative all'infrastruttura e alle attività di distribuzione dei dati di Copernicus sono rese disponibili al pubblico.

6. EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE SPAZIALE DI COPERNICUS IN BASE AI REQUISITI DEGLI UTENTI

6.1. Contesto e processo generale


L'evoluzione della componente spaziale di Copernicus riguarda gli adattamenti della componente spaziale oltre il 2020 e l'attuale QFP. Il presente capo specifica le attività preparatorie necessarie per sostenere le decisioni relative alla futura evoluzione della componente spaziale di Copernicus nel quadro della strategia spaziale. Esso specifica inoltre le attività derivanti dai requisiti degli utenti che devono essere realizzate nell'ambito dell'attuale QFP, in quanto azioni preparatorie per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus. Tali attività devono tener conto, se del caso, degli elementi dello scenario a lungo termine dell'ESA. Gli adattamenti potrebbero comprendere:

- a) modifiche dell'attuale infrastruttura della componente spaziale;
- b) sviluppo di missioni specifiche di Copernicus;
- c) accordi per ottenere dati da missioni partecipanti.

Le attività derivanti dai requisiti degli utenti, che devono essere svolte nell'ambito dell'evoluzione della componente spaziale di Copernicus (Figura 2), comprendono:

- a) individuazione dei requisiti di osservazione futuri e delle lacune;
- b) analisi delle opzioni volte a soddisfare le esigenze di osservazione in evoluzione. Tali opzioni potrebbero includere i suddetti adattamenti.

Figura 2



6.2. Individuazione requisiti di osservazione futuri e delle lacune

Il processo di individuazione requisiti di osservazione futuri e delle lacune è guidato dalla Commissione e sostenuto dalle attività relative all'evoluzione condotte dalle entità delegate di Copernicus.

Tale processo si compone di tre attività principali:


- a) consultazione dei portatori di interessi;
- b) consolidamento e classificazione in ordine di priorità dei requisiti degli utenti;
- c) definizione dei requisiti di osservazione.



La Figura 3 illustra il processo complessivo per la definizione delle lacune e dei requisiti relativi ai dati.

Figura 3

Processo complessivo per la definizione dei requisiti relativi ai dati



Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione procede a un'ampia consultazione dei portatori di interessi in merito ai requisiti degli utenti. I requisiti relativi all'osservazione e al servizio sono raccolti mediante sondaggi condotti su Internet, laboratori, attività finalizzate alla diffusione presso gli utenti e sul mercato, incontri faccia a faccia, e documentazione e processi esistenti. La consultazione si rivolge alla comunità di Copernicus nel suo complesso, coinvolgendo in particolare i servizi e gli Stati membri di Copernicus. La documentazione finale deve comprendere informazioni in merito ai **requisiti degli utenti** per tutti i settori tematici di Copernicus (ambiente marino, atmosfera, territorio, emergenza, sicurezza e cambiamenti climatici). I requisiti degli utenti contribuiscono alle *attività di consolidamento e di classificazione in ordine di priorità delle esigenze in termini di osservazione*.

Consolidamento e classificazione in ordine di priorità dei requisiti degli utenti

I requisiti degli utenti sono consolidati e classificati in ordine di priorità a seguito di un processo iterativo, guidato dalla Commissione, tra le agenzie spaziali (ESA e EUMETSAT) e gli utenti principali di Copernicus (in particolare i servizi di Copernicus, le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione rappresentati dal forum degli utenti). La documentazione della consultazione delle parti interessate richiederà un'analisi approfondita al fine di individuare e organizzare i requisiti degli utenti in base alle sottostanti esigenze in termini di osservazione. Tale analisi include le specifiche sui dettagli tecnici per quanto riguarda la tempestività, l'area geografica interessata, la frequenza di aggiornamento in termini di risoluzione temporale, il contenuto in termini di osservazioni e la precisione richiesta.

In quanto parte di tale processo i requisiti sono classificati in ordine di priorità al fine di consentire una valutazione efficiente delle diverse opzioni tecnologiche. Tale classificazione in ordine di priorità è effettuata dalla Commissione e valutata dall'ESA, dall'EUMETSAT (che valuta gli aspetti tecnologici) e dal gruppo di esperti degli utenti principali (che valuta gli aspetti relativi agli utenti).

6.3. Analisi delle opzioni volte a dare una risposta all'evoluzione delle esigenze di dati

L'analisi delle opzioni volte a dare una risposta all'evoluzione delle esigenze di dati deve tener conto:

- a) delle modifiche dell'attuale infrastruttura della componente spaziale;
- b) dello sviluppo di missioni specifiche di Copernicus e
- c) di futuri accordi per ottenere dati da missioni partecipanti.



Le modifiche dell'attuale infrastruttura della componente spaziale possono comprendere l'aggiunta di nuovi prodotti derivati da dati Sentinel esistenti. Altri potenziali adattamenti possono comprendere l'aumento di una costellazione Sentinel da 2 a 3 satelliti dopo il 2020 al fine di affrontare eventuali requisiti di dati più frequenti.

Gli accordi futuri per ottenere dati dalle missioni partecipanti devono tenere in considerazione i dati di terzi disponibili e le esigenze in termini di osservazione individuate.

Lo sviluppo di missioni specifiche di Copernicus deve tenere in considerazione:

- a) la definizione della prossima generazione di satelliti Sentinel per la continuità delle osservazioni dopo il 2030;
- b) la definizione dell'ampliamento delle missioni Sentinel per far fronte alle lacune in termini di osservazione a partire dal periodo 2022-2025.

L'analisi delle opzioni per soddisfare i requisiti di osservazione definiti deve anche tener conto dei seguenti elementi:

- a) la base di riferimento tecnica e le specifiche tecniche della componente spaziale di Copernicus;
- b) i risultati della valutazione di medio termine del programma Copernicus;
- c) la valutazione d'impatto di diversi scenari di evoluzione, compresa un'analisi costi-benefici.

L'analisi deve inoltre tenere conto di elementi tecnici quali la disponibilità delle missioni di terzi e i livelli di maturità tecnologica.

6.4. Definizione di requisiti tecnici per le nuove missioni specifiche

Nel momento in cui viene considerata l'opzione di una nuova missione specifica, deve essere effettuata un'analisi della missione che comprende:

- a) l'elaborazione del mandato della missione sulla base dei requisiti relativi ai dati, comprese le prestazioni previste;
- b) le specifiche dei requisiti tecnici;
- c) l'individuazione di possibili concetti della missione;
- d) la valutazione degli aspetti programmatici;
- e) la valutazione dei rischi.

I risultati di tale analisi devono essere spiegati in dettaglio in un documento relativo ai requisiti della missione (*Mission Requirements Document*) e costituisce la base per eventuali ulteriori sviluppi dei satelliti o fasi delle operazioni.

6.5. Definizione dei tempi e dei progressi delle attività di evoluzione della componente spaziale

6.5.1. Calendario generale

Il calendario generale per l'evoluzione della componente spaziale comprende le attività illustrate nella tabella seguente.

Tempo	Attività
Fino al 2018	— Consultazioni dei portatori di interessi
Fino al 2018	— Base di riferimento tecnica di Copernicus — Requisiti di osservazione e degli utenti — Valutazione di medio termine di Copernicus — Valutazione d'impatto degli scenari di evoluzione di Copernicus
Fino al 2018	— Proposta legislativa per il regolamento Copernicus per il periodo 2021-2027 — Definizione di requisiti tecnici per nuove missioni
2019 – 2020	— Attività preparatorie per le potenziali evoluzioni CSC

6.5.2. Progresso delle attività di evoluzione della componente spaziale

Le attività preparatorie dell'evoluzione della componente spaziale di Copernicus rispondono agli orientamenti generali previsti nella strategia spaziale del 2016 e in particolare devono tenere in considerazione i requisiti degli utenti per:

- a) «il costante miglioramento dei servizi e delle infrastrutture attuali» e



- b) «ulteriori servizi per soddisfare le esigenze emergenti in specifici settori prioritari»:
- 1) cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, per monitorare le emissioni di CO₂ e di altri gas serra, l'uso del suolo, la silvicoltura e i cambiamenti nell'Artico;
 - 2) sicurezza e difesa per migliorare la capacità dell'UE di rispondere alle nuove sfide connesse ai controlli di frontiera e alla sorveglianza marittima.

Le seguenti esigenze generiche in termini di osservazione devono essere tenute in considerazione per la definizione di futuri scenari di evoluzione:

- a) **continuità delle osservazioni:** gli utenti indicano come priorità chiave il bisogno di garantire la continuità delle osservazioni al di là di quanto è attualmente previsto, con possibili miglioramenti di lungo termine in termini di risoluzione spaziale, frequenza di aggiornamento, tempestività;
- b) **nuove osservazioni in risposta a esigenze emergenti:**
 - 1) monitoraggio delle emissioni di CO₂ antropogeniche;
 - 2) monitoraggio delle aree polari a sostegno del monitoraggio operativo dei ghiacci e/o delle applicazioni riguardanti i cambiamenti climatici nel contesto della politica dell'UE per l'Artico;
 - 3) monitoraggio potenziato per l'agricoltura e la silvicoltura, in particolare a sostegno delle applicazioni riguardanti l'acqua e la biodiversità;
 - 4) abilitazione di applicazioni innovative per l'estrazione mineraria, il monitoraggio dei fenomeni di siccità, il patrimonio culturale, la biodiversità, l'umidità del suolo e altri parametri, che richiedono osservazioni attualmente non disponibili;
 - 5) applicazioni di sicurezza potenziate;
 - 6) monitoraggio della conformità dell'attuazione ambientale e delle applicazioni riguardanti la criminalità.


Le attività preparatorie a sostegno dei futuri scenari della componente spaziale di Copernicus possono comprendere:

- a) **gruppi di esperti del settore** per analizzare il contesto programmatico di alto livello, lo stato dell'arte e la fattibilità del concetto al fine di sostenere la definizione delle task force. Devono essere istituiti gruppi di esperti del settore per valutare le esigenze di monitoraggio relative alla sicurezza e alle emissioni di CO₂ antropogeniche;
- b) **task force** per elaborare e successivamente mettere a punto i requisiti di osservazione, oltre che per analizzare le soluzioni tecniche potenziali con l'obiettivo di specificare i requisiti iniziali della missione. Tali analisi devono tenere conto delle attuali capacità di osservazione e l'aggiornamento/il rinnovo dell'infrastruttura esistente, la maturità tecnologica e il potenziale di cooperazione internazionale. In particolare deve essere istituita la seguente task force per:
 - 1) il monitoraggio delle emissioni di CO₂ antropogeniche;
 - 2) le osservazioni dei poli;
 - 3) il monitoraggio della temperatura della superficie del territorio ad alta risoluzione spazio-temporale, per applicazioni riguardanti l'agricoltura, l'idrologia, la silvicoltura e l'ambiente in generale;
 - 4) l'acquisizione di immagini iperspettrali per applicazioni innovative riguardanti la biodiversità, l'estrazione mineraria, l'agricoltura e la silvicoltura;
- c) **studi preparatori**, in quanto contributo ai lavori della task force;
- d) **consultazione** con gli Stati membri dell'UE, gli Stati che partecipano a Copernicus, gli Stati membri di ESA e EUMETSAT, al fine di garantire l'allineamento delle priorità e la coerenza con i contenuti dello scenario di lungo termine dell'ESA.

In base a tali attività, devono essere esaminati gli scenari per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus, compresa un'analisi costi-benefici completa.

L'evoluzione della componente spaziale di Copernicus deve essere adattata al bilancio messo a disposizione dal prossimo quadro finanziario pluriennale e dai fondi mobilizzati dall'UE, dall'ESA, dagli Stati membri partecipanti e dalle potenziali fonti di finanziamento aggiuntive. Tenendo conto di tali vincoli, gli scenari evolutivi potrebbero essere:


- a) **evoluzione di base:** un programma Copernicus sostenibile, che prevede il mantenimento del programma al suo livello di prestazioni attuale, compresa la continuità dei servizi, il necessario rinnovo/aggiornamento dell'infrastruttura esistente, le azioni a sostegno di un miglioramento dell'accesso ai dati e della distribuzione degli stessi e il sostegno alla diffusione presso gli utenti al di là del 2020;



- b) evoluzione e ampliamento: un programma Copernicus sostenibile e ampliato considerando due aree prioritarie che rispondono alle esigenze emergenti:
- 1) nuove capacità di osservazione a sostegno delle esigenze ambientali, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici (ad esempio il monitoraggio delle emissioni di CO₂ e di altri gas serra per cui non sono attualmente disponibili osservazioni satellitari), l'osservazione delle regioni polari (in particolare il monitoraggio dei ghiacci marini e delle condizioni climatiche nell'Artico) e sostegno all'agricoltura compreso il monitoraggio dei parametri relativi alle acque che potrebbero essere osservati mediante infrarosso termico;
 - 2) nuove capacità di osservazione a sostegno delle esigenze della sicurezza e/o della difesa, per affrontare le nuove sfide dell'Unione in termini di sicurezza, migrazione e controllo delle frontiere.

I risultati del processo di definizione dei requisiti degli utenti, dell'analisi costi-benefici, della fattibilità tecnica, della maturità delle soluzioni tecnologiche e dell'accessibilità economica complessiva definiscono le condizioni tecniche limite per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus al di là del 2020.

18CE1233



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/622 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1).
- (2) Il clorofene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 «igiene veterinaria», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Norvegia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 22 dicembre 2016.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 3, contenenti clorofene, potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.
- (6) Non è pertanto opportuno approvare il clorofene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/623 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 2481]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, dell'10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 del 11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/560 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione Yambol di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/560, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole della regione di Plovdiv in tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette di tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/560 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 93 dell'11.4.2018, pag. 11).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Yambol region:	
Municipality of Straldzha — Zimnitsa	26.4.2018
Plovdiv region:	
Municipality of Rodopi — Krumovo — Yagodovo	9.5.2018
Municipality of Maritsa — Kalekovets — Trilistnik Municipality of Rakovski — Stryama	10.5.2018»;


2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Yambol region:	
Municipality of Straldzha — Zimnitsa	dall'27.4.2018 al 6.5.2018
Municipality of Yambol — Yambol	
Municipality of Straldzha — Straldzha — Vodenichene — Dzhinot	6.5.2018
Municipality of Tundzha — Mogila — Veselinovo — Kabile	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Sliven region:	
Municipality of Sliven — Zhelyu Voivoda — Blatets — Dragodanovo — Gorno Aleksandrovo	
Plovdiv region:	
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	dal 10.5.2018 al 18.5.2018
Municipality of Rodopi — Brestnik — Belashtica — Markovo — Branipole Municipality of Sadovo — Katunica — Karadzhovo — Kochevo — Mominsko Municipality of Kuklen — Kuklen — Ruen Municipality of Maritsa — Skutare — Rogosh Municipality of Asenovgrad — Asenovgrad Municipality of Plovdiv — Plovdiv	18.5.2018
Municipality of Maritsa — Kalekovets — Trilistnik Municipality of Rakovski — Stryama	dall'11.5.2018 al 19.5.2018
Municipality of Maritsa — Yasno pole — Dink — Maritsa — Kalekovets — Trud	19.5.2018».



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Zhelyazno — Voivodino — Skutare — Rogosh — Manole — Manolsko konare Municipality of Rakovski — Rakovski — Momino selo	

18CE1235



RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/624 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2018****relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Nel dicembre 2013 il Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di realizzare una base industriale e tecnologica di difesa europea più integrata, sostenibile, innovativa e competitiva, necessaria per sviluppare e sostenere le capacità di difesa e rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa e la sua capacità di agire in cooperazione con i partner. In tale contesto, il Consiglio ha sottolineato l'importanza dell'accesso al mercato transfrontaliero per le piccole e medie imprese (PMI), ha invitato la Commissione a vagliare la possibilità di misure supplementari per aprire catene di approvvigionamento alle PMI di tutti gli Stati membri e ha sottolineato che le PMI, in quanto fonte di innovazione e fattore chiave per la competitività, sono un elemento importante della catena di approvvigionamento della difesa ⁽¹⁾.
- (2) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa, del 30 novembre 2016, si annunciava che la Commissione avrebbe formulato raccomandazioni per agevolare l'accesso delle PMI e delle imprese intermedie del settore della difesa al mercato transfrontaliero. Ciò è stato confermato anche nella comunicazione della Commissione «Istituzione del Fondo europeo per la difesa» ⁽²⁾, adottata il 7 giugno 2017.
- (3) La Commissione ritiene che le catene di approvvigionamento transfrontaliere competitive siano un elemento fondamentale di una base industriale e tecnologica di difesa europea più integrata e competitiva ed è persuasa che il mercato europeo dei materiali di difesa fornisca opportunità per le imprese europee, a prescindere dalla loro dimensione e dalla loro ubicazione.
- (4) La presente raccomandazione è stata elaborata con il contributo di esperti degli Stati membri e del gruppo consultivo della Commissione sull'accesso transfrontaliero delle PMI agli appalti nel settore della difesa e della sicurezza, che ha ultimato i suoi lavori e ha pubblicato la relazione finale a novembre 2016 ⁽³⁾. La raccomandazione rientra in un'ampia serie di iniziative e attività della Commissione volte a sostenere le PMI operanti nel settore della difesa.
- (5) La presente raccomandazione tiene in considerazione il lavoro svolto dall'Agenzia europea per la difesa (AED) ⁽⁴⁾ nell'ambito degli appalti nel settore della difesa, delle competenze, dei finanziamenti e delle capacità delle PMI ⁽⁵⁾.
- (6) Poiché gli operatori del settore, in particolare gli appaltatori principali, svolgono un ruolo essenziale nella difesa, la Commissione, oltre a elaborare la presente raccomandazione, ha avviato un dialogo con le parti interessate del settore per trovare un accordo comune su altre possibili azioni che permettano di creare le condizioni favorevoli a catene di approvvigionamento transfrontaliere competitive nel settore della difesa.


⁽¹⁾ La presente raccomandazione affronta temi direttamente connessi con la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese intermedie agli appalti nel settore della difesa, ma non affronta temi che potrebbero avere un'influenza indiretta ma significativa su di essi, in particolare i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, la normazione e la certificazione.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione del Fondo europeo per la difesa [COM(2017) 295 final].

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20354/>

⁽⁴⁾ <https://www.eda.europa.eu/>


⁽⁵⁾ Per una panoramica delle attività dell'AED in questo campo: <https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/eda-market-industry-policies>; [https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/small-and-medium-sized-enterprises-\(smes\)](https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/small-and-medium-sized-enterprises-(smes)).



- (7) L'azione degli Stati membri potrebbe migliorare significativamente l'accesso delle PMI e delle imprese intermedie del settore della difesa al mercato transfrontaliero. La presente raccomandazione dovrebbe pertanto indicare i tipi di azione che potrebbero risolvere certi problemi delle PMI e delle imprese intermedie o che potrebbero integrarle nelle catene di approvvigionamento della difesa.
- (8) Ottenere informazioni tempestive su piani e progetti futuri in materia di armamenti potrebbe consentire alle PMI e alle imprese intermedie di prevedere meglio gli sviluppi del mercato e l'eventuale partecipazione a progetti e appalti nel settore della difesa.
- (9) Pubblicizzare gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2009/81/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio permetterebbe di rafforzare la concorrenza e incoraggerebbe le PMI a una più forte partecipazione al settore della difesa. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero limitare tale pubblicità al proprio Stato membro.
- (10) La natura complessa delle informazioni contenute nei documenti di gara messi a disposizione di offerenti o potenziali offerenti dalle amministrazioni aggiudicatrici potrebbe dissuadere nuove piccole imprese dall'accedere al mercato degli appalti pubblici. Tali informazioni devono pertanto essere pertinenti e ben strutturate.
- (11) Nel settore della difesa, la portata degli appalti e i requisiti d'idoneità per la fornitura di servizi costituiscono ulteriori ostacoli per le PMI e le imprese intermedie. La conclusione di contratti raggruppati in lotti di minore entità nell'ambito di una singola procedura d'appalto potrebbe contribuire a risolvere questo problema.
- (12) Le PMI e le imprese intermedie potrebbero essere avvantaggiate da termini di presentazione delle offerte più lunghi in quanto avrebbero più tempo per individuare opportunità commerciali e organizzare la loro partecipazione.
- (13) La possibilità di affidarsi alla capacità di altri operatori economici, compresi i subappaltatori o altri partecipanti a consorzi o gruppi, facilita l'accesso al mercato degli appalti pubblici, soprattutto quando si tratta di acquisti particolarmente ingenti. Gli operatori economici interessati ad aggiudicarsi gli appalti pubblici dovrebbero essere consapevoli di tali opportunità sin dall'inizio.
- (14) Documenti di gara ampi e complessi nonché la necessità di fornire prove e certificati sono aspetti che potrebbero dissuadere le imprese, specialmente le PMI e le imprese intermedie, dall'entrare nel mercato degli appalti nel settore della difesa. Per facilitare l'accesso a tale mercato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero accettare, ove possibile, di valutare i criteri qualitativi, ai fini della selezione delle offerte, sulla sola base delle prove preliminari fornite dagli offerenti, richiedendo la presentazione di documenti giustificativi e certificati attestanti il rispetto di tali criteri prima della firma del contratto. La prova preliminare relativa al rispetto dei criteri qualitativi potrebbe assumere la forma di un'autocertificazione standardizzata, il documento di gara unico europeo (DGUE) ⁽²⁾.
- (15) La cooperazione regionale tra gli Stati membri e il cluster di imprese sono altre opzioni che potrebbero contribuire a rafforzare la posizione di mercato delle imprese più piccole.
- (16) La capacità di innovazione è la risorsa principale che le PMI potrebbero portare all'industria della difesa. Tutte le iniziative a sostegno di ricerca e tecnologia (R&T) dovrebbero perciò tenere conto in particolare delle PMI e assicurare per quanto possibile la loro effettiva partecipazione.
- (17) Lo sviluppo di competenze particolarmente necessarie nell'industria della difesa potrebbe consentire a nuovi operatori di entrare nel mercato europeo di tale settore,

⁽¹⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

⁽²⁾ Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE e definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16)].



HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. TERMINOLOGIA

Ai fini della presente raccomandazione, per «PMI» s'intendono le imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾, mentre per «impresa intermedia» s'intende un'impresa più grande di una PMI, ma che non è l'appaltatore principale in un contratto di fornitura di sistemi di difesa complessi.

In tutto il testo della presente raccomandazione, i riferimenti alle «amministrazioni aggiudicatrici» vanno intesi come riferimenti sia alle amministrazioni aggiudicatrici quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, sia agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori si riferiscono all'aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, a norma dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE.

2. APPALTI PUBBLICI

2.1. Piani e priorità a lungo termine

Gli Stati membri dovrebbero fornire, per quanto possibile e opportuno, informazioni tempestive sui futuri piani a lungo termine per quanto riguarda gli armamenti (esigenze e priorità in termini di capacità, ricerca e tecnologia). Questo obiettivo è conseguibile grazie alle seguenti iniziative: pubblicazione di documenti di pianificazione; organizzazione di eventi mirati aperti alle imprese (appaltatori principali, PMI e imprese intermedie) di diversi Stati membri; fornitura di informazioni in un modo trasparente e non discriminatorio all'industria della difesa, comprese l'Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa (ASD), le associazioni dell'industria della difesa nazionale (NDIA) e altre organizzazioni nel settore della difesa e della sicurezza (per esempio cluster), per garantire che le informazioni pertinenti siano diffuse in tutta l'Unione. Occorre provvedere affinché tale misura non comporti alcuna distorsione della concorrenza, né violazioni dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2.2. Pubblicazione volontaria e misure di trasparenza

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare, nella misura più ampia possibile, la pubblicità preappalto e strumenti come gli avvisi di preinformazione ⁽⁴⁾ e dovrebbero organizzare eventi mirati riguardanti i piani di preinformazione e progetti specifici. Tali eventi dovrebbero essere rivolti alle imprese (appaltatori principali, PMI e imprese intermedie) di diversi Stati membri. Le informazioni pertinenti potrebbero essere diffuse in tutta l'industria della difesa, comprese l'ASD e le NDIA e altre organizzazioni imprenditoriali del settore della difesa e della sicurezza (per esempio cluster). Le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono a tali strumenti devono rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione, e chiarire la natura provvisoria dei piani di preinformazione in questione.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pubblicizzare al massimo le possibilità di partecipazione ad appalti pubblici, anche spingendosi oltre le prescrizioni normative applicabili. Ciò implica, ad esempio, la pubblicità più ampia possibile delle informazioni presenti nel bando di gara dopo la pubblicazione nel supplemento della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [Tender Electronic Daily (TED)], e l'elaborazione di un meccanismo per l'abbonamento ai messaggi elettronici relativi ai bandi pubblicati da mettere a disposizione degli operatori economici interessati ai futuri inviti a presentare offerte.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, ove possibile, pubblicizzare le possibilità di partecipazione ad appalti di valore inferiore alla soglia di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 2009/81/CE ⁽⁵⁾ con pubblicazioni volontarie in portali e siti web pertinenti (non necessariamente nel TED) e inviare richieste di informazioni o di offerte a imprese

⁽¹⁾ Cfr.: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF>

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁴⁾ Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE.

⁽⁵⁾ Il calcolo del valore stimato degli appalti e dei contratti quadro è effettuato a norma dell'articolo 9. Le soglie stabilite all'articolo 8 sono aggiornate semestralmente; le informazioni generali sulle soglie in vigore sono riportate all'indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_it



potenzialmente interessate in tutta l'Unione. Occorre provvedere affinché tali misure non comportino alcuna distorsione della concorrenza, né violazioni dei principi di non discriminazione e di trasparenza. In caso di appalti di valore modesto le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero inoltre semplificare le procedure di gara, anche se non formalmente prescritto dalla normativa nazionale.

2.3. Qualità delle informazioni

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fornire al mercato notizie brevi e significative (ad esempio una descrizione della fornitura nei bandi di gara pubblicati sul TED). Ciò permette alle imprese di vagliare e individuare le opportunità, e di prendere decisioni informate sull'interesse che riveste per loro la presentazione di un'offerta.

Se possibile, dovrebbero fornire una traduzione di tali informazioni in lingua inglese, o in una delle altre lingue comunemente utilizzate nel commercio di armamenti, sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice o per la pubblicazione nel TED.

2.4. Suddivisione in lotti

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di suddividere gli appalti in lotti e potrebbero indire gare per lotti separati disponendo al contempo che le imprese aggiudicatarie di tali lotti lavorino con l'operatore economico al quale è stato aggiudicato l'appalto di coordinamento dell'intero progetto (appaltatore principale).

2.5. Preparazione e svolgimento delle procedure

L'articolo 33 della direttiva 2009/81/CE obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte tenendo conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti nell'articolo medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, ove possibile, accordare termini più estesi per la presentazione delle offerte rispetto a quelli disposti dall'articolo suddetto. In tal modo l'industria (in particolare le PMI) disporrà di più tempo per decidere se partecipare alla gara, preparare l'offerta e presentarla, e per predisporre quanto necessario per costituire consorzi o organizzare il subappalto.

Gli appalti elettronici, in particolare la presentazione delle offerte per via elettronica, semplificano le procedure e riducono gli oneri burocratici e i costi amministrativi. Ciò può ridurre gli ostacoli di accesso al mercato (costi di presentazione delle offerte), soprattutto per le imprese di dimensioni minori con risorse amministrative limitate. Ove possibile le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare gli appalti elettronici, tenendo presente l'oggetto del contratto e, in particolare, la necessità di proteggere le informazioni classificate.

Nel bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero sistematicamente richiamare l'attenzione dei potenziali offerenti sulla possibilità di fare assegnamento sulle capacità di altri soggetti, inclusi i subappaltatori ⁽¹⁾ o i membri dello stesso consorzio o gruppo ⁽²⁾, per soddisfare i criteri di idoneità, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/81/CE.


Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero cercare di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla procedura d'appalto. Per esempio, dovrebbero, per quanto possibile, evitare di tenere numerose riunioni di negoziazione e richiedere soltanto le informazioni o la documentazione necessarie alla procedura specifica in questione.

2.6. Selezione qualitativa

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fissare criteri di selezione proporzionati ed evitare requisiti non strettamente necessari. Nel caso delle capacità tecniche e professionali, dovrebbero optare per criteri di selezione che consentano di determinare se un offerente dispone delle capacità richieste per l'appalto in oggetto e non di valutare la sua capacità generale. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, il fatturato minimo annuo richiesto non dovrebbe superare il doppio del valore stimato dell'appalto.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 1, paragrafo 22, e articolo 21 della direttiva 2009/81/CE.

⁽²⁾ Cfr. articolo 1, paragrafo 13, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.



Anche i requisiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni, così come i motivi non obbligatori di esclusione, i criteri di selezione o le condizioni di esecuzione di un appalto, dovrebbero essere proporzionati e adeguati alle esigenze dei singoli appalti. In particolare, nell'applicare tali misure occorre limitarsi a quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito e garantire che tali misure non limitino indebitamente la concorrenza. Nei casi in cui sia richiesto un nulla osta di sicurezza e un candidato presenti alle amministrazioni aggiudicatrici un nulla osta rilasciato da un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero accertare che siano adottate misure adeguate e tempestive per valutare l'equivalenza tra tale nulla osta e quelli rilasciati in conformità del diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dell'articolo 22 della direttiva 2009/81/CE⁽¹⁾. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che il rispetto da parte delle imprese del settore della difesa dei requisiti di sicurezza dell'approvvigionamento e di sicurezza delle informazioni di altri Stati membri sia possibile e credibile.

L'articolo 38 della direttiva 2009/81/CE impone la verifica dell'idoneità dei candidati, conformemente ai criteri e per mezzo di prove documentali stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici a norma della direttiva. Per le prove documentali si può ricorrere, per esempio, a certificati. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere che certificati e altre forme di prove documentali siano presentati contemporaneamente all'offerta. Per facilitare la partecipazione alle procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero considerare la possibilità di accettare, come prova preliminare al momento della presentazione delle offerte, le autocertificazioni relative ai seguenti criteri:

- situazione personale dell'offerente (articolo 39 della direttiva 2009/81/CE),
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale (articolo 40 della direttiva 2009/81/CE),
- capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (articoli da 41 a 44 della direttiva 2009/81/CE),

e richiedere la presentazione della prova o dei certificati pertinenti solo in fase di aggiudicazione, ossia prima della firma del contratto, ma dopo la valutazione e la scelta dell'aggiudicatario. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire agli operatori economici di presentare o riutilizzare l'autocertificazione (DGUE prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici, articolo 59 della direttiva 2014/24/UE) integrata se necessario da informazioni non contenute nel DGUE.

Nulla osta a che le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di dubbio nel corso della procedura, richiedano ulteriori informazioni, compresi alcuni o tutti i documenti giustificativi, per garantire il corretto svolgimento dell'aggiudicazione. Questo può essere necessario in particolare quando un'amministrazione aggiudicatrice decide di limitare il numero di candidati da invitare a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo (articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE). Nel richiedere tali informazioni o documenti giustificativi, le amministrazioni aggiudicatrici devono sempre garantire il rispetto del principio di non discriminazione.


Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero richiedere agli offerenti di fornire i documenti giustificativi già in loro possesso o che possono facilmente ottenere con l'accesso diretto a una banca dati nazionale disponibile gratuitamente, in uno Stato membro qualunque.

Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero optare per la concessione ai candidati che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza (se tale dichiarazione è richiesta) di un termine supplementare per ottenerlo [articolo 42, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/81/CE]. In linea di principio, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero sempre avvalersi della possibilità di chiedere agli operatori economici di fornire documenti e certificati mancanti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, o di chiarire tali documenti e certificati se non sono chiari (articolo 45 della direttiva 2009/81/CE).

Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'uso transfrontaliero di documenti e certificati. In particolare, dovrebbero garantire che le informazioni relative ai certificati e ad altre forme di prove documentali necessari per partecipare alle gare d'appalto a norma della direttiva 2009/81/CE siano inseriti in e-Certis⁽²⁾ e regolarmente aggiornati. Nello svolgere le procedure in forza della direttiva 2009/81/CE, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare l'archivio online e-Certis.

⁽¹⁾ L'articolo 22, ultimo comma, della direttiva 2009/81/CE stabilisce che «gli Stati membri riconoscono il nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini e di tener conto delle loro proprie, se necessario.» Cfr. inoltre il punto 12 della nota di orientamento sulla sicurezza delle informazioni: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15411/attachments/1/translations/en/renditions/native>.

⁽²⁾ Cfr.: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis>.



2.7. Corsi di formazione e sviluppo di capacità in materia di appalti

Gli Stati membri dovrebbero organizzare corsi di formazione per i funzionari preposti alla gestione degli appalti, creare opportunità per condividere esperienze e fornire materiali esplicativi. Dovrebbero organizzare in particolare corsi di formazione che illustrino le caratteristiche specifiche delle PMI e i loro limiti operativi intrinseci (flussi finanziari, risorse umane, gestione dei diritti di proprietà intellettuale ecc.).

Gli Stati membri dovrebbero inoltre organizzare corsi di formazioni per i fornitori, i fornitori di servizi e gli appaltatori e predisporre il relativo materiale informativo. Tale materiale dovrebbe essere generalmente accessibile (o almeno a disponibilità di tutte le imprese interessate agli appalti nel settore della difesa). Ciò sarebbe particolarmente vantaggioso per le PMI e le imprese intermedie.

3. POLITICA INDUSTRIALE

3.1. Finanziamenti

Le autorità di gestione locali e regionali degli Stati membri dovrebbero sostenere le PMI e le imprese intermedie che sono o potrebbero essere attive nelle catene di approvvigionamento della difesa. Gli Stati membri possono far conoscere alle autorità di gestione e ai beneficiari potenziali (ad esempio le PMI, le imprese intermedie, gli istituti di ricerca o le università) le possibilità offerte dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della difesa e sono incoraggiati a utilizzare gli orientamenti specifici che la Commissione europea sta elaborando al riguardo ⁽¹⁾.

Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di aprire gli strumenti di finanziamento nazionali esistenti alle PMI e alle imprese intermedie del settore della difesa, se ancora non vi hanno provveduto.

Dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di altri tipi di sostegno, ad esempio garanzie di Stato mirate, per le PMI e le imprese intermedie che partecipano a progetti europei transfrontalieri innovativi nel settore della difesa. Tali garanzie potrebbero coprire in tutto o in parte il rischio d'impresa delle piccole società che partecipano a tali progetti o delle banche che li finanziano ⁽²⁾.

Gli Stati membri dovrebbero informare e consigliare le PMI in merito alle opportunità di finanziamento a livello nazionale ed europeo nel settore della difesa o in altri settori economici avvalendosi di forum, piattaforme e altri strumenti.

Gli Stati membri sono invitati a proporre progetti di investimento intelligente per le future necessità di prova e valutazione. Si tratterebbe di offrire alle PMI e alle imprese intermedie strutture di prova e valutazione che le aiutino a certificare i loro prodotti e a beneficiare del loro contributo agli sforzi europei di certificazione e qualificazione nel settore della difesa.


3.2. Banche dati

Gli Stati membri potrebbero impegnarsi a censire o riesaminare la loro base industriale nazionale nel settore della difesa nazionale e a sostenere la diffusione di informazioni sulla capacità della loro industria. A tal fine si potrebbe, ad esempio, istituire nuove banche dati, o contribuire a quelle esistenti attraverso organismi quali le associazioni dell'industria della difesa nazionale.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni per migliorare le banche dati e i progetti esistenti relativi alle imprese del settore della difesa, la loro capacità nonché i regimi e le opportunità di finanziamento disponibili. Ciò dovrebbe comportare, in particolare, l'interconnessione tra le banche dati nazionali esistenti, gli annuari di associazioni dell'industria della difesa nazionale e altre fonti pertinenti (per esempio elenchi di membri di cluster nel settore della difesa). Tali strumenti potrebbero includere anche informazioni sulle capacità tecnologiche delle imprese. Successivamente, tali banche dati potrebbero consentire alle PMI e alle imprese intermedie di collegare la loro descrizione con le informazioni degli Stati membri sui programmi futuri o sui bandi di gara pubblicati. In questo modo gli appaltatori principali potrebbero associare immediatamente la descrizione di una PMI a un particolare tipo di progetto o di opportunità commerciale.

⁽¹⁾ Ad esempio, l'opuscolo della Commissione del 2017 «Tecnologia a duplice uso nell'UE». Cfr.: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9255

⁽²⁾ Lo Stato membro che istituisce il regime di garanzia dovrebbe assicurarsi che non si configuri un aiuto di Stato (al riguardo cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0620%2802%29&from=EN>) o di notificare la misura alla Commissione.



3.3. Cluster

Gli Stati membri dovrebbero sostenere lo sviluppo di cluster regionali di eccellenza competitivi a livello mondiale nel settore della difesa e incoraggiare la cooperazione interregionale e tra Stati membri. Nei cluster dovrebbero essere incoraggiate altre forme di cooperazione promuovendo il coinvolgimento proattivo di centri tecnologici e parchi scientifici, di «laboratori viventi», enti di finanziamento o raggruppamenti per progetto, al fine di favorire la cooperazione tecnologica transettoriale e promuovere le opportunità di crescita per le PMI nel settore della difesa.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i cluster nazionali a partecipare ai partenariati strategici europei di cluster ⁽¹⁾, sostenuti nell'ambito del programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME). Lo scopo di tale partenariato è duplice: permettere alle imprese di accedere ai mercati dei paesi terzi e stimolare la specializzazione intelligente di investimenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare i cluster a cooperare a livello di Unione partecipando ai pertinenti inviti di Orizzonte 2020 ⁽²⁾.

Gli Stati membri sono incoraggiati a considerare il settore della difesa quando elaborano e attuano politiche e misure a sostegno dei cluster (regionali). A tal fine, possono avvalersi di strumenti e reti esistenti a livello dell'Unione, quali la rete europea delle regioni per la difesa ⁽³⁾. Dovrebbero inoltre promuovere la Piattaforma europea di collaborazione tra cluster ⁽⁴⁾, quale strumento di interconnessione con oltre 500 organizzazioni di cluster, avviando così la cooperazione all'interno e all'esterno dell'Europa, a vantaggio delle PMI che vi partecipano.

3.4. Innovazione, R&T

Gli Stati membri sono invitati a fornire un sostegno specifico alle PMI con tecnologie e idee innovative che possono avere applicazioni nel settore della difesa. Inoltre, le reti dei punti di contatto nazionali dovrebbero fornire informazioni sulle regole di partecipazione ai progetti di ricerca e sulla concessione delle sovvenzioni di ricerca. Dovrebbero inoltre organizzare eventi e servizi di intermediazione.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare progetti di ricerca a misura di PMI. Inoltre, gli istituti di ricerca nel settore della difesa dovrebbero esaminare le possibilità di un coinvolgimento delle PMI nei loro progetti.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale siano disponibili presso le autorità responsabili degli appalti pubblici nel settore della difesa (per esempio dati di istituzioni pertinenti o opuscoli messi a disposizione nelle loro sedi).

Gli Stati membri dovrebbero sostenere architetture di riferimento aperte per sistemi di difesa modulari che consentano alle PMI di progettare e commercializzare sottosistemi e componenti in modo indipendente e concorrenziale.

3.5. Competenze

Gli Stati membri dovrebbero avere un quadro d'insieme della situazione nazionale riguardo alle competenze necessarie all'industria della difesa.

Potrebbero inoltre approfittare della nuova agenda per le competenze per l'Europa e delle opportunità che si vanno aprendo a livello regionale, nazionale e dell'Unione per risolvere la mancanza di competenze ⁽⁵⁾.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra l'industria, gli istituti di istruzione e formazione e altre organizzazioni pertinenti, affinché conducano un'azione concertata per favorire la corrispondenza tra domanda e offerta in modo più soddisfacente. Dovrebbero altresì incoraggiare l'uso degli strumenti offerti dall'UE per conseguire questi obiettivi. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di impiegare i fondi strutturali e di investimento europei ⁽⁶⁾ (fondi SIE), in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) ⁽⁷⁾, per ovviare al problema della mancanza di competenze.

⁽¹⁾ Piattaforma europea di collaborazione tra cluster: <https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships>

⁽²⁾ Per informazioni di carattere generale relative a Orizzonte 2020: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020>


⁽³⁾ Cfr.: <https://www.endr.eu/>

⁽⁴⁾ Cfr.: <https://www.clustercollaboration.eu/>

⁽⁵⁾ In particolare il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze nel quadro della nuova agenda per le competenze per l'Europa, nel settore della difesa.

⁽⁶⁾ Cfr.: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders-0/european-structural-and-investment-funds_it

⁽⁷⁾ Cfr.: <http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it>



3.6. Capacità delle PMI

Gli Stati membri dovrebbero divulgare esempi di imprese affermatesi con successo oltre frontiera, per incoraggiare le PMI e i subfornitori a presentare anche offerte transfrontaliere. Dovrebbero inoltre sostenere l'organizzazione di conferenze tra imprese fornitrici transfrontaliere (eventi B2B e incontri diretti con gli appaltatori principali) per spiegare più chiaramente alle PMI le esigenze degli appaltatori principali, i loro metodi di lavoro e le competenze e capacità ricercate a livello industriale; dovrebbero infine mettere a disposizione piattaforme di contatto e opportunità d'incontro tra le PMI a livello transfrontaliero.

Questo obiettivo è conseguibile, per esempio, mediante la concessione di sovvenzioni agli organizzatori di eventi proporzionali al livello di partecipazione delle PMI e delle start-up. Tali sovvenzioni possono riguardare diversi settori della difesa in modo equilibrato. Le PMI in tal modo sarebbero incoraggiate a partecipare a incontri B2B internazionali, a missioni commerciali all'estero e ad altri eventi internazionali.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre fare un uso più sistematico degli strumenti esistenti a livello di Unione a sostegno dell'attività transfrontaliera delle PMI, in particolare tramite, ad esempio, i servizi di abbinamento forniti dalla rete Enterprise Europe ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Cfr.: <http://een.ec.europa.eu/>



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/625 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2018****che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 65, l'articolo 73, l'articolo 96, paragrafo 4, l'articolo 97, paragrafo 6, l'articolo 98, paragrafo 5, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 5, l'articolo 103, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 3, l'articolo 121, l'articolo 168, l'articolo 194, paragrafo 3, e l'articolo 196, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽²⁾, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽³⁾, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, ha adeguato le competenze da esso conferite alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento, sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione ⁽⁵⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento delegato (UE) 2017/1430 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere riprese, con i riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).


⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 39).



- (4) Le norme procedurali in materia di opposizione dovrebbero garantire un esame e una registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio efficaci, efficienti e celeri attraverso una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa. Al fine di migliorare la certezza del diritto e la chiarezza, tali regole in materia di opposizione dovrebbero tenere conto dei nuovi impedimenti relativi alla registrazione di cui al regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità e di motivazione dei procedimenti di opposizione, e dovrebbero essere adeguate per rispecchiare meglio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per codificare l'attuale prassi dell'Ufficio.
- (5) Al fine di stabilire nell'Unione un sistema del marchio più flessibile, coerente e moderno, garantendo nel contempo la certezza del diritto, è opportuno ridurre l'onere amministrativo che ricade sulle parti dei procedimenti in contraddittorio, allentando gli obblighi relativi alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti è accessibile online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio nonché gli obblighi relativi alla presentazione delle prove nella lingua procedurale.
- (6) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è importante precisare le condizioni relative alla modifica di una domanda di marchio UE in modo chiaro ed esaustivo.
- (7) Le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE dovrebbero assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque. Ai fini di un maggior livello di chiarezza, coerenza, efficienza e certezza del diritto, le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE andrebbero adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, mantenendo solo le differenze necessarie per via della natura specifica dei procedimenti di decadenza e di nullità. Le domande di cessione di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato dovrebbero seguire lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità, fungendo in pratica da alternativa alla dichiarazione di nullità del marchio.
- (8) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ⁽¹⁾, se non diversamente disposto, l'Ufficio gode di potere discrezionale in sede di esame delle prove tardive prodotte al fine di motivare un'opposizione o comprovare l'uso effettivo del marchio anteriore nel contesto dei procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità. Al fine di garantire la certezza del diritto, i pertinenti limiti di tale potere discrezionale dovrebbero scrupolosamente riflettersi nelle disposizioni che disciplinano i procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità dei marchi UE.
- (9) Al fine di consentire un riesame efficace, efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa, imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1001, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale.
- (10) Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso dovrebbero, nell'esercizio delle rispettive funzioni conferite loro dal regolamento (UE) 2017/1001 e dal presente regolamento, essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità e di coerenza delle decisioni adottate in modo indipendente dalle commissioni in sede di ricorso nonché l'efficienza dei procedimenti di ricorso.
- (11) Al fine di garantire l'indipendenza del presidente delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle singole commissioni e dei membri delle commissioni di ricorso, come stabilito dall'articolo 166 del regolamento (UE) 2017/1001, il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto di detto articolo in sede di adozione delle modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

⁽¹⁾ Sentenza del 13 marzo 2007, *UAMI/Kaul GmbH*, (ARCOL/CAPOL), C-29/05P, Racc. p. I-2213, ECLI:EU:C:2007:162, punti 42-44; sentenza del 18 luglio 2013, *New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHIM*, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11P, ECLI:EU:C:2013:484, punti 28-30; sentenza del 26 settembre 2013, *Centrotherm Systemtechnik GmbH/UAMI*, (CENTROTHERM), C-610/11P, ECLI:EU:C:2013:593, punti 85-90 e 110-113; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12P, ECLI:EU:C:2013:638, punti 32 e 38-39; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12P, ECLI:EU:C:2013:639, punti 33 e 39-40; sentenza del 3 ottobre 2013, *Bernhard Rintisch/UAMI*, (PROTIACTIVE/PROTI), C-122/12P, ECLI:EU:C:2013:628, punti 33 e 39-40; sentenza del 21 luglio 2016, *EUIPO/Xavier Grau Ferrer*, C-597/14P, punti 26-27.



- (12) Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti di ricorso il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, inizialmente stabilito nel regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione ⁽¹⁾ e regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione ⁽²⁾, andrebbe accorpato in un testo unico e adeguatamente interconnesso con le norme procedurali applicabili agli organi dell'Ufficio, le cui decisioni sono soggette a ricorso.
- (13) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è necessario codificare determinate norme procedurali che disciplinano la procedura orale, in particolare per quanto riguarda la lingua di tale procedura. È inoltre opportuno prevedere una maggiore efficienza e flessibilità introducendo la possibilità di partecipare alla procedura orale con mezzi tecnici e di sostituire il verbale di tale procedura con la registrazione.
- (14) Al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti e migliorarne la coerenza è opportuno stabilire la struttura e il formato di base delle prove da presentare all'Ufficio in tutti i procedimenti, nonché le conseguenze della mancata presentazione di prove conformi a tale struttura e formato.
- (15) Al fine di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione adeguandolo all'era di Internet è inoltre opportuno stabilire una definizione di «mezzi elettronici» nel contesto delle notifiche e in relazione alle forme di notifica che non sono obsolete.
- (16) Ai fini dell'efficacia, della trasparenza e della facilità d'utilizzo l'Ufficio dovrebbe mettere a disposizione moduli tipo, compilabili online, in tutte le lingue ufficiali dell'Ufficio per la comunicazione nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.
- (17) Ai fini di una maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia, dovrebbe essere introdotta una disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso, che stabilisca altresì la durata massima di una sospensione richiesta da entrambe le parti.
- (18) Le regole che disciplinano il calcolo e la durata dei termini, le procedure di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di prosecuzione del procedimento e le informazioni dettagliate in materia di rappresentanza dinanzi all'Ufficio devono garantire un funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE.
- (19) È necessario garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in modo del tutto coerente con le regole del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi.
- (20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e il regolamento delegato (UE) 2017/1430 hanno sostituito le norme precedentemente contenute nei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, che sono stati pertanto abrogati. Nonostante tale abrogazione, è necessario continuare ad applicare disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 a determinati procedimenti avviati prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1430 fino alla conclusione di tali procedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1


Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
- b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE;
- c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché al trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato;
- d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 11).



- e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l'istruzione;
- f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell'Ufficio e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l'Ufficio;
- g) le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini;
- h) la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro dei marchi UE;
- i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio;
- j) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati;
- k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale.

TITOLO II

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E PROVA DELL'USO

Articolo 2

Atto di opposizione

1. Può essere proposto un atto di opposizione sulla base di uno o più marchi anteriori o di altri diritti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1001, a condizione che i titolari o le persone autorizzate che propongono l'atto a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 abbiano il diritto di farlo per tutti i marchi o diritti anteriori. Se un marchio anteriore ha più titolari (comproprietà) o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, può essere depositato un atto di opposizione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 da uno qualsiasi o da tutti i titolari o persone autorizzate.
2. L'atto di opposizione contiene:
 - a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio UE;
 - b) una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione, in particolare:
 - i) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1001, il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio anteriore, l'indicazione che precisi se il marchio anteriore sia registrato o se sia stata depositata una domanda di registrazione di tale marchio nonché l'indicazione degli Stati membri compreso, se del caso, il Benelux, nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, oppure, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio UE;
 - ii) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio;
 - iii) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto, la rappresentazione del marchio e, se del caso, un'indicazione che precisi se il marchio anteriore costituisca una domanda o una registrazione, nel qual caso è fornito il numero di deposito o di registrazione;
 - iv) se l'opposizione si basa su un marchio o un altro segno anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua specie o natura, una rappresentazione del marchio o del segno anteriori nonché un'indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;
 - v) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua natura, una rappresentazione della denominazione di origine o indicazione geografica anteriori e un'indicazione che precisi se esse siano protette in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;
 - c) i motivi su cui si basa l'opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6, del regolamento (UE) 2017/1001, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall'opponente;
 - d) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, la data di deposito e, ove disponibile, di registrazione nonché la data di priorità del marchio anteriore;



- e) nel caso di diritti anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, la data di presentazione della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;
- f) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, una rappresentazione del marchio anteriore registrato o per il quale è stata depositata domanda; se il marchio anteriore è a colori, la rappresentazione è a colori;
- g) un'indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa ciascuno dei motivi di opposizione;
- h) riguardo all'opponente:
- i) l'identificazione dell'opponente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 ⁽¹⁾;
 - ii) se l'opponente ha designato un rappresentante o nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
 - iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata ad esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative all'autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione;
- i) un'indicazione dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio UE contro cui viene proposta opposizione.
3. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 2 si applica a ciascuno di tali marchi, segni, denominazioni di origine o indicazioni geografiche.
4. L'atto di opposizione può altresì contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui si basa l'opposizione nonché i documenti giustificativi.

Articolo 3

Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione

Prima della data in cui si considera iniziata la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua del procedimento di opposizione sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora l'atto di opposizione non sia stato depositato in tale lingua, il richiedente può chiedere che l'opponente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio entro la data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata. L'Ufficio indica un termine entro il quale l'opponente deposita la traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale, determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001 («lingua procedurale»), rimane immutata.

Articolo 4

Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione


L'Ufficio invia all'altra parte l'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente per informarla della presentazione di un'opposizione, nonché qualunque comunicazione indirizzata a una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

Articolo 5

Ricevibilità dell'opposizione

1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'opposizione si considera non proposta. Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, essa è rimborsata all'opponente.
2. Se l'atto di opposizione è stato depositato dopo la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU L 104, del 24.4.2018, pag. 37).



3. Se l'atto di opposizione è stato depositato in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 146, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, o non è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), b) o c) del presente regolamento, e se le irregolarità non sono state sanate entro la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
4. Se l'opponente non presenta una traduzione come previsto dall'articolo 146, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001, l'opposizione è respinta in quanto irricevibile. Se l'opponente presenta una traduzione incompleta, la sezione dell'atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione nell'esame della ricevibilità.
5. Se l'atto di opposizione non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.
6. Qualora constati che l'atto di opposizione vada considerato non proposto a norma del paragrafo 1, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, comunicando altresì ogni decisione di rigetto dell'opposizione per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5. Se un'opposizione è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5, prima della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Articolo 6

Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento

1. Se l'opposizione viene considerata ricevibile a norma dell'articolo 5, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. Questo termine può essere esteso fino a un totale di 24 mesi se entrambe le parti chiedono una proroga prima della scadenza del termine di due mesi.
2. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti o servizi contro cui non viene proposta opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in un procedimento parallelo, il procedimento di opposizione viene chiuso.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti o servizi restanti. Se l'opponente ritira l'opposizione in base alla limitazione il procedimento di opposizione viene chiuso.
4. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso secondo quanto previsto al paragrafo 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.
5. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso in seguito al ritiro o alla limitazione della domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 2, o in seguito al ritiro dell'opposizione, secondo quanto previsto al paragrafo 3, la tassa di opposizione è rimborsata.

Articolo 7

Motivazione dell'opposizione

1. L'Ufficio dà all'opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione o di completare i fatti, le prove o gli argomenti già presentati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. A tal fine l'Ufficio indica un termine pari ad almeno due mesi a partire dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del suo marchio o diritto anteriori nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente fornisce le seguenti prove:
 - a) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001, che non è un marchio UE, le prove del suo deposito o della sua registrazione, presentando:
 - i) una copia del relativo certificato di deposito o di un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio, se il marchio non è ancora registrato; oppure




- ii) se il marchio anteriore è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione e, se del caso, dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, o le eventuali proroghe, oppure i documenti equivalenti rilasciati dall'amministrazione che ha registrato il marchio;
- b) se l'opposizione si basa un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;
- c) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova della titolarità del marchio anteriore dell'opponente e del suo rapporto con l'agente o rappresentante;
- d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
- e) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o su un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, le prove dell'acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se la denominazione di origine o l'indicazione geografica anteriori sono invocate a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
- f) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, oltre alle prove di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà nell'Unione o nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, nonché le prove o gli argomenti da cui risulti che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto della domanda trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
3. Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
4. I certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti di cui al paragrafo 2, lettera a), d) o e), nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 3, sono redatti nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dall'opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. Ogni altra prova presentata dall'opponente ai fini della motivazione dell'opposizione è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.
5. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni scritte, o di loro parti, che non siano state presentate o non siano state tradotte nella lingua procedurale entro il termine stabilito dall'Ufficio conformemente al paragrafo 1.

Articolo 8

Esame dell'opposizione

1. Se, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente non ha fornito prove o se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per ognuno dei diritti anteriori, l'opposizione è respinta in quanto infondata.
2. Se l'opposizione non è respinta a norma del paragrafo 1 l'Ufficio comunica al richiedente la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine indicato dall'Ufficio.



3. Se il richiedente non presenta osservazioni l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.
4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che è invitato, se l'Ufficio lo ritiene opportuno, a rispondere entro un termine indicato dall'Ufficio.
5. Se dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente presenta fatti o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali fatti o prove.
6. Se lo ritiene appropriato alle circostanze, l'Ufficio invita il richiedente a presentare ulteriori osservazioni in risposta.
7. Se l'opposizione non è stata respinta a norma del paragrafo 1 e le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione conformemente all'articolo 7 per ognuno dei diritti anteriori, questa viene respinta in quanto infondata.
8. Dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il richiedente che intende ritirare o limitare la domanda contestata procede attraverso un documento separato.
9. In casi particolari l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente loro di sollevare altre questioni in una fase ulteriore del procedimento. L'Ufficio non è tenuto a informare le parti della possibilità di presentare determinati fatti o determinate prove pertinenti che esse non hanno precedentemente presentato.

Articolo 9


Pluralità di opposizioni

1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.
2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opposenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.
3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opposenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.

Articolo 10

Prova dell'uso

1. Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 47, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.



2. Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore.
3. Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione.
4. Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 63 e 64 e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001.
5. Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.
6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.
7. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.


TITOLO III

MODIFICA DELLA DOMANDA

Articolo 11

Modifica della domanda

1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
 - a) il numero di fascicolo della domanda;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
 - c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
 - d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.
2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.
3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.
4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano *mutatis mutandis* alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.



TITOLO IV

DECADENZA E NULLITÀ O CESSIONE

Articolo 12


Domanda di decadenza o di nullità

1. Una domanda di decadenza o di nullità presentata all'Ufficio a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
 - a) il numero di registrazione del marchio UE del quale si chiede la decadenza o nullità e il nome del titolare;
 - b) i motivi su cui si basa la domanda mediante una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le rispettive condizioni di cui agli articoli 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92 del regolamento (UE) 2017/1001;
 - c) riguardo al richiedente:
 - i) l'identificazione del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
 - ii) se il richiedente ha designato un rappresentante o se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
 - d) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la decadenza o la nullità, in mancanza della quale la domanda è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio UE impugnato.
2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, una domanda di dichiarazione di nullità relativa contiene gli elementi elencati di seguito:
 - a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'identificazione del diritto anteriore su cui si fonda la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento che si applica, mutatis mutandis, a tale domanda;
 - b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione sulla natura del diritto anteriore su cui si basa la domanda, la sua rappresentazione e un'indicazione che precisi se tale diritto anteriore esista nell'intera Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l'indicazione di tali Stati membri;
 - c) le indicazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a g), del presente regolamento che si applicano, mutatis mutandis, a tale domanda;
 - d) se la domanda viene presentata da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata a esercitare un diritto anteriore, un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.
3. Se la domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/1001 si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, del presente articolo si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.
4. La domanda può contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Articolo 13

Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità

Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.



Articolo 14

Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità

L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

Articolo 15


Ricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la tassa prevista all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non è stata pagata l'Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un preciso termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità viene considerata non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, essa è rimborsata al richiedente.
2. Se la domanda è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 146, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, o non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), del presente regolamento, l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
3. Se la traduzione di cui all'articolo 146, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1001, non è depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio respinge la domanda di decadenza o di nullità in quanto irricevibile.
4. Se la domanda non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o d), l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e lo invita a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.
5. Qualora constati che la domanda di decadenza o di nullità debba essere considerata non presentata a norma del paragrafo 1 l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e al titolare del marchio UE, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di decadenza o di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3 o 4. Se una domanda di decadenza o di nullità è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3 o 4, prima della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Articolo 16

Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità

1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente presenta:
 - a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità;
 - b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
 - c) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.



2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

Articolo 17

Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell'articolo 15, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.
2. Se, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.
3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.
4. Fatto salvo l'articolo 62, tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.
5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all'articolo 12 in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è dichiarato decaduto o nullo in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.
6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.
7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.
8. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafo 9.

Articolo 18


Pluralità di domande di decadenza o di nullità

1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.
2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 19

Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità

1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.



2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano adottati motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce alcuna prova dell'uso effettivo o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.

Articolo 20

Domanda di cessione

1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.

2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.

TITOLO V

RICORSI

Articolo 21

Atto di ricorso


1. Un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene gli elementi elencati di seguito:

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
- b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
- c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
- d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione;
- e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata.

2. Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso.

3. Se in un procedimento *ex parte* la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica.

4. Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.



*Articolo 22***Memoria contenente i motivi**

1. Una memoria che precisi i motivi del ricorso, presentata a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:
 - a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
 - b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata entro i limiti individuati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;
 - c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati, presentati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
2. La memoria contenente i motivi è presentata nella lingua del procedimento di ricorso, determinata conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. Se la memoria contenente i motivi è presentata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione il ricorrente deve fornirne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria.

*Articolo 23***Ricevibilità di un ricorso**

1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto irricevibile nei seguenti casi:
 - a) se l'atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
 - b) se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2017/1001 o quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
 - c) se l'atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;
 - d) se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;
 - e) se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione della memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.
2. Se il ricorso si rivela irricevibile il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sulla ricevibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.
3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. In tal caso si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

*Articolo 24***Risposta**

1. Nei procedimenti in contraddittorio la parte convenuta può presentare una risposta entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta.



2. La risposta contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 25

Impugnazione incidentale

1. Se la parte convenuta formula conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, tale impugnazione incidentale è presentata entro il termine per la presentazione della risposta conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Un'impugnazione incidentale è presentata con atto separato, distinto dalla risposta.

3. L'impugnazione incidentale contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all'articolo 22 del presente regolamento.

4. L'impugnazione incidentale è respinta in quanto irricevibile nei seguenti casi:

a) se non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1;

b) se non è stata presentata in osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 o all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);

c) se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 e la parte convenuta, pur essendo stata informata dalla commissione di ricorso, non ha sanato le irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione dell'impugnazione incidentale e della corrispondente memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione dell'originale.

5. Il ricorrente è invitato a presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale della parte convenuta entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato dalla commissione di ricorso su richiesta motivata del ricorrente. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 26.

Articolo 26

Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio

1. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta, la commissione di ricorso può, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, autorizzare tale ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

2. In tal caso la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta con una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

Articolo 27

Esame del ricorso

1. Nei procedimenti *ex parte* e con riguardo ai prodotti o ai servizi che costituiscono l'oggetto del ricorso, qualora sollevi un impedimento alla registrazione relativo alla domanda di marchio che non era stato già invocato nella decisione soggetta a ricorso, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, la commissione di ricorso procede conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1001.

2. Nei procedimenti in contraddittorio l'esame del ricorso e, a seconda dei casi, dell'impugnazione incidentale, è limitato ai motivi invocati nella relativa memoria e, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti.



3. L'esame del ricorso comprende le seguenti domande o richieste, purché siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso e nella memoria che contiene i motivi del ricorso o, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale:

- a) il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
- b) la notorietà del marchio anteriore sul mercato, acquisita attraverso l'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) la prova dell'uso a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001, o dell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

4. Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:

- a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e
- b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

5. La commissione di ricorso, al più tardi nella sua decisione sul ricorso e, a seconda dei casi, sull'impugnazione incidentale, si pronuncia sulle richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato presentate durante il procedimento di ricorso dal richiedente o dal titolare conformemente agli articoli 49, 50 o 57 del regolamento (UE) 2017/1001. Se la commissione di ricorso accoglie la limitazione, la divisione o la rinuncia parziale, ne informa tempestivamente il dipartimento incaricato della tenuta del registro e i dipartimenti che trattano i procedimenti paralleli aventi ad oggetto lo stesso marchio.

Articolo 28

Comunicazioni da parte della commissione di ricorso

1. Le comunicazioni da parte della commissione di ricorso, durante l'esame del ricorso o al fine di facilitare la composizione amichevole del procedimento, sono redatte dal relatore e da questi firmate a nome della commissione di ricorso, d'accordo con il presidente di detta commissione.

2. Se una commissione di ricorso comunica con le parti in merito al suo parere provvisorio su elementi di fatto o di diritto, essa precisa di non essere vincolata da tale comunicazione.

Articolo 29


Osservazioni su questioni di interesse generale

La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata del direttore esecutivo dell'Ufficio, invitare quest'ultimo a presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti dinanzi ad essa. Le parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni in merito ai commenti del direttore esecutivo.

Articolo 30

Riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se, in un procedimento *ex parte*, la commissione di ricorso ritiene che un impedimento assoluto alla registrazione sia applicabile ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda di marchio che non costituiscono l'oggetto del ricorso, essa informa l'esaminatore competente per l'esame di tale domanda, il quale può decidere di riaprire l'esame a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione a tali prodotti o servizi.



2. Se una decisione della divisione di opposizione è oggetto di un ricorso, la commissione di ricorso può, mediante una decisione provvisoria motivata e fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda contestata all'esaminatore competente ai fini di un esame, con raccomandazione di riaprire l'esame a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 se ritiene che a determinati prodotti o servizi elencati nella domanda di marchio o alla loro totalità si applichi un impedimento assoluto alla registrazione.

3. Se la domanda contestata è stata rinviata in applicazione del paragrafo 2, l'esaminatore comunica tempestivamente alla commissione di ricorso se l'esame della domanda contestata è stato riaperto. Se detto esame è stato riaperto il procedimento di ricorso resta sospeso finché l'esaminatore non abbia preso la propria decisione e, qualora la domanda contestata sia respinta, integralmente o parzialmente, finché la decisione dell'esaminatore in tal senso non sia divenuta definitiva.

Articolo 31

Esame di un ricorso in via prioritaria

1. Su richiesta motivata del ricorrente o della parte convenuta e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può decidere, in considerazione della particolare urgenza e delle circostanze del caso, di esaminare il ricorso in via prioritaria, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26, comprese le disposizioni in materia di termini.

2. La richiesta di esame del ricorso in via prioritaria può essere presentata in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso. Tale richiesta è presentata in un documento separato ed è suffragata da prove che attestino l'urgenza e le particolari circostanze del caso.

Articolo 32

Contenuto formale delle decisioni della commissione di ricorso

La decisione della commissione di ricorso contiene:


- a) la dichiarazione che essa è stata emessa dalla commissione di ricorso;
- b) la data in cui è stata adottata la decisione;
- c) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti;
- d) il numero del ricorso cui si riferisce e un'identificazione della decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);
- e) l'indicazione della composizione della commissione di ricorso;
- f) il nome e, fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 5, la firma del presidente e dei membri che hanno preso parte alla decisione, compresa l'indicazione di chi abbia agito da relatore nella causa oppure, se la decisione è emessa da un solo membro, il nome e la firma del membro che ha preso la decisione;
- g) il nome e la firma del cancelliere o, a seconda dei casi, del membro della cancelleria che firma in sua vece;
- h) una sintesi dei fatti e degli argomenti presentati dalle parti;
- i) la dichiarazione dei motivi per i quali la decisione è stata adottata;
- j) il dispositivo della commissione di ricorso, compresa, se necessario, la decisione sulle spese.

Articolo 33

Rimborso della tassa di ricorso

La tassa di ricorso è rimborsata unicamente per disposizione della commissione di ricorso in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) se il ricorso non si considera presentato conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001;



- b) se l'organo decisionale dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata concede la revisione a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 o revoca la decisione impugnata in applicazione dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) se, a seguito della riapertura del procedimento di esame ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 su raccomandazione della commissione di ricorso a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, la domanda contestata è stata respinta con decisione definitiva dell'esaminatore e il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto;
- d) se la commissione di ricorso ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure.

Articolo 34

Revisione e revoca della decisione soggetta a ricorso

1. Se in un procedimento *ex parte* il ricorso non è respinto a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, la commissione di ricorso presenta l'atto di ricorso e la memoria contenente i motivi del ricorso all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata ai fini dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso decide di concedere una revisione a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso.
3. Se l'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso ha avviato la procedura di revoca della decisione soggetta a ricorso a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, ne informa tempestivamente la commissione di ricorso ai fini dell'articolo 71 del presente regolamento. Inoltre esso comunica tempestivamente alla commissione di ricorso l'esito definitivo di detta procedura.

Articolo 35


Assegnazione di un ricorso a una commissione e designazione di un relatore

1. Non appena depositato l'atto di ricorso il presidente delle commissioni assegna la causa a una commissione di ricorso sulla base dei criteri obiettivi fissati dal presidium delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 166, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Per ciascuna causa assegnata a una commissione di ricorso a norma del paragrafo 1 il suo presidente designa un membro o il presidente di detta commissione di ricorso per le funzioni di relatore.
3. Se una causa rientra nella competenza di un solo membro a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, la commissione di ricorso che tratta una causa designa il relatore come solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. Se la decisione di una commissione di ricorso in merito a una causa è stata annullata o riformata da una sentenza definitiva del Tribunale o, a seconda dei casi, della Corte di giustizia, il presidente delle commissioni di ricorso, al fine di conformarsi a tale sentenza a norma dell'articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, riassegna la causa di cui al paragrafo 1 del presente articolo a una commissione di ricorso che non comprende i membri che avevano adottato la decisione annullata, salvo quando la causa è attribuita alla commissione di ricorso allargata («la commissione allargata») o se la decisione annullata era stata adottata dalla commissione allargata.
5. Se contro una stessa decisione sono presentati più ricorsi, questi sono trattati nell'ambito dello stesso procedimento. In caso di ricorsi che interessano le stesse parti presentati nei confronti di decisioni distinte relative a uno stesso marchio o con elementi di fatto o di diritto pertinenti in comune tali ricorsi, con il consenso delle parti, possono essere considerati nel quadro di procedimenti riuniti.

Articolo 36

Casi di competenza di un solo membro

1. La commissione di ricorso che tratta la causa può designare un solo membro ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, ai fini delle seguenti decisioni:
 - a) decisioni a norma dell'articolo 23;



- b) decisioni che concludono il procedimento di ricorso in seguito al ritiro, al rigetto, alla rinuncia o alla cancellazione del marchio impugnato o anteriore;
 - c) decisioni che concludono il procedimento di ricorso a seguito del ritiro dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso;
 - d) decisioni sui provvedimenti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, purché la correzione o, a seconda dei casi, la revoca della decisione sul ricorso riguardi una decisione presa da un solo membro;
 - e) decisioni a norma dell'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001;
 - f) decisioni a norma dell'articolo 109, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (UE) 2017/1001;
 - g) decisioni sui ricorsi contro le decisioni adottate nell'ambito di procedimenti *ex parte* per gli impedimenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1001, che sono manifestamente infondati o manifestamente fondati.
2. Se un solo membro ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 o all'articolo 165, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono, o non sono più, soddisfatte, deferisce la causa alla commissione di ricorso in formazione di tre membri, presentando un progetto di decisione a norma dell'articolo 41 del presente regolamento.

Articolo 37


Deferimento alla commissione allargata

1. Fatta salva la facoltà di attribuire una causa alla commissione allargata a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, una commissione di ricorso deferisce una causa ad essa attribuita alla commissione allargata qualora ritenga di doversi allontanare da un'interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata o qualora constati che le commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questioni di diritto che possano influenzare l'esito della causa.
2. Tutte le decisioni in materia di deferimenti delle cause di ricorso alla commissione allargata riportano i motivi per i quali la commissione di ricorso all'origine del deferimento o, a seconda dei casi, il presidium delle commissioni di ricorso ritengono che tale deferimento sia giustificato, sono comunicate alle parti e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
3. La commissione allargata deferisce tempestivamente la causa alla commissione di ricorso inizialmente adita qualora ritenga che le condizioni per il deferimento originario non siano, o non siano più, soddisfatte.
4. Le richieste di parere motivato su questioni di diritto a norma dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (UE) 2017/1001 sono deferite alla commissione allargata per iscritto, riportano le questioni di diritto di cui è richiesta l'interpretazione e possono anche indicare il parere del direttore esecutivo sulle diverse interpretazioni possibili nonché sulle rispettive conseguenze giuridiche e pratiche. Le richieste sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
5. Se in una causa pendente dinanzi a essa una commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi su una questione di diritto che è già stata sollevata in un deferimento alla commissione allargata a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, o dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (UE) 2017/1001, essa sospende il procedimento finché la commissione allargata non abbia preso la propria decisione o emesso il proprio parere motivato.
6. I gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che possono dimostrare di avere interesse all'esito di una causa di ricorso o di una richiesta di parere motivato sottoposti alla commissione allargata possono presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio della decisione di deferimento o, a seconda dei casi, della richiesta di parere motivato. Essi non acquistano la qualità di parti del procedimento dinanzi alla commissione allargata e sostengono le proprie spese.

Articolo 38

Modifica della composizione di una commissione

1. Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, le parti del procedimento sono informate del fatto che, su richiesta di una delle parti, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri della commissione di ricorso vi consentano.



2. Il nuovo membro della commissione di ricorso è vincolato alla stregua degli altri membri dalle decisioni interlocutorie già adottate.

Articolo 39

Deliberazione, votazione e firma delle decisioni

1. Il relatore presenta agli altri membri della commissione di ricorso un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche.

2. La commissione di ricorso si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione di ricorso; il presidente della commissione di ricorso può tuttavia autorizzare ad assistervi il cancelliere o gli interpreti. La deliberazione è e rimane segreta.

3. Nella deliberazione dei membri della commissione di ricorso il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo, a meno che non svolga le funzioni di relatore.

4. Nelle votazioni viene seguito lo stesso ordine, salvo che il presidente vota sempre per ultimo. Non è ammessa l'astensione.

5. La decisione è firmata da tutti i membri della commissione di ricorso che la adottano. In caso di impedimento di un membro di commissione sopraggiunto quando la commissione ha già adottato una decisione definitiva, egli non viene sostituito e la decisione è firmata in sua vece dal presidente. In caso di impedimento del presidente la decisione è firmata in sua vece dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano quando una decisione deve essere presa da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento. In tali casi le decisioni sono firmate da detto membro.

Articolo 40

Presidente di una commissione di ricorso

Una commissione è presieduta da un presidente, che ha le seguenti funzioni:

- a) designare un membro della commissione di ricorso, o se stesso/stessa, per le funzioni di relatore per ciascuna causa attribuita a tale commissione di ricorso conformemente all'articolo 35, paragrafo 2;
- b) designare, a nome della commissione di ricorso, il relatore come solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) dirigere l'esame preliminare del fascicolo effettuato dal relatore a norma dell'articolo 41 del presente regolamento;
- e) presiedere alla stesura del verbale delle udienze e dell'istruzione e provvedere alla firma.


Articolo 41

Relatore a una commissione di ricorso

1. Il relatore effettua uno studio preliminare del ricorso assegnatogli, prepara la causa per l'esame e la deliberazione della commissione di ricorso e redige la decisione che questa deve adottare.

2. A tal fine il relatore, ove necessario e sotto la direzione del presidente della commissione di ricorso, ha le seguenti funzioni:

- a) invita le parti a presentare le loro deduzioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;



- b) decide in merito alle richieste di proroga dei termini e, a seconda dei casi, fissa i termini ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del presente regolamento; si pronuncia inoltre sulle sospensioni a norma dell'articolo 71;
- c) prepara le comunicazioni conformemente all'articolo 28 e le udienze;
- d) firma i verbali della procedura orale e dell'istruzione.

Articolo 42

Cancelleria

1. Presso le commissioni di ricorso è istituita una cancelleria. Essa ha il compito di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi ai procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.
2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il cancelliere adempie ai compiti di cui al presente articolo sotto l'autorità del presidente delle commissioni di ricorso, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. Il cancelliere garantisce il rispetto di tutti i requisiti formali e dei termini di cui al regolamento (UE) 2017/1001, al presente regolamento o alle decisioni del presidium delle commissioni di ricorso adottate conformemente all'articolo 166, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001. A tal fine il cancelliere ha le seguenti funzioni:
 - a) firmare le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso nei confronti dei ricorsi;
 - b) redigere e firmare i verbali della procedura orale e dell'istruzione.
 - c) fornire, di propria iniziativa o su richiesta della commissione di ricorso, pareri motivati alla commissione di ricorso in materia di requisiti procedurali e formali nonché sulle irregolarità a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - d) presentare il ricorso, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata;
 - e) ordinare, a nome della commissione di ricorso, nei casi di cui all'articolo 33, lettere a) e b), del presente regolamento, il rimborso della tassa di ricorso.
4. Il cancelliere, su delega del presidente delle commissioni di ricorso, ha le seguenti funzioni:
 - a) attribuire le cause a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4;
 - b) eseguire, a norma dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, le decisioni del presidium delle commissioni di ricorso in relazione allo svolgimento dei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso.
5. Il cancelliere può, su delega del presidium delle commissioni di ricorso concessa su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, svolgere altri compiti relativi allo svolgimento dei procedimenti di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso e all'organizzazione del loro lavoro.
6. Il cancelliere può delegare i compiti di cui al presente articolo a un membro della cancelleria.
7. Se il cancelliere è impossibilitato ad agire ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, o qualora il suo posto sia vacante, il presidente delle commissioni di ricorso nomina un membro della cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in sua assenza.
8. I membri della cancelleria sono gestiti dal cancelliere.

Articolo 43

Ordine di anzianità e sostituzione dei membri e dei presidenti

1. L'anzianità dei presidenti e dei membri è calcolata a decorrere dalla data di assunzione delle loro funzioni come specificato nell'atto di nomina o, in mancanza di questo, quale stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio. A parità di anzianità si tiene conto dell'età. I presidenti e i membri il cui mandato venga rinnovato mantengono la loro anzianità.



2. Se impossibilitato ad agire, il presidente di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
3. Se impossibilitato ad agire, un membro di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione di ricorso, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 i presidenti e i membri delle commissioni di ricorso sono considerati impossibilitati ad agire in caso di ferie, malattia, impegni inderogabili e astensione a norma dell'articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento. Un presidente è parimenti considerato impossibilitato ad agire se agisce in qualità di presidente ad interim delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento. Se il posto di presidente o di membro è vacante le rispettive funzioni sono esercitate ad interim a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo in materia di sostituzione.
5. I membri che si ritengono impossibilitati ad agire informano tempestivamente il presidente della commissione di ricorso interessata. I presidenti che si ritengono impossibilitati ad agire informano tempestivamente e contemporaneamente i loro supplenti, determinati conformemente al paragrafo 2, nonché il presidente delle commissioni di ricorso.

Articolo 44


Astensione e ricsuazione

1. Prima che una commissione di ricorso deliberi a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, il presidente o il membro interessati sono invitati a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricsuazione.
2. Se la commissione di ricorso viene a conoscenza, da una fonte diversa dal membro interessato stesso o da una delle parti del procedimento, di un possibile motivo di astensione o ricsuazione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, si applica la procedura di cui all'articolo 169, paragrafo 4, di detto regolamento.
3. Il procedimento di cui trattasi è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001.

Articolo 45

Commissione allargata

1. L'elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni di ricorso ai fini della scelta a rotazione dei membri della commissione allargata di cui all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 è redatto secondo l'ordine di anzianità determinato conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento. Se un ricorso è stato deferito alla commissione allargata a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, tale commissione comprende il relatore designato prima del deferimento.
2. L'articolo 40 si applica al presidente delle commissioni di ricorso che agisce in qualità di presidente della commissione allargata. L'articolo 41 si applica al relatore alla commissione allargata.
3. Se impossibilitato ad agire come presidente della commissione allargata, il presidente delle commissioni di ricorso è sostituito in tale funzione e, a seconda dei casi, per le funzioni di relatore alla commissione allargata, in base all'anzianità determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità. Se impossibilitato ad agire un membro della commissione allargata è sostituito da un altro membro delle commissioni di ricorso da designare a norma dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e del paragrafo 1 del presente articolo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 43, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.



4. Le deliberazioni e le votazioni della commissione allargata nonché le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore.
5. L'articolo 39, paragrafi da 1 a 5, si applica alle deliberazioni e alle votazioni della commissione allargata. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
6. L'articolo 32 si applica alle decisioni della commissione allargata e, mutatis mutandis, ai suoi pareri motivati ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (UE) 2017/1001.

Articolo 46

Presidium delle commissioni di ricorso

1. Il presidium delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni:
 - a) si pronuncia sulla costituzione delle commissioni di ricorso;
 - b) determina i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle commissioni di ricorso e decide su eventuali conflitti in sede di assegnazione;
 - c) su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, stabilisce il fabbisogno di spesa delle commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio;
 - d) fissa il proprio regolamento interno;
 - e) stabilisce regole per il trattamento dell'astensione e della ricasazione dei membri a norma dell'articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001;
 - f) stabilisce le istruzioni operative per la cancelleria;
 - g) adotta ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Le deliberazioni del presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del presidium stesso e metà dei presidenti delle commissioni di ricorso, il cui numero, ove necessario, è arrotondato per eccesso. Le decisioni del presidium sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
3. Le decisioni adottate dal presidium a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, e del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 47


Presidente delle commissioni di ricorso

1. Se il presidente delle commissioni di ricorso è impossibilitato ad agire ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 4, le funzioni di gestione e di organizzazione conferitegli dall'articolo 166, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 sono esercitate, in base all'anzianità determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità.
2. Se il posto di presidente delle commissioni di ricorso è vacante le relative funzioni sono esercitate ad interim dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.

Articolo 48

Applicabilità ai procedimenti di ricorso delle disposizioni relative ad altri procedimenti

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente titolo, le disposizioni relative ai procedimenti dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti di ricorso.



TITOLO VI

PROCEDURA ORALE E ISTRUZIONE*Articolo 49***Citazione alla procedura orale**

1. Nel citare le parti alla procedura orale di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/1001 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Insieme alla citazione alla procedura orale l'Ufficio chiede, ove necessario, che le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza. L'Ufficio può invitare le parti a concentrare la procedura orale su una o più questioni specifiche. Esso può inoltre offrire alle parti la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.
3. Se la parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all'Ufficio la procedura stessa può essere proseguita in sua assenza.
4. L'Ufficio garantisce che la causa sia matura per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.

*Articolo 50***Lingua della procedura orale**


1. La procedura orale è condotta nella lingua procedurale, a meno che le parti non convengano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
2. Nella procedura orale l'Ufficio può comunicare in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e può autorizzare una parte, su richiesta, a fare altrettanto, purché sia resa disponibile l'interpretazione simultanea nella lingua procedurale. I costi sostenuti per fornire l'interpretazione simultanea sono a carico della parte che ha presentato la richiesta o dell'Ufficio, a seconda dei casi.

*Articolo 51***Audizione delle parti, dei testimoni o dei periti e ispezione**

1. Se ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti o procedere a un'ispezione, l'Ufficio adotta una decisione provvisoria in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione o dell'ispezione. Se una parte chiede l'audizione di testimoni o di periti, l'Ufficio stabilisce nella sua decisione il termine entro il quale tale parte deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti.
2. La citazione delle parti, dei testimoni o dei periti da sentire contiene:
 - a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione, nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;
 - b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell'articolo 54, paragrafi da 2 a 5.

La citazione offre inoltre ai testimoni o ai periti citati la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.

3. Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 50, paragrafo 2.



Articolo 52

Mandato a periti e loro perizie

1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito deve presentare la propria perizia.
2. Il mandato del perito contiene:
 - a) una precisa descrizione dell'incarico del perito;
 - b) il termine per la presentazione del parere del perito;
 - c) i nomi delle parti del procedimento;
 - d) l'indicazione dei diritti del perito a norma dell'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Se è designato un perito, la sua perizia è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Le parti ricevono copia delle perizie scritte e, ove necessaria, della traduzione.
4. Le parti possono ricusare la designazione del perito per motivi di incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ruscato un esaminatore o un membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 169, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001. La ruscuzione della designazione di un perito è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Sulla ruscuzione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.

Articolo 53

Verbale delle procedure orali

1. Della procedura orale e dell'audizione si redige verbale, che contiene i seguenti elementi:
 - a) il numero della causa cui si riferisce la procedura orale e la data di tale procedura;
 - b) i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;
 - c) le memorie e le richieste presentate dalle parti;
 - d) i mezzi per fornire o ottenere prove;
 - e) se del caso, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio.
2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio UE. Esso è notificato alle parti.
3. Se la procedura orale o l'istruzione dinanzi all'Ufficio sono registrate, la registrazione sostituisce il verbale e si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.

Articolo 54

Spese di istruzione nella procedura orale

1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento dell'istruzione al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base a una stima delle spese.
2. I testimoni e i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto a un congruo rimborso, ove sostenute, delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo.



3. I testimoni ai quali spetta il rimborso a norma del paragrafo 2 hanno altresì diritto a una congrua indennità per il mancato guadagno e i periti agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati dall'Ufficio di sua iniziativa, tale indennità viene loro corrisposta dopo l'adempimento dei compiti.
4. Gli importi e gli anticipi delle spese da pagare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal direttore esecutivo dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati sulla stessa base di quanto previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e dall'allegato VII del medesimo regolamento.
5. Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico:
 - a) dell'Ufficio, qualora esso abbia convocato i testimoni o i periti di propria iniziativa;
 - b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 109 e 110 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Detta parte rimborsa all'Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.

Articolo 55

Esame delle prove scritte

1. L'Ufficio esamina le prove fornite o ottenute nei procedimenti dinanzi ad esso nella misura necessaria ad adottare una decisione nell'ambito del procedimento in questione.
2. I documenti o altri elementi di prova sono contenuti negli allegati di una memoria, numerati in ordine progressivo e senza interruzioni. La memoria contiene un indice che precisa, per ciascun documento o elemento di prova allegato:
 - a) il numero dell'allegato;
 - b) una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine;
 - c) il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato.La parte che presenta la memoria può altresì precisare, nell'indice degli allegati, su quali sezioni specifiche di un documento si basa a sostegno dei propri argomenti.
3. Se la memoria o gli allegati non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 l'Ufficio può invitare la parte che li ha presentati a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio.
4. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio e qualora l'Ufficio non possa ancora stabilire con chiarezza a quale motivo o argomento un documento o un elemento di prova si riferisca, tale documento o elemento non è preso in considerazione.

TITOLO VII


NOTIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIO

Articolo 56

Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche cui esso procede sono conformi a quanto disposto dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e consistono nell'invio del documento da notificare alle parti interessate. L'invio può essere effettuato fornendo l'accesso elettronico a tale documento.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



2. Le notifiche sono effettuate tramite uno dei seguenti mezzi:
 - a) mezzi elettronici a norma dell'articolo 57;
 - b) posta o corriere a norma dell'articolo 58;
 - c) notifica pubblica a norma dell'articolo 59.
3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato le proprie coordinate per l'invio di comunicazioni tramite mezzi elettronici l'Ufficio può scegliere tra questi e la notifica per posta o corriere.

Articolo 57

Notifica tramite mezzi elettronici

1. La notifica tramite mezzi elettronici comprende le trasmissioni via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, tra cui Internet.
2. Il direttore esecutivo stabilisce i dettagli in merito ai mezzi elettronici specifici da utilizzare, le relative modalità di utilizzo e il termine di notifica tramite mezzi elettronici.

Articolo 58

Notifica per posta o corriere

1. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, sono notificati tramite un servizio di corriere o raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno, le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e altri documenti per i quali il direttore esecutivo prescrive tali forme di notifica. Tutte le altre notifiche sono effettuate tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, oppure per posta ordinaria.
2. Nonostante l'articolo 56, paragrafo 3, le notifiche a destinatari che non hanno domicilio né sede di attività principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo («SEE») e che non hanno designato un rappresentante come richiesto dall'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta ordinaria.
3. La notifica effettuata tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo alla spedizione salvo che la lettera non gli venga recapitata o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito o, a seconda dei casi, la data dello stesso.
4. La notifica tramite un servizio di corriere o raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.
5. La notifica per posta ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo alla spedizione.

Articolo 59


Notifica pubblica mediante pubblicazione di un avviso

Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se, dopo almeno un tentativo, la notifica di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), è risultata impossibile, la notifica avviene mediante la pubblicazione di un avviso.

Articolo 60

Notifica ai rappresentanti

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.



2. Se una sola parte ha designato più rappresentanti, la notifica è effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Se più parti hanno designato un rappresentante comune, è sufficiente che il documento sia notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.

3. La notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.

Articolo 61

Irregolarità della notifica

Se un documento è pervenuto al destinatario ma l'Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata come data di ricevimento.

Articolo 62

Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti

I documenti presentati dalle parti sono notificati d'ufficio alle altre parti. La notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

TITOLO VIII

COMUNICAZIONI SCRITTE E MODULI

Articolo 63

Comunicazioni inviate all'Ufficio per iscritto o con altri mezzi

1. La domanda di registrazione di un marchio UE e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento (UE) 2017/1001, come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue:

- a) trasmettendo una comunicazione tramite mezzi elettronici, nel qual caso l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma;
- b) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta o corriere.

2. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio la data in cui la comunicazione è pervenuta all'Ufficio è considerata la data di deposito o presentazione.


3. L'Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta tramite mezzi elettronici sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un termine indicato dall'Ufficio, la ritrasmissione dell'originale o la presentazione dell'originale conformemente al paragrafo 1, lettera b). Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricezione della ritrasmissione o del documento originale è considerata la data di ricevimento della comunicazione originaria. Se l'irregolarità riguarda tuttavia la concessione di una data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio si applicano le disposizioni relative alla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine indicato la comunicazione si considera non ricevuta.

Articolo 64

Allegati delle comunicazioni per posta o corriere

1. Gli allegati delle comunicazioni possono essere presentati su supporto dati, conformemente alle specifiche tecniche determinate dal direttore esecutivo.

2. Se una parte di un procedimento che coinvolge più parti presenta una comunicazione corredata di allegati conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), la parte presenta tante copie degli allegati quante sono le parti del procedimento. Gli allegati sono numerati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.



*Articolo 65***Moduli**

1. L'Ufficio rende disponibili al pubblico moduli gratuiti, da compilare online, ai fini:
 - a) del deposito di una domanda di marchio UE comprese, se del caso, le richieste relative alle relazioni di ricerca;
 - b) della proposta di un'opposizione;
 - c) della domanda di decadenza dei diritti;
 - d) della domanda di nullità o di cessione di un marchio UE;
 - e) della domanda di registrazione di un trasferimento nonché del modulo di trasferimento o documento di trasferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
 - f) della domanda di registrazione di una licenza;
 - g) della domanda di rinnovo di un marchio UE;
 - h) della presentazione di un ricorso;
 - i) del conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale;
 - j) della presentazione all'Ufficio di una domanda internazionale o di una designazione successiva a norma del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ⁽¹⁾.
2. Le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio possono inoltre utilizzare:
 - a) i moduli previsti dal trattato sul diritto dei marchi o a norma delle raccomandazioni dell'assemblea dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale;
 - b) ad eccezione del modulo di cui al paragrafo 1, lettera i), moduli aventi lo stesso contenuto e formato di quelli di cui al paragrafo 1.
3. L'Ufficio rende disponibili i moduli di cui al paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

*Articolo 66***Comunicazioni inviate dai rappresentanti**


Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

TITOLO IX

TERMINI*Articolo 67***Calcolo e durata dei termini**

1. Il calcolo di un termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica l'evento rilevante è il ricevimento del documento notificato.
2. Il termine di uno o più anni scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese dell'anno di scadenza.

⁽¹⁾ GUL 296 del 14.11.2003, pag. 22.



3. Il termine di uno o più mesi scade il mese successivo, nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese successivo di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza.

4. Il termine di una o più settimane scade la settimana successiva, nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Articolo 68

Proroga dei termini

Fatti salvi i termini specifici o massimi di cui al regolamento (UE) 2017/1001, al regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 o al presente regolamento, l'Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga di un termine all'accordo delle altre parti.

Articolo 69

Scadenza dei termini in casi speciali

1. Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.

2. Se un termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale nello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio o, se e nella misura in cui il direttore esecutivo dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'Ufficio con tali mezzi elettronici di comunicazione il termine è prorogato fino al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e nel quale viene distribuita la posta ordinaria o in cui viene ripristinato il collegamento dell'Ufficio a tali mezzi elettronici di comunicazione.

TITOLO X

REVOCA DI UNA DECISIONE

Articolo 70

Revoca di una decisione o cancellazione di un'iscrizione nel registro

1. Se l'Ufficio constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro cancellata a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001, esso informa la parte interessata in merito alla revoca o cancellazione previste.

2. La parte interessata presenta osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine indicato dall'Ufficio.

3. Se la parte interessata accetta la revoca o la cancellazione previste o non presenta osservazioni entro il termine indicato, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla cancellazione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o cancellazione previste, l'Ufficio adotta una decisione in merito.

4. Se la revoca o cancellazione previste possono interessare più di una parte si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1, 2 e 3. In tali casi le osservazioni presentate da una delle parti a norma del paragrafo 3 sono sempre comunicate all'altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.

5. Se la revoca di una decisione o la cancellazione di un'iscrizione nel registro riguardano una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la cancellazione sono pubblicate.

6. La competenza per la revoca o la cancellazione a norma dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all'unità che ha adottato la decisione.



TITOLO XI

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO*Articolo 71***Sospensione del procedimento**

1. Per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità nonché di appello, il servizio competente o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento:
 - a) d'ufficio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso;
 - b) su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.
2. Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio il servizio competente o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni.
3. I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l'articolo 170, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, i termini sono ricalcolati in modo da ricominciare a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.
4. Se le circostanze lo giustificano le parti possono essere invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.

TITOLO XII

INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO*Articolo 72***Proseguimento del procedimento**

1. Se il procedimento dinanzi all'Ufficio è stato interrotto a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio è informato dell'identità della persona che ha titolo per proseguire dinanzi ad esso il procedimento a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. L'Ufficio comunica a tale persona ed eventualmente alle altre parti interessate che il procedimento proseguirà a decorrere da una data fissata dall'Ufficio.
2. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, non è stato informato della designazione di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente o al titolare del marchio UE che:
 - a) nei casi in cui si applica l'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 la domanda di marchio UE si considera ritirata se l'informazione non è presentata nei due mesi che seguono la comunicazione stessa;
 - b) nei casi in cui non si applica l'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il procedimento proseguirà con il richiedente o con il titolare del marchio UE a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.
3. I termini in vigore in relazione al richiedente o al titolare del marchio UE alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.

TITOLO XIII

RAPPRESENTANZA*Articolo 73***Designazione di un rappresentante comune**

1. Se agiscono in comune più di un richiedente e se nella domanda di marchio UE non è fatta menzione di un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio o sede principale di attività o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è



considerato il rappresentante comune. Se tutti i richiedenti sono tenuti a designare un mandatario abilitato, il mandatario abilitato che è citato per primo nella domanda è considerato il rappresentante comune. Queste disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, ai terzi che intervengano congiuntamente per proporre un'opposizione o presentare una domanda di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio UE.

2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Se tale designazione è impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se tale invito non viene accolto il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.

Articolo 74

Autorizzazioni

1. I dipendenti che rappresentano persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché gli avvocati e i mandatarî abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire agli atti a norma dell'articolo 119, paragrafo 3, e dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, solo se l'Ufficio lo richiede esplicitamente o se vi sono più parti del procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio e l'altra parte lo richiede esplicitamente.

2. La procura firmata da depositare a norma dell'articolo 119, paragrafo 3, o dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. La procura può vertere su una o più domande o marchi registrati o può presentarsi sotto forma di una procura generale che autorizza il rappresentante ad agire in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio dei quali la persona che dà la procura è parte.

3. L'Ufficio indica un termine entro il quale tale procura è depositata. Se la procura non è depositata per tempo il procedimento prosegue con la persona rappresentata. Gli atti compiuti dal rappresentante, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine indicato dall'Ufficio.

4. Agli atti di revoca delle procure si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2.

5. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua a essere considerato tale fino a quando l'estinzione della sua procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

6. Salvo disposizione contraria dell'atto di procura, la morte della persona rappresentata non determina la scadenza automatica della validità della procura nei confronti dell'Ufficio.

7. Se la designazione di un rappresentante è comunicata all'Ufficio, il suo nome e indirizzo professionale sono indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Se un rappresentante già designato compare dinanzi all'Ufficio, detto rappresentante indica il nome e il numero di identificazione attribuitogli dall'Ufficio. Se una parte ha designato più rappresentanti questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante eventuali disposizioni contrarie della procura.

8. La designazione o la procura di un'associazione di rappresentanti sono considerate una designazione o procura di qualunque rappresentante che opera nell'ambito di tale associazione.


Articolo 75

Modifica dell'elenco dei mandatarî abilitati

1. A norma dell'articolo 120, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, il mandatario abilitato viene radiato d'ufficio dall'elenco:

a) in caso di decesso o di incapacità legale;

b) se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE, a meno che il direttore esecutivo dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;



- c) se non ha più sede di attività o impiego nel SEE;
 - d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001.
2. L'iscrizione di un mandatario abilitato è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001.
3. Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco dei mandatarie abilitati su sua richiesta, corredata dell'attestato di cui all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

TITOLO XIV

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

Articolo 76


Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001, se una registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, è inviata anche una notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 nei seguenti casi:
- a) se esiste uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 76, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 3 dello stesso articolo, o di cui all'articolo 85, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo;
 - b) se il regolamento d'uso del marchio non è stato presentato conformemente all'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001.
2. La menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio, a norma degli articoli 79 e 88 del regolamento (UE) 2017/1001 è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

Articolo 77

Procedimenti di opposizione

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione contro una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 196 del regolamento (UE) 2017/1001, l'atto di opposizione contiene:
- a) il numero della registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;
 - b) l'indicazione dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;
 - c) il nome del titolare della registrazione internazionale;
 - d) i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) ad h), del presente regolamento.
2. Ai fini dei procedimenti di opposizione relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione si applicano l'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli da 3 a 10 del presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:
- a) qualunque riferimento a una domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento a una registrazione internazionale;
 - b) qualunque riferimento a un ritiro della domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa l'Unione;
 - c) qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.



3. Se l'atto di opposizione è depositato prima della scadenza del termine di un mese indicato all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, l'atto di opposizione si considera depositato il primo giorno che segue la scadenza del termine di un mese.

4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato nei procedimenti avviati dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e se il titolare della registrazione internazionale non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento contiene la richiesta di designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.

Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante entro tale termine l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5. La procedura di opposizione viene interrotta se è inviato un rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione a norma dell'articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001. Se il rifiuto provvisorio d'ufficio ha portato a una decisione definitiva di rifiuto della protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione e non rimborsa la tassa di opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione delle spese.

Articolo 78

Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione

1. Se un'opposizione contro una registrazione internazionale viene proposta all'Ufficio a norma dell'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, o si considera che essa sia stata proposta a norma dell'articolo 77, paragrafo 3 del presente regolamento, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») una notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione.

2. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione secondo la quale il rifiuto si basa sul fatto che è stata presentata un'opposizione, accompagnata da un riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1001 cui fa riferimento l'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo dell'opponente.


3. Se l'opposizione si basa su una domanda o una registrazione di un marchio la notifica di cui al paragrafo 2 contiene le indicazioni elencate di seguito:

- a) la data di deposito, la data di registrazione e, se del caso, la data di priorità;
- b) il numero di fascicolo e, se diverso, il numero di registrazione;
- c) il nome e l'indirizzo del titolare;
- d) una riproduzione del marchio;
- e) l'elenco dei prodotti o dei servizi sui quali si basa l'opposizione.

4. Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti o servizi.

5. L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale quanto segue:

- a) nel caso in cui a seguito del procedimento di opposizione il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione;
- b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2017/1001 o dell'articolo 72 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione;
- c) se il rifiuto di cui alla lettera b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.



6. Se una registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio a norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 o del paragrafo 1 del presente articolo, la comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio a norma degli articoli 193 e 196 del regolamento (UE) 2017/1001.

Articolo 79

Dichiarazione di concessione di protezione

1. Se l'Ufficio non ha inviato una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001, non ha ricevuto alcuna opposizione entro il termine di cui all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e non ha emesso un rifiuto provvisorio d'ufficio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nell'Unione.

2. Ai fini dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80

Misure transitorie

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui non si applichi il presente regolamento conformemente al suo articolo 82.

Articolo 81

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1430 della Commissione è abrogato.

Articolo 82

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima del 1° ottobre 2017;
- b) gli articoli 7 e 8 non si applicano ai procedimenti di opposizione la cui fase in contraddittorio è iniziata prima del 1° ottobre 2017;
- c) l'articolo 9 non si applica alle sospensioni effettuate prima del 1° ottobre 2017;
- d) l'articolo 10 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima del 1° ottobre 2017;
- e) il titolo III non si applica alle richieste di modifica presentate prima del 1° ottobre 2017;
- f) gli articoli da 12 a 15 non si applicano alle domande di decadenza o di nullità né alle domande di cessione presentate prima del 1° ottobre 2017;




- g) gli articoli 16 e 17 non si applicano ai procedimenti la cui fase in contraddittorio è iniziata prima del 1° ottobre 2017;
- h) l'articolo 18 non si applica alle sospensioni effettuate prima del 1° ottobre 2017;
- i) l'articolo 19 non si applica alle richieste della prova dell'uso presentate prima del 1° ottobre 2017;
- j) il titolo V non si applica ai ricorsi presentati prima del 1° ottobre 2017;
- k) il titolo VI non si applica alle procedure orali avviate prima del 1° ottobre 2017 o alle prove scritte il cui termine di presentazione è iniziato prima di tale data;
- l) il titolo VII non si applica alle notifiche effettuate prima del 1° ottobre 2017;
- m) il titolo VIII non si applica alle comunicazioni pervenute e ai moduli resi disponibili prima del 1° ottobre 2017;
- n) il titolo IX non si applica ai termini fissati prima del 1° ottobre 2017;
- o) il titolo X non si applica alla revoca di decisioni adottate o alla cancellazione di iscrizioni nel registro effettuate prima del 1° ottobre 2017;
- p) il titolo XI non si applica alle sospensioni richieste dalle parti o imposte dall'Ufficio prima del 1° ottobre 2017;
- q) il titolo XII non si applica alle notifiche effettuate prima del 1° ottobre 2017;
- r) l'articolo 73 non si applica alle domande di marchio UE pervenute prima del 1° ottobre 2017;
- s) l'articolo 74 non si applica ai rappresentanti designati prima del 1° ottobre 2017;
- t) l'articolo 75 non si applica alle iscrizioni nell'elenco dei mandatari abilitati effettuate prima del 1° ottobre 2017;
- u) il titolo XIV non si applica alle designazioni del marchio UE effettuate prima del 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1237



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/626 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2018****recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 6, l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 50, paragrafo 9, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 8, l'articolo 57, paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 3, l'articolo 84, paragrafo 3, l'articolo 109, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 116, paragrafo 4, l'articolo 117, paragrafo 3, l'articolo 140, paragrafo 6, l'articolo 146, paragrafo 11, l'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 184, paragrafo 9, l'articolo 186, paragrafo 2, l'articolo 187, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 6, l'articolo 193, paragrafo 8, l'articolo 198, paragrafo 4, l'articolo 202, paragrafo 10, e l'articolo 204, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽²⁾, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha adeguato le competenze conferite alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽⁶⁾ è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento di esecuzione dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento (UE) 2017/1431 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere riprese, con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.
- (4) Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di efficienza e al fine di agevolare il deposito delle domande di marchio UE, è fondamentale precisare, in modo chiaro ed esaustivo, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere contenute in una domanda di marchio UE, evitando al contempo oneri amministrativi superflui.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/1001 non impone più la rappresentazione del marchio in forma grafica, a condizione che essa consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione. Al fine di garantire la certezza del diritto è pertanto necessario affermare esplicitamente che il preciso oggetto del diritto esclusivo conferito dalla registrazione è definito dalla rappresentazione. Questa dovrebbe, se del caso, essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio interessato. Ove opportuno essa può essere integrata da una descrizione del segno. Tale indicazione o descrizione dovrebbe essere in linea con la rappresentazione.

⁽¹⁾ GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 39).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).



- (6) Al fine di garantire la coerenza a livello del processo di deposito di una domanda di marchio UE e di aumentare l'efficacia delle ricerche di anteriorità, è inoltre opportuno stabilire i principi generali che la rappresentazione di ciascun marchio deve soddisfare e dettare le norme e i requisiti specifici relativi alla rappresentazione di determinati tipi di marchio, conformemente alla natura e agli attributi specifici del marchio.
- (7) L'introduzione di alternative tecniche alla rappresentazione grafica, in linea con le nuove tecnologie, deriva dalla necessità di modernizzare il processo di registrazione, in modo da allinearlo agli sviluppi tecnici. Al contempo andrebbero stabilite le specifiche tecniche per il deposito della rappresentazione del marchio, comprese le rappresentazioni depositate in formato elettronico, al fine di garantire che il sistema del marchio UE continui a essere interoperabile con il sistema istituito dal protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ⁽¹⁾ (protocollo di Madrid). Conformemente al regolamento (UE) 2017/1001 e ai fini di una maggiore flessibilità e di un più rapido adeguamento ai progressi tecnologici, è opportuno che il compito di stabilire le specifiche tecniche dei marchi depositati in formato elettronico sia lasciato al direttore esecutivo dell'Ufficio.
- (8) È opportuno snellire le procedure in modo da ridurre gli oneri amministrativi legati al deposito e al trattamento delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza. Non dovrebbe essere quindi più necessario presentare copie autenticate della domanda o registrazione anteriore. In caso di rivendicazione di priorità l'Ufficio non dovrebbe inoltre essere più obbligato a inserire nel fascicolo una copia della domanda anteriore di marchio.
- (9) In seguito all'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio alcuni tipi di marchi possono essere rappresentati in formato elettronico; la loro pubblicazione con mezzi convenzionali quindi non è più idonea. Al fine di garantire la pubblicazione, necessaria per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, di tutte le informazioni riguardanti la domanda, l'accesso alla rappresentazione del marchio mediante un link al registro elettronico dell'Ufficio dovrebbe essere riconosciuto come forma valida di rappresentazione del segno ai fini della pubblicazione.
- (10) Per gli stessi motivi all'Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare certificati di registrazione in cui la riproduzione del marchio è sostituita da un link elettronico. Per i certificati rilasciati dopo la registrazione e al fine di trattare le istanze presentate in un momento in cui i dati relativi alla registrazione possono essere mutati è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare versioni aggiornate del certificato recanti l'indicazione delle successive iscrizioni nel registro.
- (11) Dall'esperienza pratica maturata nell'applicazione del precedente regime è emersa la necessità di chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto concerne i trasferimenti parziali e le rinunce parziali, al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto, mantenendo al tempo stesso un certo livello di flessibilità, è necessario stabilire un contenuto minimo dei regolamenti d'uso relativi rispettivamente ai marchi collettivi UE e ai marchi di certificazione UE, presentati a norma del regolamento (UE) 2017/1001, con l'obiettivo di consentire agli operatori di mercato di avvalersi di questo nuovo tipo di protezione del marchio.
- (13) Dovrebbero essere precisati gli importi massimi delle spese di rappresentanza sostenute dalla parte vincente nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, tenendo conto della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente, tra l'altro, per motivi tattici dall'altra parte.
- (14) Per motivi di efficienza dovrebbero essere consentite le pubblicazioni elettroniche da parte dell'Ufficio.
- (15) È necessario garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa, tenendo in adeguata considerazione le limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli.
- (16) I requisiti relativi alle istanze di trasformazione dovrebbero garantire che l'interfaccia tra il sistema del marchio UE e i sistemi dei marchi nazionali sia più fluida ed efficace.
- (17) Al fine di semplificare i procedimenti dinanzi all'Ufficio dovrebbe essere possibile limitare la presentazione delle traduzioni alle sezioni dei documenti pertinenti per il procedimento interessato. Allo stesso fine l'Ufficio dovrebbe essere autorizzato a esigere la prova che la traduzione corrisponda all'originale solo in caso di dubbio.

⁽¹⁾ GUL 296 del 14.11.2003, pag. 22.



- (18) Per ragioni di efficienza alcune decisioni dell'Ufficio in merito alle opposizioni o alle domande di decadenza o di nullità di un marchio UE andrebbero prese da un solo membro.
- (19) In ragione dell'adesione dell'Unione al protocollo di Madrid è necessario che le condizioni dettagliate che disciplinano le procedure per la registrazione internazionale dei marchi siano del tutto coerenti con le regole del suddetto protocollo.
- (20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ha sostituito le norme precedentemente contenute nel regolamento della Commissione (CE) n. 2868/95 ⁽¹⁾, che è stato pertanto abrogato. In deroga a tale abrogazione, determinati procedimenti avviati prima della data di applicabilità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 dovrebbero continuare a essere disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2868/95.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);
- b) la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione;
- c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE;
- d) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale;
- e) il contenuto e la forma del certificato di registrazione;
- f) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione;
- g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo;
- h) il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale;
- i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo;
- j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE;
- k) gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute;
- l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio;
- m) le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione;
- n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione;
- o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUL 303 del 15.12.1995, pag. 1).




- p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento;
- q) in merito alla registrazione internazionale dei marchi:
 - i) il modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale;
 - ii) i fatti e le decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l'Ufficio internazionale») e il termine pertinente di tale notifica;
 - iii) i requisiti dettagliati relativi alla domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale;
 - iv) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza relativamente a una registrazione internazionale e le informazioni dettagliate da notificare all'Ufficio internazionale;
 - v) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio della protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale;
 - vi) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella concessione definitiva o nel rifiuto di protezione;
 - vii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica di declaratoria di inefficacia;
 - viii) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale e nella pubblicazione di tali istanze;
 - ix) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione.

TITOLO II

PROCEDURA DI DOMANDA*Articolo 2***Contenuto della domanda**

1. La domanda di marchio UE contiene:
 - a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio UE;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente nonché lo Stato in cui egli ha il domicilio, una sede o uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome, per le persone giuridiche, nonché per gli altri organismi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1001, va specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito dal direttore esecutivo. Per ciascun richiedente si indica in linea di principio un solo indirizzo: qualora ne vengano forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Qualora l'Ufficio abbia già assegnato un numero di identificazione è sufficiente che il richiedente indichi il suo nome e tale numero;
 - c) un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. Tale elenco può essere selezionato, integralmente o parzialmente, da una banca dati di termini accettabili forniti dall'Ufficio;
 - d) una rappresentazione del marchio, conformemente all'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) qualora il richiedente abbia designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante o il suo numero di identificazione, conformemente alla lettera b); qualora il rappresentante abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, viene preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nella domanda non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto;
 - f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e il paese nel quale o per il quale essa è stata presentata;
 - g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di esposizione, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;




- h) qualora insieme alla domanda venga rivendicata la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux o oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, una dichiarazione in tal senso che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione, il numero della registrazione, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. Tale dichiarazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
- i) se del caso, una dichiarazione che la domanda si riferisce alla registrazione di un marchio collettivo UE a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 o alla registrazione di un marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001;
- j) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- k) la firma del richiedente o del suo rappresentante, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione ⁽¹⁾;
- l) se del caso, la richiesta di una relazione di ricerca di cui all'articolo 43, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Nella domanda può figurare una rivendicazione del fatto che il segno ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché l'indicazione se tale rivendicazione sia da intendersi come principale o secondaria. Tale rivendicazione può essere resa anche entro il termine di cui all'articolo 42, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.
3. La domanda di marchio collettivo UE o di marchio di certificazione UE può comprendere il regolamento d'uso. Qualora non sia compreso nella domanda, tale regolamento è presentato entro il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e all'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. Qualora sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.

Articolo 3


Rappresentazione del marchio

1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Qualora la rappresentazione sia accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.
3. Qualora riguardi uno qualsiasi dei tipi di marchio di cui alle lettere da a) a j), la domanda contiene un'indicazione in tal senso. Fatto salvo il paragrafo 1 o 2, il tipo di marchio e la sua rappresentazione sono in linea tra di loro nel modo che segue:
- a) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (marchio denominativo), esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza elemento grafico o colori;
- b) nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore (marchio figurativo), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1).



- c) nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (marchio di forma), esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute;
- d) nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti;
- e) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
- f) nel caso di un marchio di colore:
- i) qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
- ii) qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
- g) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (marchio sonoro), esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale;
- h) nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza;
- i) nel caso di un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale), esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono;
- j) nel caso di un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico), il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al paragrafo 3, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al paragrafo 1 e può essere accompagnata da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico il direttore esecutivo dell'Ufficio determina i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica tecnica pertinente.
6. Qualora la rappresentazione non sia fornita in formato elettronico il marchio è riprodotto su un foglio unico, separato rispetto al foglio recante il testo della domanda. Il foglio unico sul quale è riprodotto il marchio contiene tutte le vedute o immagini pertinenti; le sue dimensioni non eccedono il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm). Intorno è lasciato un margine di almeno 2,5 cm.
7. Qualora non risulti evidente, l'esatto orientamento del marchio è specificato apponendo la dicitura «parte superiore» su ogni riproduzione.
8. La riproduzione del marchio è di qualità tale da consentirne:
- a) la riduzione fino a una dimensione non inferiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza; oppure
- b) l'ingrandimento fino a una dimensione non superiore a 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.
9. Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un'adeguata rappresentazione di un marchio.



*Articolo 4***Rivendicazione di priorità**

1. Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/1001, la priorità di una o più domande anteriori, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda anteriore ed esibirne copia. Tale copia indica la data di deposito della domanda anteriore.
2. Qualora la lingua della domanda anteriore della quale si rivendica la priorità non sia una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente fornisce all'Ufficio, se ne fa richiesta, una traduzione della domanda anteriore nella lingua dell'Ufficio utilizzata come prima o seconda lingua della domanda, entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Qualora la rivendicazione di priorità riguardi una o più registrazioni anteriori si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2.

*Articolo 5***Priorità di esposizione**

Qualora insieme alla domanda venga rivendicata, a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, una priorità di esposizione, il richiedente presenta entro tre mesi dal deposito della domanda un certificato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità responsabile della protezione della proprietà industriale presso l'esposizione. Tale certificato attesta che il marchio è stato utilizzato per i prodotti o per i servizi contemplati nella domanda. Esso indica inoltre la data di apertura dell'esposizione e la data del primo uso pubblico, se diversa dalla prima. Il certificato è corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.


*Articolo 6***Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale prima della registrazione del marchio UE**

Qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la preesistenza di un marchio anteriore registrato, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la rivendicazione di preesistenza.

*Articolo 7***Contenuto della pubblicazione di una domanda**

La pubblicazione della domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante designato dal richiedente, ove si tratti di una persona diversa da quella di cui all'articolo 119, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. In presenza di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole «e altri». Nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l'indirizzo professionale determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. Nel caso di un gruppo di rappresentanti designati conformemente all'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2018/625, si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale del gruppo;
- c) la rappresentazione del marchio, corredata all'occorrenza degli elementi e delle descrizioni di cui all'articolo 3. Qualora sia stata fornita sotto forma di file elettronico, la rappresentazione è resa accessibile attraverso un link al file;
- d) l'elenco dei prodotti o servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di appartenenza in tale classificazione e ordinando i gruppi nello stesso ordine delle classi della classificazione;
- e) la data di deposito e il numero di fascicolo della domanda;
- f) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità presentata dal richiedente a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/1001;



- g) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione presentata dal richiedente a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1001;
- h) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza presentata dal richiedente a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/1001;
- i) se del caso, una dichiarazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, attestante che il marchio ha acquisito, per tutti i prodotti o servizi dei quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto;
- j) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda viene depositata per un marchio collettivo UE o per un marchio di certificazione UE;
- k) l'indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua indicata dal richiedente a norma dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- l) se del caso, una dichiarazione attestante che la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 204, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, con indicazione della data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o della data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid nel registro internazionale e, all'occorrenza, della data di priorità della registrazione internazionale.

Articolo 8

Divisione della domanda

1. Una dichiarazione di divisione della domanda a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
 - a) il numero di fascicolo della domanda;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più domande divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna domanda divisionale;
 - d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella domanda originaria.
2. L'Ufficio predispone per ciascuna domanda divisionale un fascicolo separato, costituito da una copia completa del fascicolo della domanda originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda a ciascuna domanda divisionale.
3. La pubblicazione di ciascuna domanda divisionale contiene le indicazioni e gli elementi di cui all'articolo 7.

TITOLO III

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Articolo 9

Certificato di registrazione

Il certificato di registrazione rilasciato conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e la dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso. Qualora la rappresentazione del marchio sia stata fornita sotto forma di file elettronico, l'iscrizione pertinente è resa accessibile attraverso un link al file. Il certificato è integrato, se del caso, da un estratto contenente tutte le iscrizioni da inserire nel registro, conformemente all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, nonché dalla dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso.

Articolo 10

Contenuto della richiesta di modifica di una registrazione

Una richiesta di modifica della registrazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;



- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) l'indicazione dell'elemento della rappresentazione del marchio UE che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- d) una rappresentazione del marchio UE modificato, conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 11

Dichiarazione di divisione di una registrazione

1. Una dichiarazione di divisione di una registrazione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono costituire la registrazione divisionale oppure, qualora si richieda la divisione in più registrazioni divisionali, l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di ciascuna registrazione divisionale;
- d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che devono rimanere nella registrazione originaria.

2. L'Ufficio predispose un fascicolo separato per la registrazione divisionale, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la dichiarazione di divisione e la relativa corrispondenza. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di registrazione alla registrazione divisionale.

Articolo 12

Contenuto di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di un marchio UE o del richiedente di un marchio UE

Una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di un marchio UE registrato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio UE quali risultano nel registro, a meno che l'Ufficio non abbia già attribuito al titolare un numero di identificazione, nel qual caso è sufficiente che il richiedente indichi tale numero e il nome del titolare;
- c) l'indicazione del nuovo nome o nuovo indirizzo del titolare del marchio UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Ai fini di una richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo del richiedente di un marchio UE si applicano, mutatis mutandis, le lettere b) e c) del primo comma. Tale richiesta contiene anche il numero della domanda.

TITOLO IV

TRASFERIMENTO


Articolo 13

Domanda di registrazione di un trasferimento

1. La domanda di registrazione di un trasferimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di registrazione del marchio UE;
- b) indicazioni sul nuovo titolare conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) i dati sui prodotti o servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti o servizi registrati;
- d) documenti giustificativi idonei ad accertare il trasferimento conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001;
- e) se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare, da stabilire conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

2. Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, mutatis mutandis, le lettere da b) a e) del paragrafo 1.



3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), costituisce prova sufficiente del trasferimento uno qualsiasi dei seguenti elementi:
- a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o da un suo rappresentante nonché dall'avente causa o da un suo rappresentante;
 - b) se la domanda è presentata dal titolare registrato o da un suo rappresentante, una dichiarazione firmata dall'avente causa o da un suo rappresentante da cui risulti che egli acconsente alla registrazione del trasferimento;
 - c) se presentata dall'avente causa, la domanda di registrazione corredata di una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o da un suo rappresentante, da cui risulti che il titolare registrato acconsente alla registrazione dell'avente causa;
 - d) un modulo di trasferimento o un documento di trasferimento, quali definiti all'articolo 65, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2018/625, debitamente compilati, firmati dal titolare registrato o da un suo rappresentante nonché dall'avente causa o da un suo rappresentante.

Articolo 14

Trattamento delle domande di trasferimento parziale

1. Qualora la domanda di registrazione di un trasferimento riguardi solo alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, il richiedente ripartisce i prodotti o i servizi della registrazione originaria fra la registrazione residuale e la domanda di trasferimento parziale in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.
2. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. L'Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.
3. Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla nuova domanda di marchio UE.

TITOLO V

RINUNCIA

Articolo 15

Rinuncia

1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
 - a) il numero di registrazione del marchio UE;
 - b) il nome e l'indirizzo del titolare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) qualora la rinuncia venga fatta soltanto per alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio deve rimanere registrato.
2. Qualora nel registro sia iscritto il diritto di un terzo connesso al marchio UE, è sufficiente, come prova del suo consenso alla rinuncia, una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare del diritto o da un suo rappresentante.

TITOLO VI


MARCHI COLLETTIVI UE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE

Articolo 16

Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE

Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- c) gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;
- d) nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;



- e) la rappresentazione del marchio collettivo UE;
- f) le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni;
- h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (UE) 2017/1001;
- i) se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.

Articolo 17

Contenuto del regolamento d'uso dei marchi di certificazione UE

Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione UE di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione UE;
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione UE;
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione;
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni;
- g) le persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE;
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione.

TITOLO VII


SPESE

Articolo 18

Importi massimi delle spese

1. Le spese di cui all'articolo 109, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1001 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi:
 - a) qualora la parte vincente non sia rappresentata, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625, come segue:
 - i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima;
 - ii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all'allegato VII, articolo 13, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) le spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo;
 - c) le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1001, sostenute dalla parte vincente, come segue:
 - i) nei procedimenti di opposizione: 300 EUR;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



- ii) nei procedimenti di decadenza o di nullità di un marchio UE: 450 EUR;
 - iii) nei procedimenti di ricorso: 550 EUR;
 - iv) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state convocate a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625, gli importi di cui ai punti i), ii) o iii) sono maggiorati di 400 EUR.
2. In caso di pluralità di richiedenti o di titolari della domanda o della registrazione del marchio UE o in caso di pluralità di opposenti o di ricorrenti per una declaratoria di decadenza o di nullità che abbiano depositato congiuntamente l'opposizione o la richiesta di declaratoria di decadenza o di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone.
3. Qualora la parte vincente sia stata rappresentata da uno o più rappresentanti ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone.
4. La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente le spese e gli onorari, relativi ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3.

TITOLO VIII

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Articolo 19

Pubblicazioni periodiche

1. Quando nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea vengono pubblicati dati conformemente al regolamento (UE) 2017/1001, al regolamento delegato (UE) 2018/625 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali dati quella riportata sul Bollettino dei marchi dell'Unione europea.
2. La pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contenga alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda avviene mediante riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione della domanda.
3. L'Ufficio può mettere le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio a disposizione del pubblico con strumenti elettronici.


TITOLO IX

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 20

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità degli Stati membri

1. Fatto salvo l'articolo 152 del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sul deposito di domande di marchi UE o di marchi nazionali, nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i marchi successivamente registrati.



2. L'Ufficio e i tribunali o le altre autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni ai fini del regolamento (UE) 2017/1001 direttamente o tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'autorità che effettua le comunicazioni. Tali comunicazioni sono esenti da tasse.

Articolo 21

Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione

1. La consultazione, da parte dei tribunali o delle altre autorità degli Stati membri, dei fascicoli relativi al marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione avviene sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato.
2. Quando trasmette i fascicoli relativi ai marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione, o le relative copie, l'Ufficio segnala ai tribunali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/1001 sottopone la consultazione di tali fascicoli.
3. I tribunali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall'Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/1001.

TITOLO X

TRASFORMAZIONE

Articolo 22

Contenuto di un'istanza di trasformazione

Un'istanza di trasformazione della domanda di marchio UE o di marchio UE registrato in domanda di marchio nazionale a norma dell'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:


- a) il nome e l'indirizzo del richiedente la trasformazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- b) il numero di deposito della domanda di marchio UE o il numero di registrazione del marchio UE;
- c) l'indicazione del motivo della trasformazione a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- d) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;
- e) qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti o i servizi per i quali è stata depositata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio UE, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la trasformazione e, se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro e l'elenco dei prodotti o dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per ciascuno Stato membro;
- f) qualora la trasformazione sia richiesta a norma dell'articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 in quanto un marchio UE abbia cessato di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione di un tribunale dei marchi UE, l'indicazione della data in cui tale decisione è divenuta definitiva e una copia della decisione, che può essere depositata nella lingua nella quale la decisione è stata resa.

Articolo 23

Contenuto della pubblicazione di un'istanza di trasformazione

La pubblicazione di un'istanza di trasformazione conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

- a) il numero di deposito della domanda o il numero di registrazione del marchio UE del quale viene richiesta la trasformazione;
- b) gli estremi della precedente pubblicazione dell'istanza o della registrazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
- c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri per i quali è stata richiesta la trasformazione;
- d) qualora l'istanza non riguardi tutti i prodotti o i servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali il marchio UE è stato registrato, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la trasformazione;



- e) qualora la trasformazione sia richiesta per più Stati membri e l'elenco dei prodotti o dei servizi non sia lo stesso per tutti gli Stati membri, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per ciascuno Stato membro;
- f) la data dell'istanza di trasformazione.

TITOLO XI

LINGUE

Articolo 24

Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento o nel regolamento delegato (UE) 2018/625, i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. Qualora la lingua in cui tali documenti sono redatti non sia la lingua procedurale determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio può chiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte, una traduzione in tale lingua entro un termine da esso stabilito

Articolo 25

Standard delle traduzioni

1. Qualora debba essere depositata presso l'Ufficio, la traduzione di un documento identifica il documento cui si riferisce e riproduce la struttura e il contenuto del documento originale. Qualora una parte abbia indicato che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (UE) 2017/1001, nel regolamento delegato (UE) 2018/625 o nel presente regolamento, un documento del quale deve essere depositata una traduzione è considerato come non ricevuto dall'Ufficio nei seguenti casi:
 - a) quando la traduzione è pervenuta all'Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;
 - b) quando il certificato di cui all'articolo 26 del presente regolamento non viene depositato entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 26

Valore legale della traduzione

Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.

TITOLO XII


ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 27

Decisioni prese da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento

A norma dell'articolo 161, paragrafo 2, o dell'articolo 163, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, sono presi da un solo membro di una divisione di opposizione o di annullamento i seguenti tipi di decisioni:

- a) le decisioni di ripartizione delle spese;
- b) le decisioni di fissazione dell'importo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 109, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito;



- d) le decisioni di rigetto di un'opposizione per irricevibilità prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625;
- e) le decisioni di sospensione del procedimento;
- f) le decisioni di riunire o separare opposizioni multiple a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625

TITOLO XIII

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI*Articolo 28***Modulo da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale**

Il modulo reso disponibile dall'Ufficio per il deposito di una domanda internazionale, di cui all'articolo 184, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene tutti gli elementi del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale. I richiedenti possono inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

*Articolo 29***Fatti e decisioni in materia di nullità da notificare all'Ufficio internazionale**

1. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
 - a) quando la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta con decisione definitiva per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
 - b) quando il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è decaduto o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, da un tribunale dei marchi UE, per tutti o per alcuni dei prodotti o servizi elencati nella registrazione internazionale;
 - c) quando la domanda di marchio UE o il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale sono stati divisi in due domande o registrazioni.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:
 - a) il numero della registrazione internazionale;
 - b) il nome del titolare della registrazione internazionale;
 - c) i fatti e le decisioni connessi alla domanda o alla registrazione di base, nonché la data di decorrenza dell'efficacia di tali fatti e decisioni;
 - d) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
 - e) quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente in relazione ad alcuni dei prodotti o dei servizi, l'elenco di tali prodotti o servizi o quello dei prodotti o servizi che non sono interessati;
 - f) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio UE o di registrazione di cui si tratta.
3. L'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale nei seguenti casi:
 - a) quando è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di respingere, a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;



- b) quando è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la registrazione internazionale;
 - c) quando è pendente una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale;
 - d) quando nel registro dei marchi UE è stata fatta menzione della presentazione di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi UE contro il marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi UE sulla domanda riconvenzionale.
4. Una volta che i procedimenti di cui al paragrafo 3 si siano conclusi con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio effettua una notifica all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale comprende la registrazione di un marchio UE risultante dalla domanda di marchio UE sulla quale è stata basata la domanda internazionale.

Articolo 30

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. Una richiesta di estensione territoriale depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è depositata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento all'articolo 31 del presente regolamento e contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste dal modulo utilizzato;
 - b) indica il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;
 - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi è contemplato nell'elenco di prodotti o servizi che figura nella registrazione internazionale;
 - d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente ha il diritto di formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Qualora la domanda di estensione territoriale non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine da esso stabilito.

Articolo 31


Modulo da utilizzare per una domanda di estensione territoriale

Il modulo reso disponibile dall'Ufficio per una domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene tutti gli elementi del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale. I richiedenti possono inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

Articolo 32

Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001, una rivendicazione di preesistenza a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
- a) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
 - b) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
 - d) il numero e la data di deposito della registrazione corrispondente;



- e) l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e di quelli oggetto della rivendicazione di preesistenza;
 - f) una copia del certificato di registrazione corrispondente.
2. Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la rivendicazione di preesistenza contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
3. Quando l'Ufficio ha accettato la rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando quanto segue:
- a) il numero della registrazione internazionale interessata;
 - b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
 - c) il numero della registrazione interessata;
 - d) la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione corrispondente.

Articolo 33

Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori d'ufficio

1. La notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio, integrale o parziale, di protezione della registrazione internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 193, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 193, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento, contiene i seguenti elementi:
- a) il numero della registrazione internazionale;
 - b) un riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 pertinenti per il rifiuto provvisorio;
 - c) l'indicazione che il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non porrà rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi dalla data di emissione del rifiuto provvisorio da parte dell'Ufficio;
 - d) qualora il rifiuto provvisorio si riferisca unicamente a una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi.
2. Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio all'Ufficio internazionale e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio basato su un'opposizione sia stato notificato a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale:
- a) qualora in seguito al procedimento avviato dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nell'Unione;
 - b) qualora una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito a un ricorso a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2017/1001 o dell'articolo 72 del medesimo regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nell'Unione;
 - c) qualora il rifiuto di cui alla lettera b) riguardi solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti o i servizi per i quali il marchio è protetto nell'Unione.

Articolo 34

Notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale

La notifica di cui all'articolo 198, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è datata e contiene:

- a) l'indicazione che la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi UE che ha pronunciato la declaratoria di inefficacia;



- b) l'indicazione che precisi se la declaratoria di inefficacia sia stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione di nullità assoluta del marchio o di una dichiarazione di nullità relativa del marchio;
- c) la dichiarazione che la declaratoria di inefficacia non può più essere oggetto di ricorso;
- d) il numero della registrazione internazionale;
- e) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- f) qualora la declaratoria di inefficacia non riguardi tutti i prodotti o i servizi, l'indicazione di quali siano i prodotti o i servizi per i quali la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata o di quelli per i quali non è stata pronunciata;
- g) la data in cui la declaratoria di inefficacia è stata pronunciata, unitamente all'indicazione della data a decorrere dalla quale la declaratoria di inefficacia ha preso effetto.

Articolo 35

Istanza di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale o in una designazione degli Stati membri

1. Un'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale o in una designazione degli Stati membri a norma degli articoli 139 e 202 del regolamento (UE) 2017/1001, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 202, paragrafi da 4 a 7, del suddetto regolamento, contiene:

- a) il numero di registrazione della registrazione internazionale;
- b) la data della registrazione internazionale o la data di designazione dell'Unione successiva alla registrazione internazionale, a norma dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid e, se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità della registrazione internazionale a norma dell'articolo 202, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nonché indicazioni relative alla rivendicazione di preesistenza a norma degli articoli 39, 40 o 191 del regolamento (UE) 2017/1001;
- c) le indicazioni e gli elementi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 22, lettere a), c) e d), del presente regolamento.


2. La pubblicazione di un'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni dettagliate di cui all'articolo 23.

Articolo 36

Trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea in una domanda di marchio UE

Un'istanza di trasformazione a norma dell'articolo 204, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene, oltre alle indicazioni e agli elementi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti informazioni:

- a) il numero della registrazione internazionale che è stata annullata;
- b) la data in cui la registrazione internazionale è stata annullata dall'Ufficio internazionale;
- c) a seconda dei casi, la data della registrazione internazionale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data di registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale a norma dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid;
- d) se del caso, la data di priorità rivendicata nella domanda internazionale così come risulta nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.



TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 37***Misure transitorie**


Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2868/95 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui non si applichi il presente regolamento conformemente al suo articolo 39.

*Articolo 38***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 è abrogato.

*Articolo 39***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) il titolo II non si applica alle domande di marchio UE presentate prima del 1° ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
 - b) l'articolo 9 non si applica alle domande di marchio UE registrate prima del 1° ottobre 2017;
 - c) l'articolo 10 non si applica alle richieste di modifica presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - d) l'articolo 11 non si applica alle dichiarazioni di divisione presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - e) l'articolo 12 non si applica alle richieste di modifica del nome o dell'indirizzo presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - f) il titolo IV non si applica alle domande di registrazione di un trasferimento presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - g) il titolo V non si applica alle dichiarazioni di rinuncia presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - h) il titolo VI non si applica alle domande di marchi collettivi UE o di marchi di certificazione UE presentate prima del 1° ottobre 2017 né alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell'Unione è stata effettuata prima di tale data;
 - i) il titolo VII non si applica alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima del 1° ottobre 2017;
 - j) il titolo VIII non si applica alle pubblicazioni effettuate prima del 1° ottobre 2017;
 - k) il titolo IX non si applica alle richieste di informazioni o di consultazione presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - l) il titolo X non si applica alle istanze di trasformazione presentate prima del 1° ottobre 2017;
 - m) il titolo XI non si applica ai documenti giustificativi o alle traduzioni presentati prima del 1° ottobre 2017;
 - n) il titolo XII non si applica alle decisioni prese prima del 1° ottobre 2017;
 - o) il titolo XIII non si applica alle domande internazionali, alle notifiche di fatti e decisioni in materia di nullità della domanda o della registrazione di un marchio UE sul quale è stata basata la registrazione internazionale, alle domande di estensione territoriale, alle rivendicazioni di preesistenza, alla notifica di rifiuti provvisori d'ufficio, alla notifica della declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale, alle istanze di trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale e alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio UE presentate o effettuate prima del 1° ottobre 2017, a seconda del caso.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1238



REGOLAMENTO (UE) 2018/627 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua tedesca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte D, categoria di alimenti 12.2, e nell'allegato II, parte E, categorie di alimenti 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 e 17.1. Nella versione in lingua tedesca il nome della categoria di alimenti 12.2 e le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari nelle categorie di alimenti 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 e 17.1 dovrebbero pertanto essere rettificati, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) La versione in lingua greca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte E, categoria di alimenti 05.2. Nella versione in lingua greca le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari nella categoria di alimenti 05.2 dovrebbero pertanto essere rettificate, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
- (3) La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte E, categoria di alimenti 08.2. Nella versione in lingua ceca le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari nella categoria di alimenti 08.2 dovrebbero pertanto essere rettificate, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
- (4) È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, greca e tedesca del regolamento (CE) n. 1333/2008. Le altre versioni linguistiche non sono interessate da tali rettifiche.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1239



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 19 luglio 2012)

A pagina 3, nell'allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 543/2008, la colonna della prima tabella in cui figurano le denominazioni ungheresi delle carcasse di pollame è sostituita dalla seguente:

«hu
Csirke, brojlercsirke
Kakas, tyúk, sütésre vagy főzésre szánt szárnyas
Kappan
Csibe
Fiatal kakas
(Fiatal) pulyka
Pulyka
Fiatal kacsza, (fiatal) pézsmakacsza, (fiatal) Mulard-kacsza
Kacsza, pézsmakacsza, Mulard-kacsza
(Fiatal) liba
Liba
(Fiatal) gyöngytyúk
Gyöngytyúk»

A pagina 5, nell'allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 543/2008, la colonna della seconda tabella in cui figurano le denominazioni ungheresi dei tagli di pollame è sostituita dalla seguente:

«hu
Fél
Negyed
Összefüggő combnegyedek
Mell
Comb
Csirkecomb a hát egy részével
Felsőcomb
Alsócomb
Szárny
Összefüggő szárnyak



hu
Mellfilé
Mellfilé villacsonttal
Bőrös kacsamellfilé vagy bőrös libamellfilé (magret, maigret)
Kicsontozott pulykacomb»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 76 del 24 settembre 2012)

18CE1240

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 27 febbraio 2018)

Pagina 16, nell'allegato [che sostituisce l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509], nella sezione B (Navi a cui è vietato l'accesso ai porti):

anziché: **«Nome: UL JI BONG 6**

Informazioni aggiuntive

IMO: 9114556»


leggasi: **«Nome: UL JI BONG 6**

Informazioni aggiuntive

IMO: 9114555».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 33 del 30 aprile 2018)

18CE1241



Rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 23 dicembre 2015)

Pagina 42, considerando (47), terza frase:

anziché: «... Tale approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. ...»

leggasi: «... Tale approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione 14 del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. ...».

Pagina 62, articolo 5, paragrafo 2:

anziché: «... delle responsabilità di cui agli articoli 73, 89, 90 e 92.»

leggasi: «... delle responsabilità di cui agli articoli 73, 90 e 92.»

Pagina 86, articolo 52, punto 5, lettera f):

anziché: «... pagamento in conformità dell'articolo 89;»

leggasi: «... pagamento in conformità degli articoli 89 e 90;».

Pagina 89, articolo 61, paragrafo 1, prima frase:

anziché: «... di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 3, gli articoli 72, 74, 76, 77, 80 e 89 non siano in tutto o in parte applicati. ...»

leggasi: «... l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 3, gli articoli 72, 74, 76, 77, 80 e 89 e 90 non siano in tutto o in parte applicati. ...».

Pagina 89, articolo 62, paragrafo 1, prima frase:


anziché: «... salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 5, e all'articolo 88, paragrafo 2.»

leggasi: «... salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 5, e all'articolo 88, paragrafo 4.».

Pagina 97, articolo 76, paragrafo 1, quarto comma:

anziché: «Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al presente paragrafo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 77 della presente direttiva.»

leggasi: «Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 77 della presente direttiva.».



Pagina 103, articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, prima frase:

anziché: «In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. ...»

leggasi: «In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. ...».

Pagina 103, articolo 92, paragrafo 1, prima frase:

anziché: «1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 73 e 89 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 73 e 89. ...»

leggasi: «1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 73, 89 e 90 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 73, 89 e 90. ...».

Pagina 107, articolo 99, paragrafo 1:

anziché: «1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.»

leggasi: «1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.».

Pagina 109, articolo 102, paragrafo 1, seconda frase:

anziché: «... Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.»

leggasi: «... Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento.».


Pagina 110, articolo 107, paragrafo 1:

anziché: «... l'articolo 74, paragrafo 1, secondo comma, ...»,

leggasi: «... l'articolo 74, paragrafo 1, quarto comma, ...».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 11 dell'8 febbraio 2016)

18CE1242



Rettifica del regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 99 del 19 aprile 2018)

Pagina 9, nell'allegato:

anziché:

«69. Metanolo N. CAS 67-56-1 N. CE 200-659-6	Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»
--	--

leggasi:

«69. Metanolo N. CAS 67-56-1 N. CE 200-659-6	Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»
--	--

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 46 del 14 giugno 2018)

18CE1243

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-047) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 6 1 8 *

€ 10,00

